



RESOCONTO SOMMARIO

n. 572

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 febbraio 2026

I N D I C E

Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 8
---------------------------	---------------

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Plenaria</i>	» 16
---------------------------	------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 19
---	----------------

Plenaria (pomeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 233
---------------------------	-------

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 273)</i>	» 274
--	-------

3^a - Affari esteri e difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128)</i>	» 275
--	-------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 572° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 febbraio 2026.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	276
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	293
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	301
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	303
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	306
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	310
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	318
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 227)</i>	»	319
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	320

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	<i>Pag.</i>	323
---	-------------	-----

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	324
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	325

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere:

<i>Comitato VIII. Infiltrazione e condizionamento ma- fioso negli appalti e nei contratti pubblici</i>	<i>Pag.</i>	326
--	-------------	-----

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il-
lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti am-
bientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i>	»	327
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni
di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) Pag. 329

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

72^a Seduta

Presidenza della Presidente
PIROVANO

La seduta inizia alle ore 9,53.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1812

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato preliminarmente che la ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva e la sua calendarizzazione in Aula non consente un esame adeguato del provvedimento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 12 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, sono state trasmesse dal Governo in data 23 gennaio 2026;

la sussistenza delle condizioni per l'esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, n. 169, è stata motivata con l'argomento che l'intervento – limitatamente ai due articoli in questione – ha un ridotto impatto in termini di costi di adeguamento, destinatari, risorse pubbliche, assetti concorrenziali;

le relazioni AIR sono state redatte con riferimento ad alcune disposizioni specifiche, in particolare agli articoli 1, comma 10; 4; 6, comma 5; 8; 11 e 13;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di « provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni »;

tale argomentazione, riprodotta in modo tratteggiato in tutti i decreti-legge che contengono una pluralità di disposizioni volte a rinviare scadenze o a differire l'entrata in vigore di misure anche molto diverse tra loro (da ultimo nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; nel decreto-legge 29 dicem-

bre 2022, n. 198; nel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e nel decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202), avrebbe dovuto essere più circostanziata nel motivare la sussistenza dei presupposti costituzionalmente prescritti per l'adozione, da parte del Governo, di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

all'esito delle modificazioni approvate dall'altro ramo del Parlamento risultano aggiunti al provvedimento – originariamente composto da 16 articoli, oltre alla clausola di entrata in vigore, per un totale di 86 commi – altri 87 nuovi commi;

nella sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di « intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento » e di « incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale »;

rispetto a tale finalità, alcune disposizioni inserite durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recano interventi che non risultano del tutto coerenti con l'ambito materiale descritto nel titolo del provvedimento;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (n. 331)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 2^a Commissione, d'intesa con il senatore Orsomarso, relatore per la 6^a Commissione, dà conto della nuova proposta di parere che, rispetto a quella illustrata nella scorsa seduta, reca modifiche alle ultime due osservazioni e non ha più alcuna indicazione circa il termine per dichiarare la decadenza degli amministratori.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere favorevole sul testo appena illustrato e contrario sull'eliminazione dell'osservazione concer-

nente la possibilità di ampliare il termine entro il quale dichiarare la decadenza dei componenti del cda; su tale specifica questione si rimette alle Commissioni riunite.

Il presidente GARAVAGLIA, prendendo atto della valutazione della rappresentante del Governo, ritiene che il nuovo testo illustrato presenti ancora le caratteristiche di equilibrio e di approfondimento già emerse in precedenza.

Avverte, quindi, che si passerà alla votazione del parere proposto dai relatori, ricordando che i Gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno a loro volta presentato uno schema di parere alternativo.

Il senatore TURCO (M5S) riepiloga i fattori di criticità del mercato borsistico italiano e gli elementi di debolezza dell'impianto normativo che pure aveva l'ambizione di attuare una importante riforma del testo unico della finanza. Ritiene che gli obiettivi, in parte condivisibili, di tale riforma non siano stati colti né dal Governo né dai relatori, il cui parere non incide sugli elementi di maggiore debolezza del mercato e introduce elementi di rafforzamento del controllo di fatto, a danno delle minoranze societarie che rischiano di scoraggiare gli investimenti e le quotazioni.

In merito alle questioni di maggiore rilevanza – sistema di *governance*, diritti di voto, svolgimento delle assemblee, tutela delle minoranze e regime dell'OPA – il parere rimane scarsamente propositivo, senza mai prevedere delle « condizioni » che avrebbero maggiormente rafforzato il voto parlamentare.

Inoltre, a suo parere, in merito al voto plurimo e al voto maggiorato, le osservazioni contenute nel parere non eliminano il rischio che nelle pieghe delle norme si formi quell'area grigia nella quale è possibile che i soggetti interessati possano operare di concerto senza che questo sia impedito da una disciplina più rigida. Oltretutto, a suo giudizio, il parere non rafforza i presidi a tutela delle minoranze in materia di svolgimento delle assemblee e di *quorum* deliberativi per decisioni straordinarie.

In conclusione, dopo aver stigmatizzato la possibilità che i componenti del consiglio di amministrazione possano ricevere incarichi anche in conflitto di interessi, ritiene che la riforma renda meno contendibili le società, indebolisce coloro che intendono investire nella borsa italiana e apre spazi per una minore tutela del risparmio. Preannuncia, quindi, il voto contrario della propria parte politica.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto contrario della propria parte politica, che nasce da una valutazione fortemente critica sia sul merito dello schema di decreto legislativo che sul parere proposto dai relatori, nel quale non si rinvenivano tracce delle numerose osservazioni critiche pur rassegnate alle Commissioni nel corso delle audizioni. Senza citare i fattori di contesto che hanno influito sulla predisposizione della riforma, sottolinea, in particolare, che non è stato dato risalto al rischio che il

regime semplificato applicato alle neo-quotate possa presentare profili di incostituzionalità; analogamente, la disciplina della presentazione della lista da parte del cda non è stata affrontata, mentre è stato tralasciato il tema del concerto tra i soggetti interessati alle operazioni societarie; è stato eliminato ogni riferimento all'applicazione della riforma alle società e alle imprese cooperative.

Conclude ribadendo la contrarietà e auspicando che il Governo possa tenere comunque conto di osservazioni migliorative contenute nel parere alternativo del Partito Democratico.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, dando atto ai relatori di aver presentato un parere approfondito e articolato che, per meglio orientare le disposizioni al decreto legislativo, avrebbe potuto contenere su alcuni aspetti delle specifiche condizioni. In particolare, apprezza la lettera w) sulle società finanziarie regionali.

Incidentalmente interviene il relatore ORSOMARSO (*FdI*) che non condivide i rilievi critici del senatore Turco relativamente alla scarsa trasparenza delle disposizioni relative alle operazioni straordinarie.

Prima di passare alla votazione, il presidente GARAVAGLIA, ricordato l'impegno profuso dal sottosegretario Freni rispetto alle disposizioni in commento, ritiene opportuno puntualizzare che la scelta delle Commissioni di non inserire specifiche condizioni è stata dettata dalla necessità di non far prevalere alcuni rilievi su altri, visto che in numerose circostanze sono state riprese delle osservazioni presenti anche nei pareri alternativi proposti dall'opposizione. Ritiene che la scelta di prevedere un regime semplificato per le imprese neo-quotate costituirà la base per estendere tale regime a tutte le società quotate. Osserva, inoltre, che la scelta, di stampo liberale, di affidare allo statuto e non alla legge il regime più adatto per le singole imprese quotate, valga a maggior ragione per le società cooperative. Infine, il possibile cumulo di incarichi presso società potenzialmente concorrenti affida, analogamente, al mercato, la scelta delle opzioni più adeguate.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, la proposta di parere dei relatori, pubblicata in allegato, è approvata. Risultano, quindi, precluse la proposta a prima del senatore Turco, pubblicata in allegato al resoconto del 3 febbraio scorso, e quella a prima firma della senatrice Tajani, pubblicata in allegato al resoconto del 18 febbraio scorso, presentate rispettivamente a nome dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 331

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento,

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, come modificata dalla legge 11 marzo 2025, n. 28;

rilevato che il provvedimento dà complessiva attuazione ai principi e criteri direttivi della legge di delega in materia di mercati dei capitali, emittenti, governo societario e controlli;

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di abrogare integralmente la disciplina del cosiddetto *interlocking*, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) valuti il Governo l'opportunità di semplificare e abbreviare l'*inter* di quotazione per quelle società che abbiano emesso strumenti finanziari quotati in un ordinamento dell'Unione europea;

c) valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla disciplina della società di partenariato, di prevedere: (i) il ricorso a un modello societario diverso da quello di società in accomandita per azioni, quale ad esempio quello di società in accomandita semplice, e ad una disciplina societaria più flessibile, in particolare nel caso di società di partenariato sotto soglia; (ii) modifiche volte a chiarire l'assetto delle prerogative di gestione in caso di gestione interna e di gestione esterna;

d) valuti il Governo l'opportunità di intervenire sugli articoli 127-*quinquies* e 127-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per prevedere la sterilizzazione dei diritti di voto plurimo e maggiorato nelle deliberazioni aventi ad oggetto: operazioni di fusione che comportino l'esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano; il trasferimento della sede sociale all'estero;

l'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile; l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 112-*bis*; le operazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell'articolo 133, comma 1; il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'articolo 133, comma 2;

e) valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla procedura di acquisto totalitario delle azioni di cui all'articolo 112-*bis*, anche alternativamente di: (i) allineare alla disciplina dell'OPA obbligatoria di cui all'articolo 106, comma 2, il riferimento alla media dei prezzi; (ii) prevedere che la relazione illustrativa dell'operazione sia preventivamente notificata alla Consob, al fine di consentire all'Autorità di indicare eventuali modifiche e integrazioni, secondo procedure e tempistiche certe; (iii) introdurre un quorum deliberativo ulteriormente rafforzato per l'assemblea straordinaria di cui al comma 5 dell'articolo 112-*bis*; (iv) introdurre regole volte a favorire la stabilità degli effetti, prevedendo che non possono essere pronunciate invalidità una volta effettuate tutte le formalità pubblicitarie e che la delibera di acquisto totalitario abbia esecuzione solo decorso un certo lasso di tempo dall'iscrizione nel registro delle imprese;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'assemblea di cui all'articolo 125-*bis*.¹ prevedendo: (i) una riduzione della soglia richiesta dal comma quarto cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea, non necessariamente parametrandola al possesso di una percentuale del capitale sociale in assemblea; (ii) una riduzione della soglia richiesta dal comma quinto per chiedere che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione; (iii) una modifica al comma 3 che chiarisca che lo statuto possa prevedere anche che l'assemblea si tenga in modalità tradizionale;

g) valuti il Governo l'opportunità di escludere i clienti professionali su richiesta dal novero di quelli nei cui confronti possono operare in Italia in libera prestazione di servizi le imprese e le banche di Paesi terzi;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 57-*ter*, dedicato alla crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto, un flusso informativo dal Tribunale alla Banca d'Italia, affinché siano tempestivamente comunicati all'Autorità i provvedimenti adottati;

i) valuti il Governo l'opportunità che l'articolo 148.3, nell'attribuire al consiglio di amministrazione la competenza a nominare i membri del comitato per il controllo sulla gestione, faccia salva la possibilità di una diversa previsione statutaria;

j) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che ai sensi dell'articolo 2396-bis – in tema di divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali – è l'organo amministrativo a concedere la specifica autorizzazione di cui al primo comma;

k) valuti il Governo l'opportunità di introdurre ulteriori presidi a tutela delle minoranze nel caso di *down-listing*, anche assumendo come riferimento quanto previsto dagli altri ordinamenti dell'Unione;

l) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 147-sexies, comma 3, di meglio chiarire e differenziare – eventualmente attraverso un espresso riferimento agli ambiti di rispettiva competenza – la posizione e il ruolo del comitato preposto al controllo dei rischi e dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nel compito di assicurare la rappresentazione unitaria dei rischi;

m) valuti il Governo l'opportunità di gradualmente prevedere, anche per le società diverse dagli emittenti quotati, l'eliminazione degli obblighi di informazione tramite pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani;

n) valuti il Governo l'opportunità di modificare alcuni aspetti della disciplina dell'OPA al fine di garantire maggiori presidi di tutela delle minoranze, soprattutto nel caso di OPA da *delisting*, ed evitare la possibilità di un eccessivo rafforzamento del controllo senza obbligo di lanciare l'OPA;

o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il diritto di recesso per i soci che non concorrono, successivamente all'ammissione delle azioni alla negoziazione, alla modifica dello statuto ai sensi degli articoli 154.3, 154.4, 154.5, ove il medesimo sia previsto dallo statuto;

p) valuti il Governo l'opportunità di modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'assemblea di cui all'articolo 154.3, comma 3, prevedendo una riduzione della soglia partecipativa massima che lo statuto può prevedere per la presentazione da parte dei soci di candidature per la nomina del consiglio di amministrazione, modulando eventualmente la soglia in base alla capitalizzazione di borsa;

q) valuti il Governo, alla luce della numerosità ed articolazione degli interventi previsti nel decreto, l'opportunità di prevedere un periodo transitorio o termini di entrata in vigore differenziati al fine di assicurare alle società un tempo congruo per adeguarsi a quanto previsto dalle nuove disposizioni, eventualmente modulati in ragione delle specificità dei nuovi obblighi e delle modifiche previste;

r) valuti il Governo, alla luce della numerosità ed articolazione delle deleghe regolamentari previste nel decreto, l'opportunità di

estendere i termini di alcune delle deleghe regolamentari conferite alle Autorità;

s) valuti il Governo l'opportunità di intervenire sulla disciplina applicabile alle società e alle PMI con azioni negoziate in un MTF, tenuto conto del principio di proporzionalità, estendendo ove opportuno l'applicazione di disposizioni applicabili alle società quotate;

t) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina in tema di validità e impugnazione delle deliberazioni degli organi di controllo delle società (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza) e di uniformare la disciplina della impugnazione da parte dei soci delle deliberazioni di approvazione del bilancio prevedendo nuove disposizioni e/o modificando l'articolo 2409-terdecies.1, del codice civile;

u) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la rinuncia all'azione sociale di responsabilità è un atto complesso a formazione progressiva, imputabile alla società, che il consiglio di sorveglianza delibera salvo opposizione dell'assemblea dei soci e di procedimentalizzare l'iter che consente l'eventuale attivazione dell'assemblea dei soci;

v) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 147-ter del TUF per fissare con certezza il termine a decorrere dal quale la perdita dei requisiti di indipendenza dell'amministratore produce l'effetto di decadenza, dando anche ai controinteressati uno strumento chiaro, trasparente e procedimentalizzato per far emergere la criticità e sottoporla all'organo deliberante, in contraddittorio con l'amministratore interessato;

w) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una nuova figura di soggetti di diritto privato denominati « società finanziarie regionali », diretti a perseguire, in via indiretta e prevalente, le finalità pubbliche connesse alle funzioni facenti capo all'ente pubblico controllante e orientate al sostegno al tessuto economico locale, delineandone i requisiti di disciplina;

x) valuti il Governo l'opportunità di includere espressamente nel perimetro normativo del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i registri per la circolazione digitale basati su DLT e i relativi « responsabili del registro », come individuati dal Regolamento (UE) 2022/858 e dal decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, assumendo altresì iniziative normative volte a favorire in Italia l'introduzione di uno spazio di sperimentazione normativa dedicato a progetti innovativi che coinvolgono le tecnologie di contabilità distribuita (DLT);

y) valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 3-bis del TUF – che prevede un regolamento che Consob e Banca d'Italia adottano « secondo le rispettive competenze » – se si faccia riferimento

ad autonomi testi regolamentari o ad un unico atto adottato d'intesa tra le due autorità, e prevedere adeguate forme di comunicazione e garanzie di uniformità applicativa;

z) valuti il Governo l'opportunità di adattare l'articolo 2382 del codice civile rispetto alle novità introdotte con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nell'ambito del quale sono scomparsi il termine « fallito » e quello di « fallimento »;

aa) valuti il Governo l'opportunità di ulteriormente rafforzare e chiarire la natura autonoma della disciplina degli emittenti di nuova quotazione al fine di ridurre le incertezze interpretative;

ab) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un regime alternativo e opzionale per gli emittenti tra la previsione del recesso e il *whitewash* per le PMI che intendano adottare il regime previsto per gli emittenti di nuova quotazione;

ac) valuti il Governo di confermare che per le società quotate con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro e con il capitale di controllo detenuto da un singolo soggetto oltre una determinata soglia, comunque superiore al cinquanta per cento del capitale, la semplificazione degli oneri di adeguamento consente allo Statuto di dettare regole più snelle sulla composizione del consiglio di amministrazione e degli altri organi societari.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria**21^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito
Paola Frassinetti.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

**(1766) Deputato Elena BONETTI e altri. – Delega al Governo per il sostegno delle
attività educative e ricreative non formali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Nell'illustrare il disegno di legge in titolo, anche a nome della correlatrice Ternullo, la relatrice per la 7^a Commissione VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) nota che, come previsto dall'articolo 1, il provvedimento introduce, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, i principi generali per l'istituzione delle suddette attività al fine di promuovere e sostenere iniziative educative e ricreative non formali, contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, valorizzare il ruolo degli studenti all'interno dei processi relativi alle attività decisionali e sostenere le famiglie.

Nella prospettiva di perseguire tali finalità, l'articolo 2, comma 1, dispone che, entro nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo è legittimato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a promuovere la diffusione di offerte educative, anche non formali, orientate al benessere dei minori.

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* aggiornamento della disciplina relativa al Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali (di cui ai commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), in modo da promuovere iniziative dei comuni intese a sostenere, in via prioritaria, nuclei familiari caratterizzati da figli portatori di bisogni speciali o nuclei familiari numerosi; *b)* previsione della possibilità che le menzionate iniziative abbiano luogo, anche mediante la realizzazione di accordi con i comuni limitrofi, presso scuole, centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; *c)* coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi; *d)* possibilità che i servizi e le attività educative non formali possano essere erogati anche tramite l'implementazione di modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, di modo che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimano un parere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui il Governo non si attenga al parere, il Governo è tenuto trasmettere alle Camere il nuovo testo, formulando osservazioni e apportando eventuali modificazioni, per un nuovo parere delle Commissioni parlamentari, anch'esso da rendere entro i successivi venti giorni. Decorso tale termine, è prevista l'adozione dei decreti legislativi.

Relativamente agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della delega legislativa, l'articolo 2, comma 3, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni per l'anno 2027, con corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, e di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

I comuni possono stipulare, ai sensi dell'articolo 3, specifiche convenzioni, nell'ottica di sostenere giovani e famiglie, così da consentire l'utilizzazione degli spazi presenti negli edifici scolastici per la realizzazione delle attività non formali.

L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro per la famiglia, di un tavolo tecnico con la finalità di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.

Al medesimo decreto è altresì demandata la definizione della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento del tavolo tecnico.

Si esclude, inoltre, il riconoscimento di compensi, di gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti ai componenti del tavolo tecnico.

Infine, l'articolo 4, comma 3, stabilisce che le amministrazioni coinvolte sono tenute ad utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ha quindi luogo un dibattito incidentale, sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, con interventi della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), della correlatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), del presidente della 7^a Commissione MARTI (*LSP-PSd'Az*) e della senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*), in esito al quale le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente ZAFFINI di decidere sul punto dopo una verifica sull'attività istruttoria compiuta nell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1357) MARTI e altri. – *Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio 2025.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Cantù ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 4.2 e 6.2. Rammenta quindi la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul testo in esame deliberata dalla Commissione bilancio.

Successivamente, tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto del 24 luglio 2025) sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

441^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che – alla scadenza del termine fissato alle ore 17 di ieri – sono stati presentati 378 emendamenti e 31 ordini del giorno pubblicati in allegato.

Fa poi presente che l'ordine del giorno G/1812/22/1 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea nella giornata di oggi, anche alla luce dell'imminente decadenza del decreto-legge.

Propone quindi di procedere con l'esame degli ordini del giorno, in considerazione della richiesta in tal senso proveniente dai proponenti e dal Governo.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1812/1/1, che risulta quindi accolto.

Successivamente, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1812/2/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore LISEI (*FdI*), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1812/2/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime poi un avviso favorevole sull'ordine del giorno G/1812/3/1, che risulta accolto.

Altresì, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1812/4/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1812/4/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

L'ordine del giorno G/1812/5/1 viene poi accolto dal Governo come raccomandazione.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/1812/6/1, G/1812/7/1 e G/1812/8/1, purché riformulati in altrettanti testi 2 di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, riformula gli ordini del giorno G/1812/6/1, G/1812/7/1 e G/1812/8/1 in altrettanti 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti.

Successivamente, il sottosegretario Lucia ALBANO accoglie l'ordine del giorno G/1812/9/1 come raccomandazione.

Esprime, invece, un avviso contrario sugli ordini del giorno G/1812/10/1 e G/1812/11/1.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, gli ordini del giorno G/1812/10/1 e G/1812/11/1 sono posti distintamente in votazione e respinti.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime poi l'orientamento ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1812/12/1 purché riformulato in un testo 2 di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, sottoscrive e riformula l'ordine del giorno

G/1812/12/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto come raccomandazione.

Successivamente, il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1812/13/1, purché riformulato in un testo 2 di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, sottoscrive e riformula l'ordine del giorno G/1812/13/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

L'ordine del giorno G/1812/14/1 viene accolto come raccomandazione.

Con l'avviso contrario della rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione e respinto l'ordine del giorno G/1812/15/1.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/1812/16/1 e G/1812/17/1, purché riformulati in altrettanti testi 2 di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, riformula gli ordini del giorno G/1812/16/1 e G/1812/17/1 in altrettanti 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti.

Il sottosegretario Lucia ALBANO condiziona poi il parere favorevole sull'ordine del giorno G/1812/18/1 alla riformulazione in un testo 2, nel quale siano espunte le premesse dalla seconda alla quinta, vengano premesse agli impegni le parole « a valutare l'opportunità » e venga espunto il terzo impegno.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) non accede alla richiesta di riformulazione e insiste per la votazione.

Posto ai voti, è quindi respinto l'ordine del giorno G/1812/18/1.

Successivamente, con l'avviso contrario della rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione e respinto l'ordine del giorno G/1812/19/1.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1812/20/1, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, sottoscrive e riformula l'ordine del giorno G/1812/20/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Successivamente, con l'avviso contrario della rappresentante del Governo, è posto in votazione e respinto l'ordine del giorno G/1812/21/1.

Gli ordini del giorno G/1812/22/1 (testo 2) e G/1812/23/1 sono accolti dal Governo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1812/24/1, a prima firma del senatore De Cristofaro, che, con il parere contrario del Governo, viene posto ai voti e respinto.

Successivamente, previo parere contrario della rappresentante del Governo, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli ordini del giorno G/1812/25/1 e G/1812/26/1.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/1812/27/1 e G/1812/29/1, purché riformulati in altrettanti testi 2 di cui dà lettura.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, riformula gli ordini del giorno G/1812/27/1 e G/1812/29/1 in altrettanti 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti.

Gli ordini del giorno G/1812/28/1 e G/1812/30/1 vengono poi accolti come raccomandazione.

Con l'avviso contrario della rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione e respinto l'ordine del giorno G/1812/31/1.

Si è quindi concluso l'esame degli ordini del giorno.

In considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati e della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea nella giornata odierna, il PRESIDENTE ravvisa l'assenza delle condizioni per poter concludere l'esame in Commissione con il conferimento del mandato al relatore.

Fa quindi presente che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

(al testo del decreto-legge)

G/1812/1/1

LISEI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

premesso che:

Il comma 12-*quinquies* dell'articolo 4 del presente provvedimento, ha prorogato il termine per l'adozione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con altre amministrazioni competenti, con il quale dovranno essere assegnate a favore dei beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con specifici atti di indirizzo delle Camere, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 772 della legge 30 dicembre 2025 n. 199;

gli Ordini del Giorno del Senato G/1689/137/5, G/1689/138/5, G/1689/139/5 e G/1689/140/5, accolti dal Governo nell'ambito dei lavori di approvazione del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (Atto Senato 1689), hanno identificato, ai fini del riparto del fondo di cui al citato comma 772, beneficiari, finalità e importi per gli anni 2026 e 2027. L'Ordine del Giorno del Senato G/1718/2/8 accolto dal Governo, nell'ambito dei lavori di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Atto Senato 1718), ha integrato i sopracitati atti di indirizzo;

il relativo decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 è in fase di acquisizione dei concerti da parte dei Ministri competenti e, quindi, è già in una fase avanzata non potendo, pertanto, essere integrato con altre finalità;

nell'ambito dei predetti Ordini del Giorno non si è tenuto conto delle prioritarie esigenze di finanziamento per gli importi a fianco di ciascuno indicati, dei seguenti beneficiari e finalità che, pertanto, dovranno essere destinatari, con un nuovo decreto ministeriale adottato ai sensi del

comma 773 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, di apposito finanziamento a valere sul citato fondo di cui al comma 772 della predetta legge n. 199 del 2025 e sulla base del presente atto di indirizzo:

a) provincia di Forlì Cesena per la riqualificazione dell'invaso del lago di Quarto per l'importo di euro 960.000 per l'anno 2026;

b) comune di Saludecio (RN) per la rigenerazione Urbana del centro storico (progetto di recupero) per l'importo di euro 319.000 per l'anno 2026;

c) comune di Gaggio Montano (BO) per il Completamento della Sala Civica del Capoluogo per l'importo di euro 319.000 per l'anno 2026;

d) comune di Pianoro (BO) per la revisione e messa in sicurezza tratto della S.S. 65 « della Futa » nel Comune di Pianoro (Bologna) – Stralcio 1 per l'importo di euro 319.000 per l'anno 2026;

e) comune di Molinella (BO) per Interventi di Manutenzione straordinaria stradale per l'importo di euro 319.000 per l'anno 2026;

f) comune di Galliera (BO) – per gli interventi nel sito inquinato « ex Siapa », di proprietà comunale, oggetto di riconversione post-industriale a scopo produttivo, sociale e di comunità (progettazione esecutiva) per l'importo di euro 164.000 per l'anno 2026;

g) l'importo di euro 50.000 per l'anno 2026 a favore dell'Associazione Cuori Blu, CF: 96038950018, con sede in Piazza San Francesco, 4, 10059, Susa (TO), per il Funzionamento e svolgimento delle sue attività;

h) l'importo di euro 50.000 per l'anno 2026 a favore dell'Associazione Maria Madre della Provvidenza ODV, Codice Fiscale: 97571490016, con sede in Corso Unione Sovietica 115/C – 10134 Torino, per il Funzionamento e svolgimento delle sue attività;

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, attraverso l'adozione di uno o più decreti ivi previsti, ad applicare quanto espressamente indicato nelle premesse, destinando, pertanto, le risorse sopra richiamate, per l'importo e le annualità specificati, a favore dei soggetti e per le finalità sopra individuati.

G/1812/2/1 (testo 2)

LISEI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'articolo 4 prevede proroghe di termini anche in materia di PNRR;

il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio europeo prevedono che tutti i traguardi e gli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti debbano essere completati entro il 31 agosto 2026;

le scadenze rigorose del dispositivo per il PNRR riflettono la sua natura temporanea e il suo scopo di sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19, che è alla base del criterio di ripartizione;

tali scadenze hanno fornito un forte incentivo ad attuare tempestivamente le riforme e gli investimenti nei PNRR, in linea con l'obiettivo del dispositivo di promuovere una rapida ripresa economica e sociale;

come riportato nella comunicazione « NextGenerationEU – The road to 2026 » dello scorso 4 giugno 2025, in quanto strumento concepito specificamente per far fronte alle conseguenze e agli effetti negativi della crisi COVID-19 nell'Unione, sostenuto dai mezzi supplementari straordinari e temporanei di cui alla decisione relativa alle risorse proprie, il dispositivo per la ripresa e la resilienza deve rispettare per definizione termini molto rigorosi che sono stabiliti nel regolamento EURI, nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e nella decisione relativa alle risorse proprie e che sono inderogabili;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 prevede che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi finali degli interventi del PNRR l'amministrazione titolare dell'intervento deve restituire, su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR, gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori;

la priorità assoluta per le Regioni e gli enti locali è rispettare il termine ultimo per completare, rendicontare e chiudere i progetti,

impegna il Governo

a rispettare gli impegni presi a livello europeo e a dare seguito alla legislazione nazionale vigente.

G/1812/2/1

LISEI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'articolo 4 prevede proroghe di termini anche in materia di PNRR;

il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio europeo prevedono che tutti i traguardi e gli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti debbano essere completati entro il 31 agosto 2026;

le scadenze rigorose del dispositivo per il PNRR riflettono la sua natura temporanea e il suo scopo di sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19, che è alla base del criterio di ripartizione;

tali scadenze hanno fornito un forte incentivo ad attuare tempestivamente le riforme e gli investimenti nei PNRR, in linea con l'obiettivo del dispositivo di promuovere una rapida ripresa economica e sociale;

come riportato nella comunicazione « NextGenerationEU – The road to 2026 » dello scorso 4 giugno 2025, in quanto strumento concepito specificamente per far fronte alle conseguenze e agli effetti negativi della crisi COVID-19 nell'Unione, sostenuto dai mezzi supplementari straordinari e temporanei di cui alla decisione relativa alle risorse proprie, il dispositivo per la ripresa e la resilienza deve rispettare per definizione termini molto rigorosi che sono stabiliti nel regolamento EURI, nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e nella decisione relativa alle risorse proprie e che sono inderogabili;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 prevede che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi finali degli interventi del PNRR l'amministrazione titolare dell'intervento deve restituire, su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR, gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori;

la priorità assoluta per le Regioni e gli enti locali è rispettare il termine ultimo per completare, rendicontare e chiudere i progetti;

impegna il Governo

a rispettare gli impegni presi a livello europeo e a dare seguito alla legislazione nazionale vigente, fatta salva la valutazione di eventuali casi di forza maggiore.

G/1812/3/1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Il Senato,

premessso che:

con il comma 720 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 è stato prevista, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

in sede di discussione del provvedimento in esame è stato fatto presente che il sistema dei compensi ai CAF si fonda su una programmazione annuale delle attività, con tariffe definite *ex ante* e risorse stanziare in relazione all'anno di svolgimento delle prestazioni. Le attività sulle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2025 risultano pertanto già pianificate sulla base di risorse deliberate dalla precedente legge di bilancio;

l'applicazione del taglio a tali prestazioni determinerebbe un effetto retroattivo di fatto, incidendo sul principio di affidamento e sulla programmazione economico-organizzativa dei soggetti erogatori del servizio;

ciò risulta particolarmente rilevante in un contesto nel quale, pur a fronte della crescente diffusione della dichiarazione precompilata, un'ampia quota delle dichiarazioni continua a essere gestita con l'assistenza dei CAF, con un livello di complessità operativa crescente;

è opportuno evitare che una riduzione deliberata nell'ambito della manovra finanziaria per il 2026 produca effetti su prestazioni riferite all'anno 2025,

impegna il Governo

a valutare, secondo modalità che non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'introduzione di disposizioni che riducano gli effetti della riduzione delle risorse destinate ai compensi dei centri di assistenza fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2026, chiarendo che tale riduzione trovi applicazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni riferite all'anno fiscale 2026.

G/1812/4/1 (testo 2)

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI

Il Senato,

premessso che:

con la legge di bilancio 2026 è stata recepita la rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre

2025, demandando alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

nell'ambito delle misure previste per l'edilizia scolastica, così come anche riportato da organi di stampa, emergono numerosi casi di cantieri fermi, con scuole demolite e lavori non completati a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici che stanno mettendo a rischio i fondi europei, con un danno diretto alla sicurezza e al futuro educativo di migliaia di studenti;

riguardo a questi casi gravissimi, rispondendo a un'interpellanza (n. 2-00730) nella seduta del 12 dicembre 2025, il Governo ha dichiarato che gli stessi « sono stati oggetto di analisi nell'ambito delle interlocuzioni con la Commissione europea, dalle quali è emersa, da un lato, la loro incidenza sul raggiungimento finale del *target* del PNRR e, dall'altro, la possibilità di individuare per essi soluzioni alternative, una volta che sia stato raggiunto e verificato il *target* generale previsto per la misura entro la data del 30 giugno 2026. »;

il PNRR dovrebbe costituire un'opportunità storica per rinnovare l'edilizia scolastica e, pertanto, occorre adottare ogni misura necessaria e urgente per sostenere gli enti locali che, per inadempimenti delle imprese esecutrici dei lavori, versano in situazioni di mancato completamento degli interventi, individuando, ove si rendesse necessario, anche soluzioni idonee a consentire una maggiore flessibilità in relazione ai procedimenti di conclusione dei lavori, e in ogni caso assicurando le risorse necessarie al completamento delle misure;

il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, incontrando il sindaco di Città di Castello, per fare il punto sulla situazione della scuola « Dante Alighieri », che versa in una situazione di grave criticità per il mancato completamento degli interventi di ricostruzione, ha annunciato di avere « individuato le risorse necessarie, al di fuori dei fondi PNRR, per ricostruire la scuola, attualmente demolita, nonché per altri tre istituti che versano in condizioni analoghe »;

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di proroga di termini funzionali al raggiungimento dei *target* e degli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo

a valutare tutte le azioni necessarie per gli enti locali che ad oggi versano nelle analoghe situazioni di demolizione e ricostruzione, con la demolizione già effettuata e con risoluzione contrattuale già perfezionata della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1, adottando le misure di supporto di competenza a favore degli enti locali coinvolti.

G/1812/4/1

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

con la legge di bilancio 2026 è stata recepita la rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, demandando alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

nell'ambito delle misure previste per l'edilizia scolastica, così come anche riportato da organi di stampa, emergono numerosi casi di cantieri fermi, con scuole demolite e lavori non completati a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici che stanno mettendo a rischio i fondi europei, con un danno diretto alla sicurezza e al futuro educativo di migliaia di studenti;

riguardo a questi casi gravissimi, rispondendo a un'interpellanza (n. 2-00730) nella seduta del 12 dicembre 2025, il Governo ha dichiarato che gli stessi « sono stati oggetto di analisi nell'ambito delle interlocuzioni con la Commissione europea, dalle quali è emersa, da un lato, la loro incidenza sul raggiungimento finale del *target* del PNRR e, dall'altro, la possibilità di individuare per essi soluzioni alternative, una volta che sia stato raggiunto e verificato il *target* generale previsto per la misura entro la data del 30 giugno 2026. »;

il PNRR dovrebbe costituire un'opportunità storica per rinnovare l'edilizia scolastica e, pertanto, occorre adottare ogni misura necessaria e urgente per sostenere gli enti locali che, per inadempimenti delle imprese esecutrici dei lavori, versano in situazioni di mancato completamento degli interventi, individuando, ove si rendesse necessario, anche soluzioni idonee a consentire una maggiore flessibilità in relazione ai procedimenti di conclusione dei lavori, e in ogni caso assicurando le risorse necessarie al completamento delle misure;

il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, incontrando il sindaco di Città di Castello, per fare il punto sulla situazione della scuola « Dante Alighieri », che versa in una situazione di grave criticità per il mancato completamento degli interventi di ricostruzione, ha annunciato di avere « individuato le risorse necessarie, al di fuori dei fondi PNRR, per ricostruire la scuola, attualmente demolita, nonché per altri tre istituti che versano in condizioni analoghe »;

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di proroga di termini funzionali al raggiungimento dei *target* e degli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo:

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

individuare le risorse necessarie, anche mediante fonti di finanziamento alternative a quelle offerte dal PNRR da destinare all'edilizia scolastica;

adottare misure di supporto a favore degli enti locali coinvolti, al fine di assicurare il tempestivo completamento degli interventi già avviati, definendo altresì azioni puntuali e un cronoprogramma certo per garantire alle studentesse e agli studenti il pieno esercizio dei loro diritti.

G/1812/5/1

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene anche in materia di obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali per le imprese, prevedendo un differimento limitato al 31 marzo 2026 per alcune categorie di micro e piccole imprese, mentre per altre attività produttive restano fermi i termini ordinari;

come è stato evidenziato tale norma non incide sul rischio sistemico e si limita a scaricare ulteriori costi su micro e piccole imprese già fortemente gravate da oneri fiscali e contributivi, rinviando il problema senza affrontarlo strutturalmente;

nel confronto con le associazioni di categoria è infatti emersa una forte preoccupazione per un obbligo percepito come economicamente oneroso e scarsamente efficace, tanto più in un contesto in cui taluni eventi naturali particolarmente frequenti, come mareggiate o bombe d'acqua, non risultano adeguatamente ricompresi nelle coperture previste, generando dubbi sull'effettiva utilità della misura;

eventi meteorologici estremi hanno recentemente colpito in modo drammatico il Sud Italia, come anche recentemente nel caso del ciclone Harry che tra gennaio e febbraio 2026 ha investito Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando venti fortissimi, piogge intense, mareggiate, allagamenti, distruzione di infrastrutture, danni economici stimati nell'ordine di oltre 2 miliardi, e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le tre regioni interessate; evidenziando l'insufficienza di strumenti pubblici strutturati per la gestione del rischio idrogeologico e climatico;

attualmente il 94,5 per cento dei comuni italiani (7.463) è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera e nel paese sono attive oltre 636.000 frane, circa i due terzi di quelle censite in tutta Europa;

l'imposizione di polizze assicurative stride soprattutto con le politiche del governo in materia:

1) che ha tagliato circa 6,5 miliardi di euro di tagli alla manutenzione del territorio per il periodo 2025-2034;

2) che ritarda nell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNCC) i cui interventi sono rimasti « sulla carta » in assenza di un adeguato stanziamento di risorse nella legge di bilancio e di misure di attuazione incisive, come più volte sottolineato da organismi ambientalisti nazionali;

3) che non ha ancora ristorato i danni subito da privati e imprese causati da recenti eventi alluvionali;

in tale contesto è comprensibile che le imprese non intendano assumersi in via esclusiva un onere economico significativo per una misura percepita come inefficace, soprattutto senza misure pubbliche concrete di prevenzione, adattamento e sostegno;

la prevenzione del dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio, nonché la piena attuazione del PNCC costituiscono infatti responsabilità primaria dello Stato e non possono essere surrettiziamente trasferite sulle aziende;

va poi sottolineato, come la di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali finisce per assumere i caratteri di una ulteriore tassa occulta: su tali polizze viene infatti applicata l'imposta del 21,25 per cento. Si tratta di un ulteriore onere economico a carico delle imprese, che grava soprattutto sulle micro e piccole realtà produttive, senza garantire tutele concrete, né introdurre una strategia pubblica efficace di prevenzione e gestione dei rischi, né interventi strutturali per ridurre il rischio sistemico,

impegna il Governo:

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

estendere almeno al 31 dicembre 2026 il termine per l'adempimento dell'obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali per tutte le imprese, al fine di evitare disparità e aggravamenti immediati di costi, promuovendo, contestualmente, un percorso normativo volto alla revisione organica della disciplina vigente, fino alla sua eventuale abrogazione, qualora non emergano elementi idonei a dimostrarne l'efficacia e la sostenibilità;

garantire, in ogni caso, che ogni intervento in materia di copertura dei rischi catastrofali sia accompagnato da un'analisi d'impatto traspa-

rente e da un confronto strutturato con le categorie economiche e i territori interessati;

incrementare in modo significativo gli stanziamenti destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio, promuovendo altresì misure di semplificazione normativa e amministrativa volte a razionalizzare e rendere più coerenti le diverse linee di finanziamento oggi esistenti, ad accelerare le fasi di programmazione e realizzazione degli interventi e a garantire un coordinamento unitario delle politiche di mitigazione del rischio idrogeologico, in un'ottica di gestione organica e integrata del territorio a livello nazionale;

procedere con l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici prevedendo lo stanziamento di risorse adeguate, anche al fine di riaffermare la responsabilità pubblica primaria nella tutela dei cittadini, dei territori e del tessuto produttivo;

accelerare l'erogazione dei ristori alle imprese colpite da precedenti calamità, garantendo tempi certi e procedure semplificate.

G/1812/6/1 (testo 2)

MIRABELLI, IRTO, GIORGIS, BASSO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che il gruppo del Partito democratico ha presentato due emendamenti volti a rifinanziare e prorogare al 2028 il Fondo per il sostegno all'affitto con 200 milioni di euro annui e il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli per il triennio 2026-2028;

impegna il Governo:

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, adottando idonee iniziative normative volte a prorogare e rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al fine di garantire un rapido e concreto sostegno ai soggetti più fragili;

ad adottare le opportune iniziative normative volte a stanziare ulteriori risorse per il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli.

G/1812/6/1

MIRABELLI, IRTO, GIORGIS, BASSO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premessso che:

il Governo, ormai da anni, continua a riferire al Parlamento di essere in procinto di completare il lavoro di predisposizione del Piano Casa Italia, definito quale strumento strategico per il rilancio delle politiche abitative;

tuttavia, allo stato, il Piano Casa Italia non risulta ancora neanche formalmente adottato, permanendo in una fase programmatica assolutamente priva di effetti concreti sui territori;

ciò avviene nonostante il crescente aggravarsi del fabbisogno abitativo, che coinvolge un numero sempre più ampio di famiglie, giovani, studenti, lavoratori e nuclei monoreddito, che hanno serie difficoltà di accesso a soluzioni abitative a canoni sostenibili;

le misure prese dal Governo con la scorsa legge di bilancio non hanno affrontato in modo adeguato e strutturale l'emergenza abitativa, non avendo previsto il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e lasciando al Fondo per la morosità incolpevole una dotazione largamente insufficiente rispetto alla platea dei potenziali beneficiari;

per questi motivi, il gruppo del Partito democratico ha presentato due emendamenti volti a rifinanziare e prorogare al 2028 il Fondo per il sostegno all'affitto con 200 milioni di euro annui e il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli per il triennio 2026-2028;

impegna il Governo:

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, adottando idonee iniziative normative volte a prorogare e rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al fine di garantire un rapido e concreto sostegno ai soggetti più fragili;

ad adottare le opportune iniziative normative volte a stanziare ulteriori risorse per il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli.

G/1812/7/1 (testo 2)

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 1, comma 19-bis, del provvedimento in esame cancella la misura del credito di imposta a fronte di un aumento oggettivo

del costo della carta sul mercato, e riduce contestualmente la dotazione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione;

la riduzione del fondo indebolisce l'efficacia delle politiche di sostegno all'editoria, penalizzando le imprese più piccole e i progetti culturali innovativi, con effetti negativi sul pluralismo e sulla qualità dell'informazione;

il credito d'imposta per l'acquisto della carta e il Fondo unico rappresentano leve essenziali per garantire equità, competitività e innovazione nel settore editoriale nazionale;

suddetta misura introdotta nel 2020 ha consentito alle aziende editoriali di affrontare le conseguenze economiche del Covid sul settore e la sua proroga è stata richiesta fortemente dal settore,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative normative necessarie volte a prorogare fino al 2028 la misura del credito di imposta per l'acquisto della carta in favore delle imprese editrici senza decurtazioni a danno del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione, assicurando alle imprese editoriali la piena disponibilità finanziaria del suddetto fondo a tutela del principio costituzionale della libertà di stampa e dell'informazione professionale nel nostro Paese.

G/1812/7/1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 19-*bis*, del provvedimento in esame cancella la misura del credito di imposta a fronte di un aumento oggettivo del costo della carta sul mercato, e riduce contestualmente la dotazione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione;

la riduzione del fondo indebolisce l'efficacia delle politiche di sostegno all'editoria, penalizzando le imprese più piccole e i progetti culturali innovativi, con effetti negativi sul pluralismo e sulla qualità dell'informazione;

il credito d'imposta per l'acquisto della carta e il Fondo unico rappresentano leve essenziali per garantire equità, competitività e innovazione nel settore editoriale nazionale;

suddetta misura introdotta nel 2020 ha consentito alle aziende editoriali di affrontare le conseguenze economiche del Covid sul settore e la sua proroga è stata richiesta fortemente dal settore,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative necessarie volte a prorogare fino al 2028 la misura del credito di imposta per l'acquisto della carta in favore delle imprese editrici senza decurtazioni a danno del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione, assicurando alle imprese editoriali la piena disponibilità finanziaria del suddetto fondo a tutela del principio costituzionale della libertà di stampa e della qualità della informazione nel nostro Paese

G/1812/8/1 (testo 2)

MANCA, BASSO, FINA, IRTO, GIORGIS

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13 ai commi da 3 a 5 misure prevede misure per gli interventi di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto prevedendo la proroga di un anno della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari e le conseguenti disposizioni di copertura finanziaria degli oneri nonché il termine per la presentazione del cronoprogramma aggiornato;

come è noto il processo di industrializzazione degli anni 60 sul territorio nazionale ha determinato situazioni di criticità ambientale in diverse aree;

la campagna nazionale «Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato», promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, Legambiente e Libera si pone come obiettivo quello di riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia;

in Basilicata sono presenti i siti di interesse nazionale di Tito e della Valbasento;

attraverso l'Accordo per la coesione siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sono stati annunciati interventi per circa 40 milioni di euro per i richiamati SIN della Basilicata;

le suddette risorse sarebbero rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027;

l'intervento più rilevante riguarderebbe la bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area ex Materit a Ferrandina a cui sarebbero destinati circa 17 milioni di euro,

impegna il Governo

a porre in essere le necessarie attività al fine di realizzare gli interventi di bonifica richiamati nelle premesse, valutando altresì la necessità di prevedere la nomina di un Commissario per la bonifica di specifiche aree dei SIN in argomento.

G/1812/8/1

MANCA, BASSO, FINA, IRTO, GIORGIS

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13 ai commi da 3 a 5 misure prevede misure per gli interventi di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto prevedendo la proroga di un anno della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari e le conseguenti disposizioni di copertura finanziaria degli oneri nonché il termine per la presentazione del cronoprogramma aggiornato;

come è noto il processo di industrializzazione degli anni 60 sul territorio nazionale ha determinato situazioni di criticità ambientale in diverse aree;

la campagna nazionale «Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato», promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, Legambiente e Libera si pone come obiettivo quello di riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia;

in Basilicata sono presenti i siti di interesse nazionale di Tito e della Valbasento;

attraverso l'Accordo per la coesione siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sono stati annunciati interventi per circa 40 milioni di euro per i richiamati SIN della Basilicata;

le suddette risorse sarebbero rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027;

l'intervento più rilevante riguarderebbe la bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area ex Materit a Ferrandina a cui sarebbero destinati circa 17 milioni di euro,

impegna il Governo

in linea con le misure in materia di gestione commissariale recate dal provvedimento in esame e richiamate in premessa, a prevedere in uno dei

prossimi provvedimenti l'istituzione di una competente figura commissariale al fine di velocizzare gli interventi di bonifica e messa in sicurezza concernenti i siti SIN della Basilicata.

G/1812/9/1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti volte a prorogare termini e misure in ambiti economici e sociali, anche al fine di assicurare continuità amministrativa e tutela dei livelli occupazionali nei settori maggiormente colpiti dalla congiuntura economica;

la normativa vigente ha introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali e calamità naturali, quale misura volta a rafforzare la resilienza del tessuto produttivo nazionale;

il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riservato a contribuenti di ridotte dimensioni economiche, con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui e limitati costi per lavoro dipendente o collaborazioni;

le imprese individuali che operano in regime forfetario e che non dispongono di immobili o terreni destinati all'attività produttiva, così come le imprese che utilizzano esclusivamente impianti e attrezzature di modico valore, individuabili in beni con valore residuo inferiore a 20.000 euro, presentano una struttura patrimoniale estremamente semplificata e un'esposizione economica limitata;

secondo studi di settore, le imprese con immobilizzazioni materiali mediamente pari a 20.000 euro sono circa 400.000, cui si aggiungono circa 1,2 milioni di contribuenti che attualmente applicano il regime forfetario;

per tali categorie, le attrezzature sono spesso costituite da una pluralità di beni eterogenei di valore unitario modesto, per i quali risulta complesso determinare con precisione il valore assicurabile e il costo di rimpiazzo in caso di danno;

risulta in fase di predisposizione lo schema di contratto tipo e il portale informativo a cura dell'IVASS, finalizzati a garantire trasparenza e comparabilità delle offerte assicurative;

l'imposizione immediata dell'obbligo assicurativo per le micro-imprese sopra richiamate rischia di tradursi in un onere sproporzionato rispetto alla dimensione economica e al valore dei beni da tutelare;

una proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per tali categorie consentirebbe di attendere la piena operatività degli strumenti di trasparenza e standardizzazione contrattuale, nonché di valutare eventuali correttivi normativi ispirati al principio di proporzionalità;

la tutela del sistema produttivo rispetto ai rischi catastrofali deve coniugarsi con l'esigenza di non comprimere la sostenibilità economica delle micro-attività, che costituiscono una componente essenziale del tessuto imprenditoriale italiano,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, valutando l'adozione di iniziative normative volte a:

differire al 31 dicembre 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali per le imprese individuali in regime forfetario prive di immobili o terreni destinati all'attività produttiva e per le imprese che utilizzano esclusivamente beni strumentali di valore residuo inferiore a 20.000 euro, promuovendo, contestualmente, un percorso normativo volto alla revisione organica della disciplina vigente, fino alla sua eventuale abrogazione, qualora non emergano elementi idonei a dimostrarne l'efficacia e la sostenibilità;

prevedere, in sede di attuazione della disciplina, criteri di proporzionalità e gradualità dell'obbligo assicurativo, tenendo conto della dimensione economica dell'impresa e del valore effettivo dei beni da assicurare;

assicurare la tempestiva definizione dello schema di contratto tipo e la piena operatività del portale di comparazione delle offerte assicurative, al fine di garantire trasparenza, concorrenza e adeguata informazione per le imprese interessate.

a garantire, in ogni caso, che ogni intervento in materia di copertura dei rischi catastrofali sia accompagnato da un'analisi d'impatto trasparente e da un confronto strutturato con le categorie economiche e i territori interessati.

G/1812/10/1

MANCA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'articolo 4 prevede proroghe di ter-

mini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

nel 2026 è prevista la conclusione degli interventi finanziati dal PNRR. Come chiarito dalla Commissione europea, nella comunicazione « NextGenerationEU – The road to 2026 » adottata il 4 giugno 2025, entro il 31 agosto 2026 dovranno essere completati tutti gli obiettivi, in termini di conseguimento dei risultati (performance), mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data (tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire);

in vista della scadenza, il Governo ha modificato nuovamente il PNRR alla fine dello scorso anno, apportando rimodulazioni e sostituzioni di numerosi interventi e facendo ricorso ad altre risorse non legate al PNRR e a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati (*facility*);

tale revisione del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione di esecuzione del 27 novembre 2025, è stata recepita dalla legge di bilancio 2026 che all'articolo 1, comma 741, demanda alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

molti enti locali, in qualità di soggetti attuatori, stanno affrontando gravi ritardi nella realizzazione delle opere, anche con cantieri fermi, a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici;

il PNRR rappresenta un'occasione imperdibile che ha consentito di avviare un gran numero di interventi sui territori, dalle infrastrutture ai servizi ai cittadini, attesi da decenni, offrendo anche un volano per l'economia e l'occupazione;

è necessario adottare ogni misura necessaria e urgente per sostenere gli enti locali nelle fasi conclusive del PNRR, anche attraverso una maggiore flessibilità in relazione ai procedimenti di conclusione dei lavori, fermo restando il raggiungimento del target finale del PNRR nei termini previsti, e in ogni caso assicurando le risorse necessarie al completamento degli interventi,

impegna il Governo

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, attraverso il primo veicolo normativo utile, atte a garantire, ferma restando la cornice temporale del PNRR per il completamento dei traguardi e degli obiettivi e per la presentazione delle richieste di pagamento, maggiore flessibilità dei termini previsti dalla normativa vigente, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per la conclusione dei lavori relativi agli

interventi del PNRR, assicurando, altresì, il sostegno finanziario necessario al rapido completamento di tutti gli interventi già avviati.

G/1812/11/1

MANCA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'articolo 4 prevede proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

nel 2026 è prevista la conclusione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Come chiarito dalla Commissione europea, nella comunicazione «NextGenerationEU – The road to 2026» adottata il 4 giugno 2025, entro il 31 agosto 2026 dovranno essere completati tutti gli obiettivi, in termini di conseguimento dei risultati (performance), mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data (tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire);

in vista della scadenza, il Governo ha modificato nuovamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla fine dello scorso anno, apportando rimodulazioni e sostituzioni di numerosi interventi e facendo ricorso ad altre risorse non legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati (*facility*);

tale revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione di esecuzione del 27 novembre 2025, è stata recepita dalla legge di bilancio 2026 che all'articolo 1, comma 741, demanda alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 2 ha previsto che in caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (*target*) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), accertato dalla Commissione europea, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento

dei predetti obiettivi finali. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento o al soggetto attuatore;

molti enti locali, in qualità di soggetti attuatori, si trovano nell'impossibilità di portare a compimento nei termini previsti i singoli progetti, a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici;

ciò, tuttavia, non incide necessariamente sul raggiungimento del *target* finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato dalla revisione approvata il 27 novembre 2025, in particolare laddove siano previste soglie quantitative minime – a esempio di strutture da realizzare o servizi da offrire su scala nazionale – e conseguentemente senza inficiare la richiesta e il successivo pagamento delle risorse previste da parte della Commissione all'Italia;

i soggetti attuatori ritardatari, che hanno comunque avviato e portato avanti le opere e sostenuto importanti investimenti, rischiano il venir meno delle fondamentali risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per completare i progetti, e di conseguenza gravi squilibri finanziari e difficoltà nella programmazione e realizzazione degli investimenti,

impegna il Governo

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, con il primo veicolo normativo utile, volte ad assicurare continuità agli interventi avviati dagli enti locali, salvaguardando altresì la sostenibilità dei bilanci, e a sostenere lo sviluppo dei territori, prevedendo che tutti i progetti e le opere che hanno raggiunto, alla data di scadenza finale fissata a livello europeo, la percentuale minima di attuazione del 30 per cento, continuino a essere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che non sono pertanto riassorbite nel bilancio statale.

G/1812/12/1 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti volte a prorogare termini e misure in ambiti economici e sociali, anche al fine di

assicurare continuità amministrativa e tutela dei livelli occupazionali nei settori maggiormente colpiti dalla congiuntura economica;

il settore moda, tessile e abbigliamento rappresenta una componente strategica del sistema produttivo nazionale e del *made in Italy*, con particolare rilievo per i distretti industriali, tra cui quello toscano;

i dati ISTAT, INPS e le analisi nazionali e territoriali evidenziano da circa tre anni una crisi strutturale del settore: indebolimento delle esportazioni, contrazione dei volumi produttivi, ricorso crescente agli ammortizzatori sociali, con effetti significativi sull'occupazione;

la crisi non riguarda solo i grandi marchi, ma principalmente prodotti progettati e commissionati dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono successivamente realizzate da piccole e micro-imprese, da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);

la cassa integrazione straordinaria per il settore moda disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2024, numero 160 è scaduta a fine gennaio 2025 e prevedeva tre settimane di ammortizzatori sociali. Successivamente il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha esteso i benefici per un periodo massimo di 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025;

secondo le elaborazioni IRPET, nel 2025 la cassa integrazione in deroga ha coinvolto mediamente oltre 8.500 lavoratori al mese soltanto nel comparto moda della Toscana, di cui circa 6.400 nella filiera della pelletteria e del lusso;

nelle ultime settimane le principali organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali hanno pubblicamente sollecitato un intervento straordinario del governo, evidenziando il rischio concreto di ulteriori chiusure aziendali nei distretti della pelletteria e del tessile-abbigliamento;

nel corso del confronto parlamentare sul decreto in esame, i gruppi di maggioranza e di opposizione hanno richiamato la necessità di misure strutturali per il comparto moda;

anche esponenti dell'attuale Governo, intervenendo in Parlamento su tale tematica, hanno riconosciuto la necessità di sostenere tutta la filiera;

in assenza di un intervento tempestivo, il rischio è quello di una perdita irreversibile di competenze, professionalità e capacità produttiva, in particolar modo delle piccole e piccolissime imprese artigiane conto-terziste, che costituiscono un patrimonio distintivo del *Made in Italy*, con conseguenze rilevanti anche sul piano sociale e territoriale;

appare pertanto necessaria una proroga urgente e rapida della cassa integrazione al fine di evitare il fallimento di ulteriori numerosissime realtà produttive capaci di attirare la presenza sul territorio di griffe

internazionali e la conseguente dispersione di competenze in un settore strategico del nostro Paese,

impegna il Governo

a completare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

estendere la durata la cassa integrazione straordinaria per il settore moda anche per l'anno 2026;

ampliare la platea dei codici Ateco beneficiari degli ammortizzatori sociali, includendo ulteriori segmenti della filiera moda colpiti dalle medesime criticità;

in tale quadro, a promuovere altresì, in accordo con le parti sindacali e imprenditoriali e la regione Toscana, la definizione di un piano di rilancio della filiera.

G/1812/12/1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti volte a prorogare termini e misure in ambiti economici e sociali, anche al fine di assicurare continuità amministrativa e tutela dei livelli occupazionali nei settori maggiormente colpiti dalla congiuntura economica;

il settore moda, tessile e abbigliamento rappresenta una componente strategica del sistema produttivo nazionale e del *made in Italy*, con particolare rilievo per i distretti industriali, tra cui quello toscano;

i dati ISTAT, INPS e le analisi nazionali e territoriali evidenziano da circa tre anni una crisi strutturale del settore: indebolimento delle esportazioni, contrazione dei volumi produttivi, ricorso crescente agli ammortizzatori sociali, con effetti significativi sull'occupazione;

la crisi non riguarda solo i grandi marchi, ma principalmente prodotti progettati e commissionati dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono successivamente realizzate da piccole e micro-imprese, da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);

la cassa integrazione straordinaria per il settore moda disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2024, numero 160 è scaduta a fine gennaio 2025 e prevedeva tre settimane di ammortizzatori sociali. Successivamente il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha esteso i benefici per

un periodo massimo di 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025;

va rimarcato comunque che l'attivazione della cassa integrazione straordinaria – peraltro tardiva, breve e non comprensiva di tutta la filiera – è stata poi inizialmente penalizzata dalle enormi difficoltà economiche da parte delle piccole imprese che avrebbero dovuto anticipare l'intera integrazione salariale per poi avere un rimborso dall'Inps, mediamente dopo circa 6 mesi;

secondo le elaborazioni IRPET, nel 2025 la cassa integrazione in deroga ha coinvolto mediamente oltre 8.500 lavoratori al mese soltanto nel comparto moda della Toscana, di cui circa 6.400 nella filiera della pelletteria e del lusso;

la regione Toscana è sempre stata in prima linea per sostenere il comparto stanziando oltre 100 milioni di euro. Si tratta di risorse ingenti che rischiano di essere vanificate senza interventi strutturali statali;

nelle ultime settimane le principali organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali hanno pubblicamente sollecitato un intervento straordinario del governo, evidenziando il rischio concreto di ulteriori chiusure aziendali nei distretti della pelletteria e del tessile-abbigliamento;

nel corso del confronto parlamentare sul decreto in esame, i gruppi di maggioranza e di opposizione hanno richiamato la necessità di misure strutturali per il comparto moda;

anche esponenti dell'attuale Governo, intervenendo in Parlamento su tale tematica, hanno riconosciuto la necessità di sostenere tutta la filiera;

in assenza di un intervento tempestivo, il rischio è quello di una perdita irreversibile di competenze, professionalità e capacità produttiva, in particolar modo delle piccole e piccolissime imprese artigiane contoterziste, che costituiscono un patrimonio distintivo del *made in Italy*, con conseguenze rilevanti anche sul piano sociale e territoriale;

appare pertanto necessaria una proroga urgente e rapida della cassa integrazione al fine di evitare il fallimento di ulteriori numerosissime realtà produttive capaci di attirare la presenza sul territorio di griffe internazionali e la conseguente dispersione di competenze in un settore strategico del nostro Paese,

impegna il Governo

a completare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

estendere la durata la cassa integrazione straordinaria per il settore moda anche per l'anno 2026;

ampliare la platea dei codici Ateco beneficiari degli ammortizzatori sociali, includendo ulteriori segmenti della filiera moda colpiti dalle medesime criticità;

in tale quadro, a promuovere altresì, in accordo con le parti sindacali e imprenditoriali e la regione Toscana, la definizione di un piano di rilancio della filiera.

G/1812/13/1 (testo 2)

BASSO, GIORGIS

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi e costituisce tradizionalmente lo strumento legislativo volto ad assicurare la continuità amministrativa e a prevenire effetti distorsivi derivanti da scadenze imminenti;

l'articolo 1 reca proroghe di interventi relativi a provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

nell'ambito delle disposizioni che incidono sugli enti territoriali e sulla programmazione delle risorse, assume particolare rilievo la disciplina relativa alla classificazione dei Comuni montani e all'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

con la legge 31 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani;

con la legge 12 settembre 2025, n. 131, è stato introdotto un nuovo assetto normativo che ha sostituito la disciplina previgente, ridefinendo i criteri di classificazione dei Comuni montani;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e del relativo elenco, sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo rinvia a un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, all'interno dell'elenco, dei comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno previste ai Capi III, IV e V della legge e la conseguente ripartizione delle risorse economiche stanziare,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ulteriori interventi normativi sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per le misure attuative.

G/1812/13/1

BASSO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi e costituisce tradizionalmente lo strumento legislativo volto ad assicurare la continuità amministrativa e a prevenire effetti distorsivi derivanti da scadenze imminenti;

l'articolo 1 reca proroghe di interventi relativi a provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

nell'ambito delle disposizioni che incidono sugli enti territoriali e sulla programmazione delle risorse, assume particolare rilievo la disciplina relativa alla classificazione dei Comuni montani e all'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

con la legge 31 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani;

con la legge 12 settembre 2025, n. 131, è stato introdotto un nuovo assetto normativo che ha sostituito la disciplina previgente, ridefinendo i criteri di classificazione dei Comuni montani;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e del relativo elenco, sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo rinvia a un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, all'interno dell'elenco, dei comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno previste ai Capi III, IV e V della legge e la conseguente ripartizione delle risorse economiche stanziate;

nella fase iniziale di applicazione della riforma, la proposta di classificazione elaborata dal governo aveva determinato l'esclusione di

centinaia di comuni storicamente riconosciuti come montani, riducendo drasticamente il numero dei beneficiari e mettendo a rischio finanziamenti essenziali per servizi, infrastrutture, presidio del territorio e contrasto allo spopolamento;

a seguito di una forte iniziativa parlamentare e del confronto con le regioni e gli enti locali, il Governo è stato costretto a una parziale revisione dei criteri, con una riduzione dell'elenco dei comuni esclusi che sono passati dai 2844 della proposta iniziale ai 3715 attuali;

tale risultato, pur rappresentando un passo avanti rispetto all'impostazione originaria, non risolve le criticità di fondo, poiché i criteri adottati continuano a essere giudicati inadeguati e non pienamente rappresentativi delle reali condizioni socio-economiche, infrastrutturali e demografiche delle aree montane;

permane inoltre una forte incertezza circa gli effetti concreti della riforma, dal momento che la reale distribuzione delle risorse e l'accesso alle misure di sostegno dipenderanno dall'adozione del secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, a oggi non ancora emanato;

il rischio concreto è che, in assenza di un adeguato intervento statale, l'onere del sostegno alle comunità montane venga scaricato sulle regioni, accentuando disuguaglianze territoriali e compromettendo la tenuta sociale ed economica di territori già fragili;

anche i comuni di Ranzo, Ponte d'Assio, Chiusavecchia, Tovo San Giacomo, Zuccarello, Cicagna, Avegno, Tribogna, Coreglia Ligure, Beverino, Borghetto Vara, Carrodano, Brugnato, Riccò del Golfo nella regione Liguria pur presentando caratteristiche geomorfologiche, sociali ed economiche pienamente riconducibili alle aree montane, risultano attualmente penalizzati o esclusi dagli effetti della nuova classificazione, con conseguenze dirette sulla capacità di programmare interventi e garantire servizi essenziali alla popolazione, in particolar modo quelli scolastici e sociosanitari,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione degli interventi attuativi e, a tal fine, ricomprendere gli enti locali citati in premessa nell'elenco dei comuni montani.

G/1812/14/1

VALENTE, ROSSOMANDO, SENSI, BAZOLI, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Il Senato,

premessso che:

la condizione degli orfani di femminicidio rappresenta una delle conseguenze più drammatiche e meno visibili della violenza contro le donne, poiché coinvolge minori e giovani adulti che subiscono una duplice frattura: la perdita della madre e, frequentemente, la disgregazione dell'intero nucleo familiare;

l'uccisione di una madre rappresenta un dramma che colpisce profondamente figli e figlie: quando l'omicida è il padre, a seguito del suo arresto o del suicidio, i minori perdono simultaneamente entrambe le figure genitoriali di riferimento; il femminicidio ha un impatto psicologico devastante sui bambini e le bambine, con conseguenze su tutta la loro sfera di vita; alla perdita affettiva si sommano infatti difficoltà materiali, emotive, sociali e giudiziarie. La condizione drammatica che coinvolge gli orfani di femminicidio e, in diverso modo, le famiglie affidatarie, è spesso affidata a interventi frammentati e discontinui;

il Parlamento, con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante « Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici » ha compiuto un passo fondamentale introducendo un sistema organico di tutele innovative, il primo intervento strutturale nell'intero panorama europeo;

tuttavia, l'evoluzione del fenomeno, le criticità emerse nella fase applicativa e le indicazioni provenienti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio rendono evidente la necessità di un ulteriore rafforzamento degli strumenti normativi, amministrativi e operativi, tra queste difficoltà di accedere ai benefici previsti in loro favore;

nella relazione del Commissario per le vittime della Mafia e dei reati intenzionali violenti pubblicata a febbraio 2025, risultano erogati solo euro 5.542.755, di cui euro 1.108.750 in favore di congiunti di 25 vittime di crimini domestici, ed emerge che l'importo erogato nel 2024 è in linea con quelli dei due anni precedenti, sicché, allo stato attuale, risulta esserci un non speso poco inferiore alla metà delle somme a disposizione del fondo;

il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, è di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, istituito presso il Mi-

nistero dell'interno, dà la possibilità agli orfani di femminicidio di ottenere un indennizzo,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a riaprire i termini per la presentazione delle istanze di indennizzo anche in favore degli orfani di crimini domestici che abbiano subito l'evento delittuoso tra il 23 luglio 2016 e il 31 dicembre 2022, al fine di permettere che gli orfani di femminicidio che hanno subito l'evento delittuoso dopo l'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122, possano chiedere l'indennizzo anche dopo il termine attualmente previsto dalla normativa, permettendo così l'accesso al Fondo di rotazione anche a chi non vi aveva avuto accesso perché non aveva avviato un'azione di risarcimento nei confronti del colpevole entro i termini previsti.

G/1812/15/1

BAZOLI, ROSSOMANDO, SENSI, PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12, comma 5 del provvedimento in esame consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, incardinato presso il Ministero della giustizia, di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, evitando la perdita di capacità assunzionali residue e favorendo la stabilizzazione del personale a tempo determinato, in particolare presso l'ufficio per il processo;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione europea dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi di euro attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

la giustizia riveste un ruolo significativo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che passano sia da una serie di riforme, sia da investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di 2.827.776.959,91 di euro, su tre diverse linee progettuali; il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al pieno raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

gli obiettivi iniziali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del (DT) nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026; per il disposition time penale la riduzione del (DT) complessivo, ottenuto come somma del (DT) nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026; quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

grazie a queste risorse sono state assunte unità professionali per l'Ufficio del processo; i tribunali che hanno ricevuto – grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – un numero maggiore di personale hanno registrato una diminuzione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali; la stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: « Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile », ora disponibile nella sua versione integrale; gli encomiabili risultati, apparsi fin da subito positivi, sono stati riconosciuti anche dalla Magistratura, dalla Avvocatura e dalla Politica;

l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota del Ministero, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019; infatti, spiega il documento, si può stimare « con qualche approssimazione » che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;

tuttavia, il Programma giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni di euro: dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, decremento che risulta ulteriormente confermato e aumentato dalla legge di Bilancio in esame per il triennio 2026-2028;

le misure adottate dal Governo, comprese quelle presenti nella Legge di bilancio risultano insufficienti e occorre con sollecitudine individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro nel Ministero della giustizia dell'intera platea oltre il 1° luglio 2026;

inoltre prevedere una durata triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale significa esporre a rischio l'espe-

rienza innovativa di questo nuovo modello organizzativo che invece deve continuare a dare i suoi frutti anche dopo la scadenza dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) arrecando un serio danno al sistema Giustizia, ed evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia,

impegna il Governo

in linea con le finalità dell'articolo 12, comma 5, ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2027, nonché ad autorizzare il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica.

G/1812/16/1 (testo 2)

MISIANI, TAJANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

i commi da 126 a 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 hanno introdotto

un contributo per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, prevedendo, nel primo provvedimento normativo utile, la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui in premessa per il periodo temporale ritenuto necessario ad approfondirne i complessivi effetti applicativi al fine di poter conseguire gli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 199 del 2025.

G/1812/16/1

MISIANI, TAJANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi 126-128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio per il 2026), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio, un contributo pari a 2 euro per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'Unione europea dal valore dichiarato non superiore a 150 euro, una misura molto discutibile, sia sul piano dell'opportunità, sia sul piano dell'efficacia;

nel contesto del mercato unico europeo, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dall'assenza di controlli alle frontiere interne, l'introduzione di un prelievo nazionale non armonizzato incide sulle scelte logistiche e distributive degli operatori economici, inducendo gli operatori a immettere le merci in altri Stati membri nei quali il contributo non trova applicazione, per poi procedere alla successiva introduzione nel territorio italiano mediante operazioni di trasporto intra-unionale;

si produce, pertanto, uno spostamento dei flussi di importazione non riconducibile a effettive esigenze economiche o organizzative, ma determinato dall'applicazione di un onere nazionale non previsto negli altri Stati membri, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza sia tra operatori economici sia tra gli stessi Stati membri;

con l'introduzione dal prossimo 1° luglio di un dazio doganale a livello unionale in misura fissa, il contributo stabilito dalla legge di bilancio si tradurrà in una duplicazione del prelievo gravante sulle medesime operazioni di importazione, con effetti distorsivi sulla concorrenza e problemi operativi per gli operatori della logistica e dell'*e-commerce*;

in sede di esame nelle Commissioni referenti, la rappresentante del Governo, nel formulare l'invito al ritiro dell'emendamento presentato dai sottoscrittori del presente atto ai fini della successiva presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, ha annunciato l'intenzione del Governo di affrontare tale questione nell'ambito di un successivo provvedimento, posto che nel quadro del decreto-legge in esame non era possibile reperire le occorrenti risorse finanziarie;

in risposta a un atto di sindacato ispettivo presentato nella 6^a Commissione del Senato il 18 febbraio, il sottosegretario Freni ha affermato che la relazione tecnica di accompagnamento della norma, è stata formulata in termini prudenziali e che un eventuale rinvio della misura non richiederebbe ulteriori coperture qualora la decorrenza fosse calendarizzata entro luglio 2026,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie prerogative, un provvedimento urgente volto a differire al 1° luglio 2026 l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, commi 126-128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

G/1812/17/1 (testo 2)

NICITA, RANDO, IRTO, GIORGIS

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento esaminato prevede norme in materia di proroghe riguardanti la gestione del rischio sismico e meteorologico; in particolare l'articolo 1, comma 15 del provvedimento in esame dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Marche negli anni 2022 e 2024;

gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 hanno prodotto gravi danni ai territori e alle attività produttive della Regione Siciliana, incidendo in modo significativo sul tessuto economico e sociale, con particolare riferimento ai comparti turistico, ricettivo, della pesca e dei servizi;

numerosi operatori economici e professionisti si trovano a fronteggiare, a distanza di poche settimane dagli eventi calamitosi, l'imminente scadenza di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché i termini connessi alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione;

la Regione Siciliana non ha tuttavia ancora provveduto a sospendere i tributi di sua competenza come Irap, tasse automobilistiche e addizionale Irpef;

si ravvisa l'esigenza di adottare misure di sospensione e differimento che si applichino anche ai tributi di competenza della Regione Siciliana e che siano effettivamente adeguate alla gravità della situazione e alle specificità del sistema produttivo siciliano, evitando che l'onere degli adempimenti fiscali e contributivi, in una fase di ripresa ancora incerta, determini ulteriori criticità economiche e occupazionali;

appare altresì necessario valutare criteri di accesso ai ristori e ai contributi che assicurino proporzionalità e ragionevolezza, in particolare per le categorie maggiormente esposte agli effetti degli eventi calamitosi, come il comparto della pesca;

la tempestività e la chiarezza degli interventi in materia fiscale e contributiva costituiscono elementi essenziali per garantire certezza agli operatori economici e alle famiglie colpite,

impegna il Governo

a valutare di integrare quanto già previsto dal decreto-legge in materia, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026.

G/1812/17/1

NICITA, RANDO, IRTO, GIORGIS

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento esaminato prevede norme in materia di proroghe riguardanti la gestione del rischio sismico e meteorologico; in particolare l'articolo 1, comma 15 del provvedimento in esame dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Marche negli anni 2022 e 2024;

gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 hanno prodotto gravi danni ai territori e alle attività produttive della Regione Siciliana, incidendo in modo significativo sul tessuto economico e sociale, con particolare riferimento ai comparti turistico, ricettivo, della pesca e dei servizi;

numerosi operatori economici e professionisti si trovano a fronteggiare, a distanza di poche settimane dagli eventi calamitosi, l'imminente scadenza di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché i termini connessi alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione;

la Regione Siciliana non ha tuttavia ancora provveduto a sospendere i tributi di sua competenza come Irap, tasse automobilistiche e addizionale Irpef;

si ravvisa l'esigenza di adottare misure di sospensione e differimento che si applichino anche ai tributi di competenza della Regione Siciliana e che siano effettivamente adeguate alla gravità della situazione e alle specificità del sistema produttivo siciliano, evitando che l'onere degli adempimenti fiscali e contributivi, in una fase di ripresa ancora incerta, determini ulteriori criticità economiche e occupazionali;

appare altresì necessario valutare criteri di accesso ai ristori e ai contributi che assicurino proporzionalità e ragionevolezza, in particolare

per le categorie maggiormente esposte agli effetti degli eventi calamitosi, come il comparto della pesca;

la tempestività e la chiarezza degli interventi in materia fiscale e contributiva costituiscono elementi essenziali per garantire certezza agli operatori economici e alle famiglie colpite,

impegna il Governo

a completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

prevedere l'adozione di misure di sospensione e differimento dei termini tributari e contributivi per i territori della Regione Siciliana colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2026, anche in relazione alle scadenze imminenti connesse alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione garantendo, altresì, che i provvedimenti emergenziali assicurino un sostegno effettivo e tempestivo alle attività produttive e ai lavoratori dei territori interessati;

promuovere, nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali con la Regione Siciliana, ogni iniziativa utile a coordinare le misure statali con quelle di competenza regionale affinché sia garantita anche la sospensione dei tributi di competenza regionale, nonché a favorire criteri di accesso ai contributi e ai ristori improntati a proporzionalità, equità e adeguatezza rispetto alla situazione emergenziale.

G/1812/18/1

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite è stato approvato l'emendamento 9.11 che proroga per l'anno 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale i nuovi criteri di riparto del Fondo nazionale trasporti, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella « storica » (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

tale misura non è comunque in grado di far fronte a un progressivo indebolimento del trasporto pubblico locale, dovuto a una riduzione delle risorse, a carenze infrastrutturali e a un peggioramento com-

plessivo dell'affidabilità del servizio, con effetti particolarmente rilevanti nelle aree interne e periferiche del Paese;

nel 2026 il Fondo nazionale trasporti risulterà inferiore di circa il 38 per cento, in termini reali, rispetto al livello del 2009, con uno stanziamento complessivo per pari a 5.301,7 milioni di euro per Fondo per il trasporto pubblico locale in diminuzione rispetto ai 5.345,7 milioni di euro stanziati nel 2025 in ragione anche della mancata proroga al 2026 dell'incremento previsto dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 per un importo pari a 120 milioni di euro;

tale auspicato incremento sarebbe comunque insufficiente a garantire l'adeguamento inflattivo del Fondo TPL che richiederebbe un adeguamento di oltre 800 milioni di euro;

più volte la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha segnalato come l'attuale livello di finanziamento del Fondo nazionale trasporti non sia sufficiente a garantire la continuità e l'adeguatezza del servizio, sollecitando un rafforzamento strutturale delle risorse e una revisione dei criteri di riparto;

il trasporto pubblico locale (autobus, tram, metro) e la mobilità attiva (a piedi e in bici) sono i pilastri fondamentali di una mobilità urbana sicura e sostenibile, riducendo traffico e l'uso dell'auto privata e quindi una maggiore sicurezza stradale. Integrare questi sistemi, specialmente per l'ultimo miglio, riduce gli scontri stradali e contribuisce a migliorare la salute dei cittadini;

in diversi Paesi europei, tra cui la Spagna, sono state adottate politiche strutturali a sostegno della mobilità collettiva, quali l'introduzione di abbonamenti nazionali a tariffa agevolata, con effetti positivi in termini di accessibilità, sostenibilità ambientale e riduzione dell'uso del mezzo privato con particolare attenzione ai più giovani che grazie al Governo guidato da Pedro Sanchez potranno spostarsi a partire dal prossimo mese di gennaio con un abbonamento di soli 30 euro su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

rafforzare in modo strutturale il Fondo nazionale trasporti, riportandone la dotazione effettiva almeno ai livelli reali del 2009, anche attraverso meccanismi di indicizzazione automatica, al fine di garantire la continuità del servizio e la sostenibilità economica del sistema;

prorogare anche per l'anno 2026 l'incremento previsto per il 2025 pari a 120 milioni di euro per il Fondo nazionale trasporti;

promuovere politiche di integrazione della mobilità attiva nell'ambito delle aree urbane per aumentare la sicurezza stradale e ridurre gli scontri stradali in difesa della vita dei cittadini e per migliorarne la qualità.

G/1812/19/1

FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, IRTO, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

il perseguimento della sicurezza energetica nazionale non può avvenire a discapito del principio di leale collaborazione istituzionale, considerato che un'eventuale estensione della permanenza dell'impianto configurerebbe una palese violazione degli impegni assunti con la regione Toscana e gli enti locali, traducendosi in un onere perpetuo per un territorio che attende ancora le opere infrastrutturali e di riqualificazione promesse e mai realizzate,

impegna il Governo:

ad astenersi dall'adottare iniziative normative analoghe all'emendamento richiamato in premessa, ma a garantire il rispetto del limite triennale stabilito dalla regione Toscana in sede di prima autorizzazione, riconoscendo il carattere straordinario e temporaneo del sacrificio richiesto alla città di Piombino in fase di emergenza energetica, ed escludendo ogni modifica unilaterale dell'intesa raggiunta senza il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e della comunità locale;

ad assicurare che, in coerenza con gli impegni assunti e con il principio di leale collaborazione istituzionale, le compensazioni per Piombino e i territori limitrofi siano adeguate, formalmente garantite, e proporzionate all'impatto dell'impianto, nonché che siano definite attraverso un'intesa condivisa con il territorio e orientate allo sviluppo dell'area di crisi industriale, del golfo di Follonica e alla realizzazione di infrastrutture funzionali agli investimenti per il porto di Piombino.

G/1812/20/1 (testo 2)

MANCA, GIORGIS

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge in esame prevede la proroga dei termini previsti – originariamente entro il 31 dicembre 2025

ora prorogati al 30 giugno 2026 – per l’accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, intervenendo sull’art. 7, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto-legge 202/2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento « Ponti Sul Po ». Si prevede altresì che il mancato rispetto del termine suindicato comporti la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che verranno versate all’entrata del bilancio per restare acquisite all’erario;

L’articolo 1, comma 891, della legge 145/2018, ha istituito nello stato di previsione del MIT un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, destinato a province e città metropolitane e finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti nel bacino del Po. L’articolo 7, comma 4-*duodecies*, del decreto milleproroghe 2024 ha visto l’approvazione di una proroga per le Città metropolitane e le province del termine per l’accesso al Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, a condizione che l’aggiudicazione dei relativi appalti avvenga entro il 31 dicembre 2025;

precedentemente, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 89/2024, i termini per l’aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse summenzionate erano stati fissati al 31 dicembre 2024. Il citato decreto-legge 202/2024 ha stabilito, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si sarebbe definito l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

in sede di esame in sede referente del presente provvedimento, la Sottosegretaria Siracusano ha assicurato che tale decreto – atteso da aprile 2025 – necessario per dare concreta operatività allo stanziamento e alla piena messa a disposizione delle risorse del programma, è in corso di adozione;

tuttavia, nelle more della descritta situazione di incertezza, gli enti locali e le municipalità coinvolte si sono trovate a dover anticipare risorse proprie di bilancio per dare concreta operatività allo stanziamento e alla piena messa a disposizione delle risorse del programma;

L’attuale termine fissato al 30 giugno 2026, considerati i tempi tecnici ordinari delle procedure di affidamento come pubblicazione del bando, termini per la presentazione delle offerte, valutazione, aggiudicazione e adempimenti conseguenti, non è in alcun modo congruo a consentire agli enti coinvolti di poter completare i passaggi richiesti, con il rischio di perdita delle risorse per causa non imputabili agli stessi: anche

nell'ipotesi più ottimistica in cui il decreto venisse pubblicato nei prossimi giorni, gli enti locali si troverebbero a dover completare l'intera procedura di aggiudicazione delle gare entro il mese di giugno,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, tenuto conto che l'attuazione è già in corso, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a estendere la proroga per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po al 31 dicembre 2026, evitando che le risorse siano revocate automaticamente superato tale termine, emanando altresì in tempi certi anche i necessari decreti attuativi.

G/1812/20/1

MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge in esame prevede la proroga dei termini previsti – originariamente entro il 31 dicembre 2025 ora prorogati al 30 giugno 2026 – per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, intervenendo sull'art. 7, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto-legge 202/2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento « Ponti Sul Po ». Si prevede altresì che il mancato rispetto del termine suindicato comporti la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che verranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario;

l'articolo 1, comma 891, della legge 145/2018, ha istituito nello stato di previsione del MIT un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, destinato a province e città metropolitane e finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti nel bacino del Po. L'articolo 7, comma 4-*duodecies*, del decreto milleproroghe 2024 ha visto l'approvazione di una proroga per le Città metropolitane e le province del termine per l'accesso al Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, a condizione che l'aggiudicazione dei relativi appalti avvenga entro il 31 dicembre 2025;

precedentemente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 89/2024, i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse summenzionate erano stati fissati al 31 dicembre

2024. Il citato decreto-legge 202/2024 ha stabilito, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si sarebbe definito l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

in sede di esame in sede referente del presente provvedimento, la Sottosegretaria Siracusano ha assicurato che tale decreto – atteso da aprile 2025 – necessario per dare concreta operatività allo stanziamento e alla piena messa a disposizione delle risorse del programma, è in corso di adozione;

tuttavia, nelle more della descritta situazione di incertezza, gli enti locali e le municipalità coinvolte si sono trovate a dover anticipare risorse proprie di bilancio per dare concreta operatività allo stanziamento e alla piena messa a disposizione delle risorse del programma;

l'attuale termine fissato al 30 giugno 2026, considerati i tempi tecnici ordinari delle procedure di affidamento come pubblicazione del bando, termini per la presentazione delle offerte, valutazione, aggiudicazione e adempimenti conseguenti, non è in alcun modo congruo a consentire agli enti coinvolti di poter completare i passaggi richiesti, con il rischio di perdita delle risorse per causa non imputabili agli stessi: anche nell'ipotesi più ottimistica in cui il decreto venisse pubblicato nei prossimi giorni, gli enti locali si troverebbero a dover completare l'intera procedura di aggiudicazione delle gare entro il mese di giugno,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative atte a prorogare ulteriormente il termine previsto per l'accesso ai finanziamenti e per il perfezionamento degli adempimenti connessi alle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, al fine di consentire agli enti attuatori di operare nel rispetto delle regole di gara ed evitare la revoca automatica delle risorse per ragioni oggettive e non direttamente imputabili agli stessi.

G/1812/21/1

D'ELIA

Il Senato,

in fase di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il provvedimento in esame, e in particolare l'articolo 6, dispone la proroga di termini in materia di istruzione e di personale scolastico, intervenendo su ambiti che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento delle istituzioni scolastiche;

la legge 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto la proroga della validità delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico dei Comuni, tra cui Roma Capitale, fino al termine dell'anno educativo e scolastico 2026/2027;

tali graduatorie riguardano, in particolare, il personale educativo dei nidi di Roma Capitale, settore strategico per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali rivolti all'infanzia e alle famiglie;

lo scorrimento delle graduatorie vigenti consente di valorizzare l'esperienza maturata dal personale che ha già prestato servizio, garantendo continuità educativa, qualità dell'offerta formativa e certezza amministrativa nelle procedure di reclutamento;

il fisiologico *turn over* del personale e le esigenze di sostituzione temporanea rendono necessario disporre di graduatorie efficaci e utilizzabili anche oltre l'attuale termine del 2026/2027, al fine di assicurare la regolare apertura e il funzionamento dei servizi educativi per l'anno scolastico 2027/2028;

l'eventuale mancata proroga della validità delle graduatorie comporterebbe l'avvio urgente di nuove procedure concorsuali, con tempistiche e complessità tali da rischiare di incidere negativamente sulla continuità del servizio e sull'efficace programmazione del fabbisogno di personale;

impegna il Governo

ad adottare, nei prossimi provvedimenti normativi utili, una disposizione che proroghi ulteriormente la validità delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico, attualmente vigenti fino al termine dell'anno educativo e scolastico 2026/2027, al fine di poter assicurare per quanto di propria diretta competenza le condizioni per garantire la continuità amministrativa, la stabilità occupazionale e la qualità dei servizi educativi e scolastici, con particolare riferimento alla graduatoria nidi, anche mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale inserito nelle graduatorie in essere.

G/1812/22/1 (testo 2)

MURELLI, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

premessi che:

il comma 12-*quinquies* dell'articolo 4 del presente provvedimento, ha prorogato il termine per l'adozione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con altre amministrazioni competenti, con il quale dovranno essere assegnate a favore dei beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con specifici atti di indirizzo delle Camere, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 772 della legge 30 dicembre 2025 n. 199;

gli Ordini del Giorno del Senato G/1689/137/5, G/1689/138/5, G/1689/139/5 e G/1689/140/5, accolti dal Governo nell'ambito dei lavori di approvazione del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (Atto Senato 1689), hanno identificato, ai fini del riparto del fondo di cui al citato comma 772, beneficiari, finalità e importi per gli anni 2026 e 2027. L'Ordine del Giorno del Senato G/1718/2/8 accolto dal Governo, nell'ambito dei lavori di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Atto Senato 1718), ha integrato i sopracitati atti di indirizzo;

il relativo decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 è in fase di acquisizione dei concerti da parte dei Ministri competenti e, quindi, è già in una fase avanzata non potendo, pertanto, essere integrato con altre finalità;

nell'ambito dei predetti Ordini del Giorno non si è tenuto conto delle seguenti prioritarie esigenze di finanziamento per gli importi a fianco di ciascuno indicati, dei beneficiari e finalità di seguito riportati che, pertanto, dovranno essere destinatari, con un nuovo decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 773 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, di apposito finanziamento a valere sul citato fondo di cui al comma 772 della predetta legge n. 199 del 2025, che presenta le occorrenti disponibilità, e sulla base del presente atto di indirizzo. In particolare, il nuovo decreto ministeriale da adottare come sopra specificato dovrà finalizzare le risorse appresso indicate a favore dei seguenti beneficiari e per le seguenti finalità:

a) integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 giugno 2024 n. 89 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, a favore della Fondazione Teatri di Piacenza, per l'importo di euro 200.000,00 per l'anno 2026;

b) Parrocchia di San Rocco, Piazza della Libertà, 1, 03024 Ceprano (FR), per i lavori di restauro e ristrutturazione per l'importo di euro 70.000,00 per l'anno 2026 della chiesa parrocchiale;

c) Parrocchia San Bartolomeo, Piazza S. Anna – Sipicciano, 81044 Galluccio (CE), CF. 92001780615, per i lavori di restauro e ristrutturazione della chiesa parrocchiale, per l'importo di euro 35.000,00 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

d) Istituto San Giuseppe Calasanzio, viale Cortina d'Ampezzo, 256 Roma per l'importo di euro 75.000,00 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per interventi infrastrutturali anche con riguardo alle strutture sportive al servizio delle alunne e degli alunni;

e) Direzione marittima di Napoli (in aggiunta agli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2025 n. 199) per l'importo di euro 320.000,00 per l'anno 2026 e 3.490.000,00 per l'anno 2027 da destinare, secondo priorità stabilite dalla medesima Direzione Marittima: 1) all'ammodernamento degli impianti di propulsione e delle dotazioni elettroniche di bordo delle principali unità navali in dotazione alla citata Direzione marittima di Napoli e dalla stessa individuate; 2) alle esigenze infrastrutturali della componente operativa delle Capitanerie di Porto in area di giurisdizione della stessa Direzione marittima di Napoli, comprese le necessarie attrezzature; 3) ad integrare gli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 per gli interventi e gli Uffici ivi previsti, secondo le modalità di individuazione delle esigenze ivi indicate. Con riguardo alla parte di risorse che integra l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente numero 3), le stesse risorse possono essere destinate anche all'acquisto di arredi ed attrezzature per gli Uffici oggetto di interventi,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, attraverso l'adozione di uno o più decreti ivi previsti, ad applicare quanto espressamente indicato nelle premesse, destinando, pertanto, le risorse sopra richiamate, per l'importo e le annualità specificati, a favore dei soggetti e per le finalità sopra individuati.

G/1812/22/1

MURELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il comma 12-*quinquies* dell'articolo 4 del presente provvedimento, ha prorogato il termine per l'adozione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con altre amministrazioni competenti, con il quale dovranno essere assegnate a favore dei beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con specifici atti di indirizzo delle

Camere, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 772 della legge 30 dicembre 2025 n. 199;

gli Ordini del Giorno del Senato G/1689/137/5, G/1689/138/5, G/1689/139/5 e G/1689/140/5, accolti dal Governo nell'ambito dei lavori di approvazione del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (Atto Senato 1689), hanno identificato, ai fini del riparto del fondo di cui al citato comma 772, beneficiari, finalità e importi per gli anni 2026 e 2027. L'Ordine del Giorno del Senato G/1718/2/8 accolto dal Governo, nell'ambito dei lavori di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Atto Senato 1718), ha integrato i sopracitati atti di indirizzo;

il relativo decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 è in fase di acquisizione dei concerti da parte dei Ministri competenti e, quindi, è già in una fase avanzata non potendo, pertanto, essere integrato con altre finalità;

nell'ambito dei predetti Ordini del Giorno non si è tenuto conto delle seguenti prioritarie esigenze di finanziamento per gli importi a fianco di ciascuno indicati, dei beneficiari e finalità di seguito riportati che, pertanto, dovranno essere destinatari, con un nuovo decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 773 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, di apposito finanziamento a valere sul citato fondo di cui al comma 772 della predetta legge n. 199 del 2025, che presenta le occorrenti disponibilità, e sulla base del presente atto di indirizzo:

a) integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 giugno 2024 n. 89 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, a favore della Fondazione Teatri di Piacenza, per l'importo di euro 200.000,00 per l'anno 2026;

b) Parrocchia di San Rocco, Piazza della Libertà, 1, 03024 Ceprano (FR), per i lavori di restauro e ristrutturazione per l'importo di euro 70.000,00 per l'anno 2026 della chiesa parrocchiale;

c) Parrocchia San Bartolomeo, Piazza S. Anna – Sipicciano, 81044 Galluccio (CE), CF. 92001780615, per i lavori di restauro e ristrutturazione della chiesa parrocchiale, per l'importo di euro 35.000,00 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

d) Istituto San Giuseppe Calasanzio, viale Cortina d'Ampezzo, 256 Roma per l'importo di euro 75.000,00 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per interventi infrastrutturali anche con riguardo alle strutture sportive al servizio delle alunne e degli alunni;

e) Direzione marittima di Napoli (in aggiunta agli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2025 n. 199) per l'importo di euro 320.000,00 per l'anno 2026 e 3.490.000,00 per l'anno 2027 da destinare, secondo priorità stabilite dalla medesima Direzione Marittima: 1) all'am-

modernamento degli impianti di propulsione e delle dotazioni elettroniche di bordo delle principali unità navali in dotazione alla citata Direzione marittima di Napoli e dalla stessa individuate; 2) alle esigenze infrastrutturali della componente operativa delle Capitanerie di Porto in area di giurisdizione della stessa Direzione marittima di Napoli, comprensivo delle necessarie attrezzature; 3) ad integrare gli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 per gli interventi e gli Uffici ivi previsti, anche con riguardo, limitatamente alla parte di risorse di cui alla presente lettera, ai relativi arredi ed attrezzature, secondo le modalità di individuazione delle esigenze ivi indicate,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, attraverso l'adozione di uno o più decreti ivi previsti, ad applicare quanto espressamente indicato nelle premesse, destinando, pertanto, le risorse sopra richiamate, per l'importo e le annualità specificati, a favore dei soggetti e per le finalità sopra individuati.

G/1812/23/1

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento di una ampia pluralità di interventi in favore degli enti locali e di iniziative sociali, socio-sanitarie, culturali, sportive, infrastrutturali e ambientali, prevedendo che la ripartizione delle relative risorse avvenga mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con numerosi dicasteri e sulla base di specifici atti di indirizzo delle Camere;

il comma 12-*quinquies* dell'articolo 4 del presente provvedimento, a seguito di una modifica apportata in sede referente, ha prorogato di quindici giorni il termine per l'adozione dei citati decreti ministeriali;

il meccanismo descritto dai predetti commi 772 e 773 riproduce analoga procedura già prevista dall'articolo 1, commi 551 e 552, della

legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due distinti fondi – rispettivamente di parte corrente e di conto capitale – da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzati al finanziamento di interventi in favore degli enti locali, nonché alla realizzazione di iniziative in materia sociale, infrastrutturale, sportiva, culturale, scolastica, ospedaliera, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

ai sensi del successivo comma 553, la ripartizione delle risorse è stata demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli atti di indirizzo parlamentare;

in attuazione del medesimo comma 553 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2024, che ha provveduto alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552, assegnando – fra l'altro – al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento per lo sport specifici stanziamenti destinati a enti locali per interventi di competenza;

in particolare, nella Tabella C allegata al suddetto DPCM sono ricomprese risorse in favore della Provincia Barletta-Andria-Trani, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, euro 500.000 per l'anno 2025 ed euro 800.000 per l'anno 2026, destinate alla *riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale provinciale*;

nella Tabella B del medesimo decreto risultano stanziamenti, per l'anno 2024, pari a euro 600.000, destinati al Comune di Barletta per assicurare la *ristrutturazione del velodromo « Lello Simeone »*, impianto sportivo che riveste rilevanza nazionale;

il velodromo « Lello Simeone », unico impianto ciclistico di tale tipologia nel territorio provinciale e punto di riferimento per attività sportive agonistiche e giovanili, necessita di una integrazione del finanziamento già stanziato per il completamento degli interventi programmati al fine di garantirne piena fruibilità e adeguamento agli *standard* funzionali e di sicurezza richiesti per la pratica sportiva di livello nazionale;

sussiste, pertanto, l'esigenza di procedere a una rimodulazione delle risorse già assegnate alla Provincia Barletta-Andria-Trani, per la quale lo stanziamento originario di complessivi di euro 1.800.000,00 risulta comprimibile senza pregiudizio rispetto alle finalità individuate, al fine di destinarle, per l'importo di euro 150.000, 00 per il 2026, al Comune di Barletta per il completamento degli interventi relativi al velodromo « Lello Simeone », trattandosi di un'infrastruttura sportiva strategica per il territorio, caratterizzata da un avanzato livello di progettualità e da una comprovata capacità di generare effetti positivi in termini sportivi, sociali e territoriali,

impegna il Governo
a procedere all'emanazione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30

dicembre 2023, n. 213, finalizzato alla rimodulazione delle risorse già assegnate rispettivamente alla Provincia Barletta-Andria-Trani e al Comune di Barletta, prevedendo un ulteriore stanziamento pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2026 a favore del Comune di Barletta per assicurare il completamento degli interventi relativi al velodromo « Lello Simeone », nel rispetto delle finalità previste dalla normativa vigente, definandolo contestualmente per il corrispondente importo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, lo stanziamento originario previsto per la Provincia Barletta-Andria-Trani e volto alla riqualificazione e alla messa in sicurezza della rete stradale della medesima Provincia in modo da assicurare che per tale finalità sia assicurato, comunque, uno stanziamento complessivo pari ad euro 1.650.000,00.

G/1812/24/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, GIORGIS

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il comma 1 interviene al fine di assicurare continuità al lavoro istruttorio svolto dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in attesa che il legislatore individui le procedure di definizione dei LEP aderenti ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato illegittime, in via consequenziale, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023);

pertanto, l'articolo 1, comma 1, offre una base giuridica volta a garantire la continuità delle attività amministrative, al fine di dare compiuta attuazione alla sentenza della Corte che prevede di fare salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo già avviato dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Per far fronte a tali esigenze, si prevede che l'attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2026;

è bene ricordare che a novembre 2024 la Corte Costituzionale ha sonoramente bocciato alcune parti della legge, soprattutto quelle de-

dicare ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ritenendole troppo vaghe e prive di criteri chiari. I LEP sono i servizi minimi che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e rappresentano un passaggio obbligato per concedere maggiore autonomia alle regioni in alcune materie, come la sanità o le politiche per il lavoro. Senza una definizione precisa e condivisa dei LEP, la riforma non può procedere;

per rispondere alle osservazioni della Corte, lo scorso maggio il governo ha annunciato un disegno di legge delega per definire i LEP, che è stato presentato poi a settembre in Senato. Al momento, però, l'esame del testo non è ancora iniziato;

nonostante ciò il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha già firmato quattro accordi preliminari con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per portare avanti il percorso dell'autonomia differenziata, ma non possono produrre effetti giuridici vincolanti;

le pre-intese prevedono di dare alle regioni più libertà nel decidere come funzionano le tariffe per rimborsi e prestazioni, come programmare gli interventi sugli edifici e sulle tecnologie del sistema sanitario, come organizzare le aziende sanitarie anche attraverso fondi sanitari integrativi e come distribuire le risorse tra diverse spese superando alcuni vincoli nazionali, sempre nel rispetto del tetto complessivo. Questa maggiore autonomia sarebbe possibile solo se la regione mantiene l'equilibrio dei conti e rispetta i livelli essenziali di assistenza (LEA), cioè le prestazioni sanitarie minime che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

altro ambito delicato e problematico è quello riguardante la protezione civile. Le pre-intese prevedono che il presidente della regione possa diventare commissario delegato in caso di emergenze nazionali che coinvolgono il territorio regionale. Per le emergenze regionali, il presidente potrebbe emanare ordinanze in deroga alle norme statali. Le regioni potrebbero inoltre assumere personale dedicato anche in deroga alla normativa nazionale, gestire direttamente la formazione degli operatori e applicare ai propri mezzi e conducenti le stesse regole previste per la protezione civile nazionale;

questi accordi preliminari, con un percorso tutt'altro che trasparente, con un quadro complessivo ancora incerto e senza un pieno coinvolgimento parlamentare, rischiano di far avanzare l'autonomia senza aver risolto i nodi più sensibili, come la garanzia di servizi omogenei tra territori e la definizione dei costi e delle risorse,

impegna il Governo

ad attendere l'esito dell'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le auto-

nomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'approvazione del disegno di legge delega del Governo per definire i LEP, prima di approvare qualsiasi pre-intesa con le regioni a statuto ordinario.

G/1812/25/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 15, del provvedimento all'esame dell'aula, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 2024 dispone, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 2026 degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022;

l'Italia è uno dei paesi più esposti alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico in atto, considerando che il suo posizionamento geografico al centro del mediterraneo ne fanno un hotspot per il cambiamento climatico. Negli ultimi anni eventi estremi sempre più frequenti e catastrofici hanno colpito il nostro Paese;

nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 il territorio delle Regioni Sicilia, Calabria e Sardegna sono state interessate da un evento meteorologico estremo di straordinaria eccezionalità, denominato ciclone « Harry », che ha colpito duramente estese aree costiere determinando una condizione di grave emergenza e diffusa devastazione territoriale, con eventi franosi, allagamenti, dissesti idrogeologici e ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private, con ripercussioni significative sul tessuto sociale, economici e produttivo delle regioni coinvolte;

i danni arrecati dal ciclone hanno ulteriormente aggravato condizioni di fragilità strutturali del territorio, già caratterizzato da criticità storiche, sia sotto il profilo della sicurezza idrogeologica che della pericolosità da frane, ampliamenti certificati dai diversi piani di assetto idrogeologico regionali;

appare indispensabile intervenire con tempestività mediante un programma straordinario di ricostruzione, risanamento e messa in sicu-

rezza del territorio, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, il ripristino dei servizi essenziali e delle infrastrutture e la continuità delle attività economiche e sociali delle comunità colpite;

da una prima sommaria stima parziale, i danni prodotti dal passaggio del ciclone « Harry » ammontano a circa 2 miliardi di euro, di cui la metà strettamente necessaria alla immediata salvaguardia della pubblica incolumità e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dall'evento in questione;

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 gennaio 2026 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, duramente colpite dal ciclone « Harry2 », stanziando appena 100 milioni di euro per i primi interventi d'urgenza;

il verificarsi di eventi meteorologici estremi di eccezionale gravità impone una complessiva rivalutazione delle priorità di spesa, orientando l'utilizzo di risorse pubbliche verso interventi di carattere urgente e indifferibile, strettamente connessi alla tutela della pubblica incolumità e alla messa in sicurezza del territorio;

in tale contesto una riprogrammazione delle risorse del FSC imputate alle regioni Sicilia e Calabria, periodo di programmazione 2021-2027, in particolare della quota di 1,6 miliardi di euro destinata al cofinanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi del comma 273, lettera b) articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, consentirebbe di destinare significative risorse immediatamente disponibili per far fronte agli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in atto;

tale scelta risponderebbe a criteri di responsabilità istituzionale, di tutela dell'interesse pubblico e di prossimità ai bisogni concreti delle comunità gravemente danneggiate dai recenti eventi estremi legati al ciclone « Harry »,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori misure di natura normativa/regolatoria finalizzate a differire al 2030 la spesa per il Ponte sullo Stretto di Messina, operando la riprogrammazione delle risorse del FSC 2021-2027 al fine di adeguare le priorità di spesa alle gravi e straordinarie conseguenze prodotte dagli eventi estremi verificatisi il 19, 20 e 21 gennaio 2026 nei territori delle Regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, destinando nello specifico, la somma di 1,6 miliardi di euro, originariamente prevista per interventi di assetto del territorio e manutenzione delle infrastrutture e successivamente posti a cofinanziamento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, al finanziamento di un programma straordinario d'interventi finalizzati alla ricostruzione, al risanamento ambientale, alla messa in sicurezza del territorio e al ripristino delle reti infrastrutturali pubbliche e private danneggiate dal ciclone « Harry ».

G/1812/26/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Aula contiene, tra l'altro, alcune proroghe-termini in materia di competenza del Ministero della giustizia;

la « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense » introdotta con legge 31 dicembre 2012 n. 247, ha articolato l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato in tre prove scritte ed una orale;

successivamente la normativa relativa alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato è stata oggetto di varie modifiche. In particolare, in periodo Covid, con l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 è stata introdotta una nuova formula consistente in due prove orali;

successivamente, con l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, è stata definita una modalità articolata in una prova scritta e in una prova orale;

il predetto articolo 4-*quater* è stato da ultimo modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 e dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, prorogando anche per il 2025 le modalità introdotte dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51;

tra le modifiche introdotte dal c.d. Milleproroghe 2025 vi è anche quella al comma 7 dell'articolo 4-*quater* che, con la nuova formulazione « Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5 », consente il superamento della prova orale con un punteggio minimo di 90 anziché i precedenti 105;

in particolare non si comprenderebbe la necessità di un ritorno alle modalità di svolgimento precovid, considerato le attuali modalità risultano assolutamente idonee a valutare le effettive competenze dei partecipanti all'esame di Stato;

si precisa inoltre che i praticanti avvocati hanno diritto a conoscere ancor prima dell'inizio della pratica forense e della frequenza delle Scuole forensi, le effettive modalità di svolgimento dell'esame, anche per garantire continuità, certezza e uniformità di valutazione tra i candidati nelle diverse sessioni,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi, nelle more dell'approvazione della riforma della professione forense, una norma transitoria che dispone anche per le

prossime sessioni dell'esame di abilitazione alla professione d'avvocato le modalità già previste dall'art. 4-*quater* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito in legge 3 luglio 2023, n. 87, consistenti in una sola prova scritta e la prova orale.

G/1812/27/1 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale;

la suddetta disposizione, che nell'attuale versione mira a salvaguardare l'occupazione dei supplenti nei nidi e scuole dell'infanzia, mantenendo i requisiti professionali preesistenti per l'accesso, risulta, al contempo, inadeguata a causa del tetto di spesa previsto per il quale la spesa non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento. La stessa non comporta pertanto nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto consente e limita la soprarichiamata deroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione;

il limite finanziario stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla spesa di personale flessibile, consente alle amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del (100 per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

pertanto, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla suddetta norma, un ulteriore proroga consentirebbe alle amministrazioni comunali di adottare tutte le attività necessarie all'avvio dei prossimi anni scolastici, semplicemente ricorrendo alle graduatorie in essere;

i comuni da tempo oramai chiamati al concorso alla finanza pubblica, subiscono annualmente forti restrizioni di carattere finanziario

attraverso una costante diminuzione dei trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato ed una riduzione della spesa per il personale, con i blocchi dei rinnovi di contratti collettivi;

un'appropriata offerta di servizi educativi per l'infanzia, accessibili in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, rappresenta un fondamentale strumento di sostegno alle famiglie, anche in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

nei nidi e nei servizi educativi la continuità è un elemento fondamentale per i bambini, che hanno bisogno di riferimenti stabili e riconoscibili; per le famiglie, che affidano incondizionatamente a tali servizi ciò che hanno di più prezioso; per coloro che ci lavorano quotidianamente investendo competenze, energie ed emozioni. Lasciare scadere graduatorie che contengono personale formato e già inserito nei contesti educativi significa interrompere legami educativi e disperdere un patrimonio di esperienza che l'ente ha già selezionato e valorizzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative per il rafforzamento del personale educativo di comuni e unioni di comuni per fronteggiare la carenza di personale nei servizi educativi per l'infanzia.

G/1812/27/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula, nonostante disponga una serie variegata di proroghe in materia di istruzione, non ha costituito l'occasione per risolvere l'annosa questione della mancata proroga delle graduatorie degli idonei relativa al concorso per il settore educativo-scolastico che rischia di far collassare i servizi educativi dedicati ai più piccoli offerti dai comuni, privando questi ultimi della possibilità di organizzarsi in tempo al fine di garantirne alle famiglie il pieno funzionamento;

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per

l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale;

la suddetta disposizione, che nell'attuale versione mira a salvaguardare l'occupazione dei supplenti nei nidi e scuole dell'infanzia, mantenendo i requisiti professionali preesistenti per l'accesso, risulta, al contempo, inadeguata a causa del tetto di spesa previsto per il quale la spesa non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento. La stessa non comporta pertanto nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto consente e limita la soprarichiamata deroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione;

il limite finanziario stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla spesa di personale flessibile, consente alle amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del (100 per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

pertanto, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla suddetta norma, un ulteriore proroga consentirebbe alle amministrazioni comunali di adottare tutte le attività necessarie all'avvio dei prossimi anni scolastici, semplicemente ricorrendo alle graduatorie in essere;

i comuni da tempo oramai chiamati al concorso alla finanza pubblica, subiscono annualmente forti restrizioni di carattere finanziario attraverso una costante diminuzione dei trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato ed una riduzione della spesa per il personale, con i blocchi dei rinnovi di contratti collettivi;

un'appropriata offerta di servizi educativi per l'infanzia, accessibili in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, rappresenta un fondamentale strumento di sostegno alle famiglie, anche in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

nei nidi e nei servizi educativi la continuità è un elemento fondamentale per i bambini, che hanno bisogno di riferimenti stabili e riconoscibili; per le famiglie, che affidano incondizionatamente a tali servizi ciò che hanno di più prezioso; per coloro che ci lavorano quotidianamente investendo competenze, energie ed emozioni. Lasciare scadere graduatorie che contengono personale formato e già inserito nei contesti educativi significa interrompere legami educativi e disperdere un patrimonio di esperienza che l'ente ha già selezionato e valorizzato;

un settore, come quello dei nidi e dei servizi educativi comunali, che vive una grave e strutturale carenza di personale, richiede una profonda riforma che permetta anche alle educatrici con questo percorso

concorsuale ed esperienza pluriennale di uscire dal precariato e di poter accedere ai posti a tempo indeterminato,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni dell'A.S. 1812 con ulteriori previsioni finalizzate:

1) a rimuovere il limite di validità temporale delle graduatorie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, stabilendo che le stesse possano essere utilizzate dalle amministrazioni comunali fino al loro completo esaurimento, e prevedendo congrue risorse e strumenti normativi per percorsi di stabilizzazione del personale educativo precario;

2) a riconsiderare il tetto di spesa previsto all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, derogando ai limiti di spesa per il personale educativo di comuni e unioni di comuni, previsto dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di fronteggiare la carenza di personale nei servizi educativi per l'infanzia.

G/1812/28/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'aula contiene una disposizione introdotta in sede referente alla Camera che stabilisce che le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tasi) sono considerate tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026;

l'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, aveva previsto, inizialmente fino all'anno di imposta 2018, l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Detta esenzione era stata prorogata con successivi interventi legislativi fino all'anno di imposta 2023;

a partire dall'anno di imposta 2024 le esenzioni ad oggetto per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno interessati dalle conseguenze dell'evento sismico del 2017 non sono state prorogate. Nonostante la ricostruzione proceda a rilento e molte famiglie vivano tra enormi difficoltà, le stesse si vedono oggi, anche, gravate dall'onere di corrispondere nuovamente l'Imu, misura che si configura come un aggravio particolarmente oneroso oltre che ingiusto;

la mancata proroga dell'esenzione dall'IMU per tali fabbricati appare ancor più ingiustificata e priva di adeguata motivazione, trattandosi di immobili tuttora totalmente o parzialmente inagibili e per i quali gli interventi di ricostruzione post-sisma non risultano ancora completati, tanto che la gestione straordinaria commissariale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. Ciò anche alla luce di quanto previsto per gli immobili situati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, per i quali l'esenzione è stata prorogata fino alla definitiva ricostruzione e al ripristino dell'agibilità dei fabbricati,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori disposizioni volte ad esentare, a partire dall'anno d'imposta 2024, dal pagamento dell'imposta municipale propria (Imu) e del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati ancora inagibili totalmente o parzialmente ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, alla stregua di quanto già previsto per gli immobili ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

G/1812/29/1 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, una disposizione volta a prorogare fino al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. La disposizione richiamata nello specifico proroga al 31 marzo 2026 il termine per la stipula, da parte delle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia,

della copertura assicurativa contro i danni ai beni materiali derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici, al fine di consentire un più adeguato periodo di adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa;

la suddetta disposizione si inserisce in un contesto normativo nel quale la materia dei sostegni alle imprese agricole colpite da calamità naturali, disciplinata principalmente dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pur se orientata prevalentemente alla previsione di misure di sostegno e ristoro alle imprese non dispone misure specifiche in favore dei lavoratori del comparto, con particolare riferimento ai braccianti stagionali e giornalieri, escludendoli di fatto da forme di tutela diretta in caso di eventi calamitosi, come nel caso del recente ciclone Harry che ha colpito duramente ampie aree della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, causando gravi danni a infrastrutture, abitazioni, attività produttive, servizi essenziali e al tessuto sociale di interi territori. Tra queste il settore agricolo, in particolare, risulta essere tra quelli maggiormente interessati dai danni che hanno determinato l'impossibilità a svolgere regolarmente le attività lavorative e di raccolta previste, con una perdita stimata tra le 40 e le 50 giornate lavorative per ciascun bracciante agricolo che avrebbe dovuto essere impiegato nelle operazioni di raccolta;

i lavoratori agricoli, pur essendo direttamente colpiti dagli effetti della calamità e dalla conseguente sospensione delle attività lavorative giornaliere, risultano, allo stato, sprovvisti di adeguate misure di sostegno al reddito e di tutela previdenziale e assistenziale, in un contesto, tra l'altro, caratterizzato da un elevato costo della vita, in crescita del 24,9 per cento negli ultimi quattro anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative a sostegno dei braccianti agricoli delle aree interessate dai danni conseguenti al ciclone Harry.

G/1812/29/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, una disposizione volta a prorogare fino al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. La disposizione richiamata nello specifico proroga al 31 marzo 2026 il termine per la sti-

pula, da parte delle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia, della copertura assicurativa contro i danni ai beni materiali derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici, al fine di consentire un più adeguato periodo di adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa;

la suddetta disposizione si inserisce in un contesto normativo nel quale la materia dei sostegni alle imprese agricole colpite da calamità naturali, disciplinata principalmente dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pur se orientata prevalentemente alla previsione di misure di sostegno e ristoro alle imprese non dispone misure specifiche in favore dei lavoratori del comparto, con particolare riferimento ai braccianti stagionali e giornalieri, escludendoli di fatto da forme di tutela diretta in caso di eventi calamitosi, come nel caso del recente ciclone Harry che ha colpito duramente ampie aree della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, causando gravi danni a infrastrutture, abitazioni, attività produttive, servizi essenziali e al tessuto sociale di interi territori. Tra queste il settore agricolo, in particolare, risulta essere tra quelli maggiormente interessati dai danni che hanno determinato l'impossibilità a svolgere regolarmente le attività lavorative e di raccolta previste, con una perdita stimata tra le 40 e le 50 giornate lavorative per ciascun bracciante agricolo che avrebbe dovuto essere impiegato nelle operazioni di raccolta;

i lavoratori agricoli, pur essendo direttamente colpiti dagli effetti della calamità e dalla conseguente sospensione delle attività lavorative giornaliere, risultano, allo stato, sprovvisti di adeguate misure di sostegno al reddito e di tutela previdenziale e assistenziale, in un contesto, tra l'altro, caratterizzato da un elevato costo della vita, in crescita del 24,9 per cento negli ultimi quattro anni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure volte al riconoscimento figurativo, ai fini previdenziali e assistenziali, delle giornate lavorative perse per i braccianti agricoli delle aree interessate dai danni conseguenti al Ciclone Harry, prendendo come riferimento quelle svolte nell'anno precedente e certificate dagli elenchi Inps.

G/1812/30/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone numerose proroghe-termini nelle materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze,

nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

la Zona franca urbana del Sulcis Iglesiente (Zfu) è stata istituita quale misura straordinaria di sostegno al tessuto economico locale, duramente colpito da processi di deindustrializzazione e crisi occupazionale, nell'ambito del Piano Sulcis sottoscritto nel 2012 tra regione autonoma della Sardegna, provincia di Carbonia-Iglesias e Governo nazionale;

la Zfu del Sulcis Iglesiente ha una dotazione complessiva pari a 124,9 milioni di euro, destinata a micro e piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali e contributive nel rispetto della normativa europea «de minimis»;

attualmente, sulla base dei dati forniti dal rappresentante del Governo presso la Commissione X della Camera in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-04978, l'importo complessivamente fruito dalle imprese beneficiarie ammonta a 70,5 milioni di euro, ossia il 56 per cento delle risorse originariamente concesse;

riguardo alla quota residua di agevolazioni concessa ma non ancora utilizzata, la normativa prevede che la stessa possa essere utilizzata sotto forma di esenzione dalle imposte sui redditi, entro limiti percentuali previsti, fino al quattordicesimo periodo d'imposta successivo a quello di concessione dell'agevolazione, e dunque, nel caso di specie, entro l'anno 2028;

il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano Sulcis, il cui ultimo aggiornamento risale a febbraio 2019, prevede che le quote residue sono potenzialmente riprogrammabili per il medesimo obiettivo di sostegno alle imprese del territorio, previa iniziativa legislativa statale;

è necessario garantire la piena utilizzazione delle risorse della Zona franca urbana, anche mediante riassegnazione delle risorse riconosciute ma ancora non utilizzate al fine di sostenere la continuità e la ripresa delle micro e piccole imprese del Sulcis Iglesiente, nonché di preservare i livelli occupazionali in un'area riconosciuta come area di crisi industriale complessa, evitando al contempo la perdita definitiva di fondi già destinati a finalità di sviluppo economico e coesione territoriale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con un'ulteriore iniziativa di carattere normativo volta a modificare i termini di fruizione delle agevolazioni non ancora utilizzate dalle imprese beneficiarie, prevedendo la decadenza, previa comunicazione del MIMIT, in caso di mancato utilizzo e la conseguente predisposizione di un nuovo bando della misura Zona franca urbana nell'ambito del Piano Sulcis, finalizzato alla riassegnazione delle risorse rivenienti dalle predette decadenze.

G/1812/31/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

nonostante la previsione di alcune proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, ci sono importanti aspetti che non sono trattati nel provvedimento in esame;

negli ultimi mesi il precariato nella ricerca pubblica è tornato al centro del dibattito politico grazie alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il caso del CNR è paradossale: il più grande ente pubblico di ricerca italiano funziona oggi grazie a una quota rilevantissima di lavoro precario, in un contesto di sottofinanziamento cronico che rende strutturale ciò che dovrebbe essere eccezionale;

secondo i dati elaborati dalla FLC CGIL e dal Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari PNRR, tra il 2025 e il 2026 sono scaduti o scadranno complessivamente oltre 35.000 contratti di lavoro precario nel sistema universitario e della ricerca. Di questi, si contano oltre 9.000 Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A (RTDa), più di 23.500 Assegni di ricerca, e diverse migliaia tra contratti a tempo determinato, borse di ricerca e altre figure non meglio tipizzate;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha rappresentato un'iniezione straordinaria di risorse temporanee nel sistema della ricerca, consentendo l'assunzione di migliaia di giovani con contratti che, per loro natura, erano destinati a esaurirsi tra il 2024 e il 2026. Si tratta, in larga parte, di persone altamente qualificate, con dottorati di ricerca conseguiti nelle migliori università italiane e internazionali, con pubblicazioni scientifiche di rilievo, con esperienze di ricerca maturate nel corso di anni di lavoro precario e, non ultime, capacità organizzative e gestionali di altissimo livello. Eppure, la prospettiva che si profila per la stragrande maggioranza di questi ricercatori non è la stabilizzazione, ma l'espulsione dal sistema;

le leggi di bilancio 2024 e 2025 hanno introdotto alcune misure, frutto diretto della mobilitazione, ma lasciano irrisolti i nodi fondamentali;

l'articolo 1, comma 591 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), in seguito all'approvazione di un emendamento sottoscritto dal gruppo Avs e da altri gruppi di opposizione, ha attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo che abbiano maturato

i requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2027, n. 75;

la legge di Bilancio 2026 ha introdotto quello che il Governo e il Ministero dell'università e della ricerca hanno definito un « piano straordinario » di reclutamento per le università e gli enti pubblici di ricerca che prevede la copertura di circa 1.600 posizioni nell'arco di due anni: circa 500 nel 2026 e poco più di 1.100 nel 2027, a cui si aggiungono una sessantina di posti negli atenei non statali. Per gli enti pubblici di ricerca, si prevede la creazione di circa 240 posizioni. Complessivamente, quindi, si parla di meno di 2.000 posti a fronte di oltre 10.000 contratti scaduti, 35.000 in scadenza e 22.500 assunzioni necessarie. Il rapporto è impietoso: il piano non copre neanche il 10 per cento del fabbisogno effettivo. Definire « straordinario » un intervento che lascia fuori il 90 per cento dei potenziali beneficiari costituisce, nella migliore delle ipotesi, un'operazione di distorsione semantica, nella peggiore, una presa in giro nei confronti di decine di migliaia di lavoratori della conoscenza e delle loro legittime aspettative;

il piano in questione, per gli enti pubblici di ricerca, prevede un incremento del Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di meno di 9 milioni per tutti gli enti di ricerca: 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

la quinta relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia, redatta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), offre una fotografia aggiornata a ottobre 2025 degli effetti delle misure PNRR sulla filiera della ricerca pubblica. Ne emerge un quadro di espansione occupazionale: oltre 12mila nuovi ricercatori assunti, quasi la metà donne, all'interno di università, Enti pubblici di ricerca e partenariati pubblico-privati. Ma il CNR segnala anche un rischio concreto: senza interventi di stabilizzazione, molte di queste professionalità potrebbero essere disperse alla fine del 2026, vanificando l'investimento pubblico e l'opportunità di innovazione strutturale nella PA;

con la Missione 4 « Dalla ricerca all'impresa », il PNRR ha destinato 8,5 miliardi di euro al rafforzamento del legame tra mondo accademico e sistema produttivo. Di questa cifra, circa il 60,2% è stato impiegato per nuove assunzioni e collaborazioni di ricerca. Le misure dei Centri Nazionali, dei Partenariati Estesi e degli Ecosistemi dell'Innovazione hanno coinvolto centinaia di Enti pubblici, portando a una crescita significativa del capitale umano qualificato, soprattutto nel Mezzogiorno, dove l'impatto occupazionale è stato più marcato. I 12.000 nuovi ricercatori rappresentano un'occasione unica per la Pubblica Amministrazione;

la cosiddetta legge Madia nasce esplicitamente per tamponare l'abuso di contratti flessibili nella pubblica amministrazione, più volte sanzionato anche a livello europeo, e per sanare situazioni di precariato storico. Non è uno strumento per assumere personale in formazione, ma

per riconoscere e stabilizzare chi già lavora da anni in modo continuativo negli enti;

l'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 distingue due principali percorsi. Il comma 1 prevede la stabilizzazione diretta del personale assunto a tempo determinato che abbia già superato almeno una procedura concorsuale pubblica. Il comma 2, invece, riguarda chi ha maturato l'anzianità richiesta esclusivamente attraverso contratti parasubordinati (come assegni di ricerca e co.co.co.) e prevede per questi lavoratori l'apertura di procedure concorsuali riservate per una quota dei posti messi a bando. Per i lavoratori rientranti nel comma 2 non è stato avviato alcun bando di concorso riservato, nonostante la legge lo preveda esplicitamente;

il comma 2-*bis* dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 prevede che « anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 »;

nel caso degli enti di ricerca, molti dei lavoratori che rientrano nei criteri della legge Madia sono stati selezionati più volte tramite concorsi a tempo determinato, hanno coordinato linee di ricerca, scritto progetti competitivi, prodotto pubblicazioni e brevetti. Dopo anni di attività continuativa, svolgono di fatto funzioni strutturali all'interno dell'ente, al pari del personale strutturato a tempo indeterminato. La loro stabilizzazione non rappresenta una deroga al merito, ma il completamento di un percorso di selezione già avvenuto,

impegna il Governo

ad affiancare le misure contenute nel provvedimento al voto dell'aula prevedendo, in un prossimo provvedimento utile, la proroga, fino al 31 dicembre 2028, della previsione contenuta nel comma 2-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 1.

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

1.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 1.

1.3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

1.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2024, si procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prorogata al 31 dicembre 2026. ».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » con le seguenti: « fino al 30 giugno 2026 ».

1.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La proroga di cui al presente comma non pregiudica, per i servizi ambientali e di igiene urbana, l'aggiornamento dei costi e dei fabbisogni *standard* funzionali alla definizione dei piani economico-finanziari e alla determina-*

zione delle tariffe, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio a tutela dei cittadini. ».

1.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Entro il 30 giugno 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, con particolare riferimento alla quantificazione dei fabbisogni *standard* necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni insulari, con specifica evidenza per la Regione Siciliana. ».

1.8

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MANCA, ZAMBITO, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di sei mesi.

1-ter. All'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « in base ai parametri altimetrico e della pendenza » sono sostituite dalle seguenti: « in base ai parametri altimetrico e geomorfologico »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « e di parametri socioeconomici » sono inserite le seguenti: « nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e di reddito medio *pro capite* ».

1.9

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MANCA, ZAMBITO, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole: « in base ai parametri altimetrico e della pendenza » sono sostituite dalle seguenti: « in base ai parametri altimetrico e geomorfologico ».

1.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MANCA, ZAMBITO, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.

1-ter. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, dopo le parole: « e di parametri socioeconomici » sono inserite le seguenti: « nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio *pro capite* ».

1.11

MUSOLINO

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: « degli interventi di cui al comma 13-bis.1 » aggiungere le seguenti: « comprensivo delle ricadute sociali e occupazionali e delle modalità di coordinamento con gli strumenti di programmazione nazionale ed europea, ivi inclusi il Fondo sviluppo e coesione e i fondi strutturali dell'Unione europea. ».

1.12

CAMUSSO, GIORGIS, ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: « 31 dicembre 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

1.13

MUSOLINO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: « 31 dicembre 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

1.14

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo del presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle province non rientranti nella fattispecie di cui al primo periodo del presente comma. ».

1.15

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: “nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026” ».

1.16

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le

parole: “nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2026 e nell’anno 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2026” ».

1.17

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l’organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, incluse quelle del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026. ».

1.18

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l’organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026. ».

1.19

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l’organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026. ».

1.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:**a) alla lettera a):**1) premettere la seguente:*

« 0a) al comma 1, le parole: “del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “del 30 settembre 2025, in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025”. »;

2) aggiungere, in fine, le parole: « e le parole: “e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “e oltre il 31 dicembre 2027, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025”. »;

b) alla lettera b), sostituire le parole: « euro 4.063.514 per l'anno 2026 » con le seguenti: « euro 5.063.514 per l'anno 2026 e di euro 3.400.000 per l'anno 2027 ».

1.21

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « 31 dicembre 2026 » aggiungere le seguenti: « e le parole: “e oltre il 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “e oltre il 31 dicembre 2027” »;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di euro 2.400.000 per l'anno 2027 ».

1.22

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per la presentazione delle asseverazioni di cui al comma 13 del citato articolo 119 è prorogato al 30 giugno 2026. ».

1.23

MUSOLINO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

« 9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.

9-ter. A decorrere dall'applicazione della disposizione di cui al comma 9-bis, qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente destini alla locazione breve più di tre appartamenti, il medesimo contribuente dispone di un termine di sei mesi per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del regime imprenditoriale. Per far fronte alle minori entrate derivanti dagli effetti conseguenti dall'applicazione del presente comma il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

1.24

MUSOLINO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal settimo mese dalla entrata in vigore della medesima disposizione. ».

1.25

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. In attesa di una revisione della disciplina in materia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di requisiti sanitari per l'accesso

ai gruppi sportivi militari, fino al 31 dicembre 2026, agli atleti e alle atlete di interesse nazionale affetti da patologie croniche, ivi incluse patologie quali il diabete, compatibili con la pratica sportiva agonistica è consentito far parte dei gruppi sportivi militari, sulla base dell'idoneità accertata ai fini dell'attività sportiva agonistica, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. ».

1.26

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 11.

1.27

MUSOLINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Il cronoprogramma assicura il coordinamento degli interventi di risanamento con misure di accompagnamento sociale e occupazionale a favore dei nuclei interessati, nonché l'impiego di imprese che garantiscano l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di sicurezza. ».

1.28

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 19-quinquies.

1.29

SENSI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 19-sexies, lettera b), sostituire le parole: « 4 milioni » con le seguenti: « 8 milioni ».

Conseguentemente, al comma 19-*octies*, sostituire le parole: « 4 milioni » con le seguenti: « 8 milioni ».

1.30

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 19-*octies*, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 19-*novies*. Ai fini del rafforzamento della funzionalità e dell'azione amministrazione, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è differita al 31 dicembre 2026. »;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e delle amministrazioni pubbliche ».

1.31

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 19-*octies*, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 19-*novies*. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: “nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nel triennio 2024-2026, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026”. ».

1.32

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 19-*octies*, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 19-*novies*. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 5-*quiquies* è abrogato;

b) all'articolo 21-*bis*, comma 1, le parole: “e 2026” sono sopresse. ».

1.33

IRTO

Dopo il comma 19-octies, aggiungere il seguente:

« 19-octies.1 Al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e l'attuazione degli interventi finanziati anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero della cultura sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. La proroga riguarda il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi inclusi musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche, archivi, soprintendenze, poli museali regionali e istituti dotati di autonomia speciale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente e disponibili nel Piano triennale dei fabbisogni 2026-2028 del Ministero della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

1.34

IRTO

Dopo il comma 19-octies, aggiungere il seguente:

« 19-octies.1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, vigenti alla data del 31 dicembre 2025 e non ancora scadute, sono prorogate di dodici mesi rispetto al termine di validità previsto dalla normativa vigente. ».

1.35

MUSOLINO

Dopo il comma 19-octies, aggiungere il seguente:

« 19-nonies. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025. ».

1.36

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 19-novies. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ».

1.37

D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 19-novies. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio” per le necessarie regolazioni contabili.

19-decies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente

riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

19-*undecies*. Agli oneri derivanti dal comma 19-*ter*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.38

GIACOBBE, LA MARCA, GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MELONI, VALENTE, CRISANTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 19-*novies*. All'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: "entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore".

19-*decies*. All'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: "entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore" ».

1.39

GIACOBBE, LA MARCA, GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, MELONI, VALENTE, CRISANTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 19-*novies*. All'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: "del 31 maggio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 maggio 2027" ».

1.40

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 19-novies. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: “nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nel triennio 2024-2026, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2026” ».

1.41

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 19-novies. Nelle more dell’attuazione della riforma organica della disciplina relativa alla figura del *caregiver* familiare, al fine di assicurare la continuità, il rafforzamento e l’omogeneità sul territorio nazionale degli interventi di sostegno in favore dei medesimi, sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le misure di supporto già previste a legislazione vigente ed è conseguentemente autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata al finanziamento di interventi economici, servizi di sollievo, percorsi di accompagnamento e misure di conciliazione tra attività di cura e vita lavorativa, in favore dei *caregiver* familiari. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.42

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 19-novies. All’articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: “fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026” ».

1.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Proroghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c), le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del 10 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2024”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

2. Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 2, le modalità di erogazione delle risorse e le priorità di destinazione a favore delle amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

1.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Proroga del termine per la stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del successivo comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. ».

1.0.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”.

2. Al fine di sostenere i percorsi di stabilizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell’ambito dei rispettivi Piani integrati per l’attività e l’organizzazione (PIAO), nell’ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All’articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.5

GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Proroga di termini per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza")*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.

2. Alle medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

Art. 2.**2.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

2.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2026”.

2-ter. All’articolo 15, comma 3-bis, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “cinque anni” sono sostituite con le seguenti: “sette anni” ».

2.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2.1. All’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”. ».

2.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All’articolo 1, comma 148-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “30 giugno 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026” ».

2.6

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: “per il triennio 2022-2024” sono inserite le seguenti: “e per il triennio 2026-2028” ».

2.7

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026” ».

2.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 3.***2.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 4.***2.10**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 5, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2027, e comunque fino al completo esaurimento della graduatoria ».

2.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, sostituire le parole: « 31 dicembre 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

2.12

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di utilizzo delle facoltà assunzionali prorogate, indicando assunzioni effettuate, scorrimenti di graduatorie e fabbisogni residui, con evidenza territoriale. ».

2.13

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« 6.1. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale."

6.2. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: "sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020" sono aggiunte le seguenti: "e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026".

6.3. Agli oneri derivanti dai commi 6.1 e 6.2, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

« 6-quinquies. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all’articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui precedente periodo, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni.”. ».

2.15

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

« 6-quinquies. All’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l’autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del

28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.". ».

2.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

« 6-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". ».

2.17

RANDO, BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, PARRINI, MELONI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 6-quater, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 6-*quinquies*. Fino al 31 dicembre 2026, i benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

6-*sexies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 6-*quinquies* e 6-*sexies* pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. ».

2.18

MUSOLINO

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

« 6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2025, sostituire le parole: "25 settembre 2026" con le seguenti: "25 settembre 2027". ».

2.19

MUSOLINO

Dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:

« 6-quinquies. All’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 inserire il seguente:

“3. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l’autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di 120 giorni decorre dal 31 marzo 2026. Per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennizzo di cui al comma 2.” ».

2.20

MUSOLINO

Dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:

« 6-quinquies. All’articolo 1, comma 279, della legge 205 del 2017, dopo l’ultimo periodo, inserire il seguente: “A decorrere dall’anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all’articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.”.

“6-sexties. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole ‘sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020’ sono inserite le seguenti ‘e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2026’”.

“6-septies. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” »

2.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.”.

6-ter. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: “sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020” sono aggiunte le seguenti: “e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026”.

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-quinquies. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026” ».

2.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quinquies*. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.” ».

2.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quinquies*. Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2026. Le sanzioni nel frattempo inflitte dai collegi regionali di garanzia elettorale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 515 del 1993. ».

2.25

VALENTE, D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 6-*bis*. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno

2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale.”.

6-*ter*. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: “sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020” sono aggiunte le seguenti: “e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026”.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.26

D'ELIA, VALENTE, SENSI, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale.”.

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.27

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Non sono sot-

toposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025” ».

2.28

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quiquies*. All’articolo 1, comma 139-*ter*, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026” ».

2.29

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quiquies*. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all’articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui precedente periodo, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni.” ».

2.30

VALENTE, D'ELIA, SENSI, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quinquies*. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.” ».

2.31

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 20-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “Fino al 31 dicembre 2025,” sono soppresse. ».

2.32

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 20-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “Fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2026” ».

2.33

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “30 novembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

2.0.1

MUSOLINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.**

(Incompatibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. All'articolo 13-*ter*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2026”;

b) le parole: “specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,” sono sostituite dalle seguenti: “specialmente durante l'attuazione del PNRR, l'incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,” ».

2.0.2

MUSOLINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.**

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-*bis*) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi specifici realizzati in attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù di convenzioni, appalti, affidamenti o progetti finanziati da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da ETS e fondazioni. In tali ipotesi, la durata dei contratti a termine, anche se eccedente il limite di cui all'articolo 19, comma 1, può coincidere con la durata del progetto, servizio, convenzione o affidamento per il quale sono stati stipulati." ».

Art. 3.

3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria. ».

4.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria. ».

4.3

IRTO, GIORGIS, BASSO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria. ».

4.4

MUSOLINO

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: « La previsione di cui al presente comma si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria. ».

4.5

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

« 12.1. Al fine di valorizzare le professionalità, i comuni, che non abbiano ancora proceduto, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 alla stabilizzazione del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono nell'am-

bito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prorogare i contratti in scadenza o rinnovare quelli già scaduti di ulteriori 36 mesi.

12.2. I comuni possono altresì prorogare, di ulteriori 36 mesi e sempre nell'ambito delle risorse disponibili, i contratti di collaborazione e gli incarichi di lavoro autonomo, conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 179-*bis* articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

4.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

« 12.1. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, primo periodo, le parole da: “successivamente alla data” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026, se relative a contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026.”.

12.2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. ».

4.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12.1. Al fine di proseguire nell'agevolazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, le disposizioni di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026. ».

4.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

« 12.1. Per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui

all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027.

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12.1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “1° aprile e il 31 agosto 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026”;

b) al medesimo comma 1, le parole: “euro VI” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a ‘euro VI’ e aventi capacità superiore a nove posti, incluso il conducente”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”. ».

4.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

« 12.1. Al comma 1-*quater*, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: “dieci anni” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se suc-

cessivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.”.

12.2. Al comma 6-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni”. ».

4.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12.1. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 21,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.12

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12.1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “2024 e 2026”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.13

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12.1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo al differimento del termine di entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, la lettera a) è abrogata. ».

4.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12.1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-*bis*, le parole: “entro il 31 luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio 2026”;

b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero dell’interno, da emanarsi entro il 30 novembre 2026, si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-*bis*.”. ».

4.15

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

« 12-*bis*.1. All’articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2026”. ».

4.16

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

« 12-*bis*.1. A decorrere dall’anno 2026 il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

4.17

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

« 12-nonies. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “2024 e 2026”. ».

4.18

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

« 12-nonies. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2026 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.”. »

4.19

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

« 12-nonies. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ».

4.20

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

« 12-*nonies*. In considerazione della concentrazione di adempimenti informativi relativi agli interventi edilizi agevolati nel corso dell'anno 2025, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi, i termini per la trasmissione telematica all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi edilizi agevolati, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogati al 30 giugno 2026 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

4.21

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

« 12-*nonies*. Al comma 1-*quater* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da: “dieci anni” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.”. Al comma 6-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “10 anni” sono sostituite dalle parole: “15 anni”. ».

4.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 12-*bis*. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo” sono sostituite dalle seguenti: “dal periodo d'imposta successivo a quello al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo”.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fab-

bisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-*bis*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, introdotto dal comma 12-*quater* del presente articolo.

12-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, aggiungere il seguente:

“716-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 500 milioni di euro annui.” ».

4.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 12-*bis*. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “30 settembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 12-*ter*.

12-*ter*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

“716-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2026 maggiori risparmi pari a 10 milioni di euro.” ».

4.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 12-*bis*. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2024 e 2026”.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo il comma 12-terdecies, sono aggiunti i seguenti:

"12-terdecies.1. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2028, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto.

12-terdecies.2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 12-terdecies per gli atti stipulati nel corso del 2024 in esecuzione di contratti preliminari registrati entro il 31 dicembre 2023.".

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 12-quater.

12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

“716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro per il triennio 2026-2028.” ».

4.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. Al comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: “dieci anni” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.”.

12-ter. Al comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni” ».

4.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027. ».

4.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 31 dicembre 2025, n. 199, le parole: “a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.30

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, le parole: “a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026” ».

4.31

NICITA, GIORGIS, RANDO, IRTO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recanti la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei, si applicano con le medesime modalità anche ai soggetti che abbiano la residenza o la sede legale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nella Regione Siciliana nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026 individuati con ordinanza della protezione civile. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono defi-

nite le modalità di sospensione dei citati termini di versamento per l'anno 2026 e le modalità di recupero delle somme a partire dall'anno 2027. ».

4.32

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All'articolo 259, comma 1-*quater*, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da: “dieci anni” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.”. Al comma 6-*quinqüies* dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni” ».

4.33

FRANCESCHELLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, GIACOBBE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2024 e 2026”.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.34

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2026, 10 milioni di euro per l’anno 2027, 21 milioni di euro per l’anno 2028, 31 milioni di euro per l’anno 2029, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 15 milioni di euro per l’anno 2032, 5 milioni di euro per l’anno 2033 e 1 milione di euro per l’anno 2039, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.35

TAJANI, GIORGIS, BOCCIA, LOSACCO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. Al fine di assicurare la continuità operativa dei servizi catastali nel periodo di transizione verso l’utilizzo esclusivo delle procedure digitali, il termine per l’obbligatorietà delle modalità telematiche per la presentazione delle volture catastali e degli atti di aggiornamento degli archivi catastali è prorogato al 30 giugno 2026. Fino alla medesima data restano valide le modalità operative vigenti alla data del 31 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni per eventuali ritardi connessi all’adeguamento dei sistemi informatici. ».

4.36

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l’attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, sono differiti al 31 agosto 2026. ».

4.37

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027. ».

4.38

FRANCESCHELLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, GIACOBBE, MARTELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 21,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.39

FRANCESCHELLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, GIACOBBE, MARTELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,” sono sostituite dalle seguenti parole: “per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,” ».

4.40

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All’articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2026” ».

4.41

FRANCESCHELLI, GIORGIS, GIACOBBE, MARTELLA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “2024 e 2026” ».

4.42

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: “entro il 31 luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio 2026”;

b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero dell’interno, da emanarsi entro il 30 novembre 2026, si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.” ».

4.0.1

MUSOLINO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.**

(Portabilità del contributo contrattuale a sostegno della previdenza complementare negoziale)

1. All’attuazione del comma 201, lettera c), dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per il triennio 2026-2028 si provvede a far data dal 1° gennaio 2027. ».

4.0.2

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Per le persone con disabilità, non si considerano redditi derivanti da lavoro dipendente, ai sensi del presente titolo, i compensi, le somme o i valori comunque percepiti da soggetti che, al momento della corresponsione, non risultano essere collocati in alcuna forma contrattuale di lavoro subordinato, parasubordinato o assimilato, né riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a qualsiasi altra tipologia contrattuale o incarico formalmente previsto dall'ordinamento giuridico vigente. In tali ipotesi, le somme percepite non sono qualificabili come redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali, restando ferma la possibilità di diversa qualificazione reddituale in base alla natura del rapporto o dell'attività svolta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 53, 67 e seguenti del presente testo unico.

1-ter. Per i soggetti di cui al primo comma, non inquadrati in alcuna forma contrattuale di lavoro e percettori unicamente di gettoni di presenza o indennità connessi all'esercizio di cariche pubbliche elettive o di funzioni rappresentative presso enti locali o territoriali, i predetti importi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, né sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti minimi economici prescritti dalle normative regionali o da altri enti territoriali.

1-quater. La presente disposizione opera a condizione che il percettore non risulti occupato né titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo al momento della corresponsione. Per i medesimi soggetti, eventuali iscrizioni o registrazioni presso enti regionali, ministeriali o uffici del lavoro, nonché presso gli elenchi delle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino sospese, decadute o non correttamente mantenute, devono essere recuperate e ripristinate d'ufficio dalla data di emissione delle originarie certificazioni o iscrizioni perdute.

1-quinquies. La presente disposizione ha valore retroattivo ai soli fini del ripristino dei diritti e delle posizioni amministrative dei soggetti iscritti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999, senza effetti retroattivi di natura fiscale o contributiva.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.3

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure urgenti di sostegno finanziario alle imprese beneficiarie di finanziamenti garantiti SACE – Garanzia Italia operanti in settori con sfasamento strutturale dei tempi di incasso)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle imprese che hanno beneficiato delle misure di sostegno alla liquidità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni, e che operano in settori nei quali la riscossione dei ricavi avviene con ritardi strutturali legati ai tempi di rendicontazione e liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche, è consentita, previo accordo tra l'impresa debitrice e il soggetto finanziatore, e con il consenso di SACE S.p.A., la rimodulazione del piano di ammortamento dei finanziamenti garantiti ai sensi del medesimo articolo 1.

2. La rimodulazione di cui al comma 1 può consistere nella sospensione del rimborso della sola quota capitale, con corresponsione della sola quota interessi alle scadenze contrattualmente previste, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

3. La sospensione di cui al comma 2 non comporta la revoca, la riduzione o la limitazione della garanzia rilasciata da SACE S.p.A., che rimane valida, efficace e opponibile per l'intera durata del finanziamento rimodulato, nei limiti delle condizioni contrattuali originarie.

4. La rimodulazione del piano di ammortamento effettuata ai sensi del presente articolo non integra nuova concessione di credito né costituisce operazione di aiuto di Stato aggiuntiva rispetto alla garanzia originariamente concessa, purché non comporti aumento dell'importo garantito o modifica delle condizioni economiche in senso più favorevole al debitore.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i criteri di accesso alle misure di cui al presente articolo. ».

Art. 5.**5.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

5.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 1.

5.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: « trenta » con la seguente: « quindici »;

b) alla lettera b), sostituire le parole: « 30 novembre 2026 » con le seguenti: « 31 maggio 2026 » e sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2027 » con le seguenti: « dal 1° luglio 2026 »;

c) sopprimere la lettera c).

5.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogati al 31 dicembre 2026. ».

5.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella fase di spe-

rimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di conclusione non è inferiore a centoventi giorni". ».

5.6

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 2,

5.7

MUSOLINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 lettera a) le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 ».*

b) *al termine del comma 3 lettere a) aggiungere il seguente periodo: « Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma, per ciascuno degli anni 2026 e l'anno 2027 sono destinati ulteriori 10.000.000 euro a valere del fabbisogno sanitario nazionale finalizzati a potenziare l'attività di raccolta da parte delle associazioni e delle fondazioni. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».*

5.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 5.

5.9

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

« 5-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: “per il triennio 2022 – 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per il triennio 2025-2027” ».

5.10

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 872, le parole: “degli anni 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni dal 2026 al 2028”. Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.11

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 843, le parole: “per ciascuno degli anni 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028”. Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 0,5 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.12

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 952, le parole: “per ciascuno degli anni 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028”. Agli oneri derivati dal

presente comma, pari a 0,5 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.13

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “anche negli anni 2024 e 2025” sono aggiunte le seguenti: “nonché nel primo semestre dell'anno 2026”. ».

5.14

MUSOLINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite da: “31 dicembre 2027”;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” ».

5.15

MUSOLINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite da: “31 dicembre 2027”;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2028, la revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” ».

5.16

MUSOLINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-*bis*. All’articolo 2, comma 9-*bis* del decreto-legge 198 del 29 dicembre 2022, le parole: “sono prorogati di tre anni” sono sostituite con: “sono prorogati di cinque anni” ».

5.17

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8.1. Coerentemente con quanto disposto dall’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026. ».

5.18

CAMUSSO, GIORGIS, ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-*bis*. Coerentemente con quanto disposto dall’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026. ».

5.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10.

5.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 10.

5.21

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. All'articolo 42, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici le parole "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti "1° luglio 2027" ».

5.22

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera e) dopo le parole: "sostanze d'abuso" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei metodi alternativi, anche in fase sperimentale, che non prevedono l'utilizzo di animali";

b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a" ».

5.23

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 10 sopprimere la lettera a).
_____**5.24**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10-bis.
_____**5.25**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10-ter.
_____**5.26**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10-ter, lettera a).
_____**5.27**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10-ter, lettera b).
_____**5.28**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 10-undecies. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

c) al comma 2, le parole: “Per gli anni 2023, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”. ».

5.29

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 10-undecies. All’articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede nell’ambito delle risorse destinate all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

5.30

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 10-undecies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 622 e 623 sono soppressi. ».

5.31

BEVILACQUA, TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 10-undecies. All’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni da ultimo dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

5.32

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

« 10-undecim. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 87,

a) le parole: “dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025” sono eliminate;

b) le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite da: “31 dicembre 2026”.

All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “Per gli anni 2023, 2024 e 2025” sono sostituite da: “Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026” ».

5.33

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

« 10-undecim. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “dai dirigenti medici” sono aggiunte le parole: “dal personale medico convenzionato”;

b) le parole: “assegnati ai servizi di pronto soccorso,” sono sostituite dalle seguenti: “operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza, 118 e di soccorso sanitario territoriale”;

c) dopo le parole: “fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità” sono aggiunte le parole: “dei fondi per il trattamento economico del personale medico convenzionato” ».

5.34

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

« 10-undecim. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, dopo le parole: “prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici

e del personale sanitario del comparto Sanità” aggiungere le seguenti: “e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione” ».

5.35

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-undecies. Il termine per le attività di sperimentazione previsto dall’articolo 6 del decreto del Ministro della salute 14 maggio 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Esecuzione dello *screening* nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV” di cui all’articolo 25-sexies comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027 includendo anche i nati negli anni 1948-1968. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

5.36

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-undecies. All’articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

c) al comma 2, le parole: “Per gli anni 2023, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026” ».

5.37

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-undecies. All’articolo 1, comma 406-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “anche negli anni 2024 e 2025” sono aggiunte le seguenti: “nonché nel primo semestre dell’anno 2026” ».

5.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per gli anni 2026 e 2027”;

b) al comma 1-bis, le parole: “Esclusivamente per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “e per gli anni 2026 e 2027”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. ».

Art. 6.**6.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025. ».

6.2

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso « 18-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » *con le seguenti:* « Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

6.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, capoverso « 18-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valoriz-

zazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *con le seguenti*: « del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

6.4

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.

1-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, primo paragrafo, dopo le parole: “della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria” sono aggiunte le seguenti: “ovvero della prova unica relativa alla procedura straordinaria bandita con il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510” ».

6.5

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nelle more della conclusione del concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3,

del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al fine di assicurare il potenziamento e l'implementazione dei processi di formazione, vigilanza e supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al precedente periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, individuati ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno avuto l'incarico rinnovato o prorogato almeno due volte o con incarico triennale rinnovato o prorogato almeno una volta entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definite le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli e in una prova orale esperienziale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. Alla procedura si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il bando della procedura determina l'ammontare del contributo a carico dei partecipanti alla procedura, in misura tale da assicurarne l'integrale copertura. Fatti salvi i posti assegnati ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad assumere i vincitori della procedura di cui al presente comma nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'ambito della dotazione organica e delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente per il triennio 2026, 2027, 2028, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in ogni caso, in coda ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. ».

6.6

SABRINA LICHERI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-bis. All’articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2025 n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) capoverso 83-ter, primo periodo le parole: “per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell’anno successivo”;

b) capoverso 83-ter, secondo periodo le parole: “per il solo anno scolastico 2024/2025” e “per il medesimo anno scolastico 2024/2025” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026” e “per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026”;

c) capoverso 83-ter, quarto periodo le parole: “Per l’anno scolastico 2024/2025” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026”;

d) capoverso 83-ter, quinto periodo le parole: “di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025” sono sostituite dalle seguenti: “di 3,6 milioni di euro per l’anno 2024, 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 7,2 milioni di euro per l’anno 2027”. ».

6.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Sopprimere il comma 4.***6.8**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All’articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,” sono sostituite dalle seguenti: “le regioni che non hanno provveduto al dimen-

sionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,” e le parole: “per il medesimo anno scolastico 2025/2026” sono sostituite dalle seguenti: “per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,” ».

6.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell’istruzione e del merito, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028 nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

6.10

D’ELIA, GIORGIS, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire l’attuazione alla riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026” sono sostituite dalle seguenti: “le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027” e le parole: “per il medesimo anno scolastico 2025/2026” sono sostituite dalle seguenti: “per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027” ».

6.11

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024, è prorogata fino al 31 dicembre 2028. La proroga opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

6.12

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità prodromiche all'anno scolastico 2026/2027, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. ».

6.13

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. A far data dal 1° gennaio 2026, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica è incrementato di 35 milioni di euro a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del

merito ai sensi del primo periodo dell'articolo 1, comma 558 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

6.14

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Nelle more di una compiuta definizione a livello contrattuale delle figure di supporto all'Autonomia scolastica, il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dai seguenti:

“5. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. La delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori e questi restano inquadrati nella funzione docente. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF. Il dirigente scolastico è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 5-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25 per cento degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno

l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio. *5-quater*. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l'organizzazione e la gestione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5. *5-quinquies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma *5-quater* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. *5-sexies*. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico." ».

6.15

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« *5-bis*. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2024 di 25 milioni di euro ogni anno, oltre a quanto già stanziato dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare alla copertura delle maggiori spese già sostenute a partire dal 1° settembre 2019, al lordo degli oneri a carico dello Stato e dai successivi stanziamenti previsti dalla legge con il solo fine di coprire quanto già corrisposto ed evitarne la restituzione, tenendo in considerazione anche quanto previsto dal decreto ministeriale n. 47 del 12 marzo 2025 in merito al nuovo sistema nazionale di valutazione dei risultati dei

dirigenti. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. ».

6.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 6.

6.17

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

« 6-quater. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle isole, per le Regioni Sardegna e Sicilia l'attuazione delle disposizioni relative al dimensionamento della rete scolastica, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono differite all'anno scolastico 2027/2028. All'attuazione del presente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." ».

6.18

MUSOLINO

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

« 6-quater. L'applicazione dell'articolo 1, comma 538, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è differita al 1° gennaio 2028. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel testo vigente al 1 gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

6.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 6-*quater*. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “fino all'anno scolastico 2026/2027”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al loro completo esaurimento”;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al primo periodo, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”.

6-*quinquies*. Al fine di fronteggiare la maggiore spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, derivante da quanto disposto dal precedente comma 6-*quater*, insieme con la finalità di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate ritenute a decorrere dall'anno 2026, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

6.20

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:

“83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2027, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqüies*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2026/2027 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2026 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.” ».

6.21

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno scolastico 2026/2027”;

b) le parole: “per il solo anno scolastico 2026/2027” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028”;

c) le parole: “per il medesimo anno scolastico 2026/2027” sono sostituite dalle seguenti: “per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028” ».

Art. 7.**7.1**

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2026. ».

7.2

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto e al settimo quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-no-vies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: “10 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre 2026” ».

7.3

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2.1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, all’articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “per 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026”;

b) al comma 2, le parole: “1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026” ».

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 2-ter.***7.5**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

« 2-*quinquies*. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 312, terzo periodo, le parole: “30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025” e le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quindici mesi”;

b) al comma 314, le parole: “di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “di 27,91 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 22,09 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027”.

2-*sexies*. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-*bis*, pari a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

7.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

« 2-*quinquies*. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 4-*quinquies*, le parole: “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”. ».

7.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

« 2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “2020/2021” sono sostituite dalle seguenti: “2025/2026”. ».

7.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

« 2-*quinquies*. All'articolo 14, comma 6-*vicies semel*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: “trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. ».

7.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

« 2-*quinquies*. Al fine di assicurare il completamento delle attività afferenti alla misura M4C1 – Investimento 1.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “Orientamento attivo nella transizione scuola-università”, i termini per la realizzazione delle attività e per la rendicontazione, come previsti dai provvedimenti attuativi di competenza, sono prorogati al 30 aprile 2027. Le attività eseguite successivamente al 30 giugno 2026 possono essere finanziate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante apposito riparto disposto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, avvalendosi dell’applicazione ministeriale di rendicontazione già in uso. ».

7.10

MUSOLINO

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

« 2-*quinquies*. All’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “per l’anno 2024” sono aggiunte le seguenti: “e 2026”.

2-*sexties*. Possono accedere al contributo di cui al comma 2-*bis* solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l’anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l’accesso al contributo.

2-*septies*. All’onere di cui al comma 2-*bis*, pari a 1 milione di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all’erario. ».

7.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 2-*quinquies*. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*quater* è abrogato;

b) al comma 4-*quiquies*, le parole: “al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.

2-*sexies*. All’articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “fino al 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2028” ».

7.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*quiquies*. All’articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “fino al 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2028” ».

7.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*quiquies*. All’articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “2020/2021” sono sostituite dalle seguenti: “2025/2026” ».

7.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*quiquies*. All’articolo 14, comma 6-*vicies semel*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: “trentasei mesi dall’adozione del decreto di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’articolo 24-*ter*, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ».

7.15

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 2-*quinquies*. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026”;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026”.

2-*sexies*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”.

2-*septies*. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-*vicies semel* è sostituito dal seguente:

“6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro 24 mesi dalla la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-*ter* prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ».

7.16

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*quinquies*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2028” ».

7.17

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*quinquies*. Il termine finale di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2027 e il termine per la maturazione dei requisiti è aggiornato al 31 dicembre 2026. ».

7.18

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*quinquies*. Al fine di garantire la continuità delle politiche di reclutamento e stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca le risorse pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, derivanti dall'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, sono prorogate all'anno 2028 e destinate alle procedure di stabilizzazione del personale. ».

Art. 8.**8.1**

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Sopprimere il comma 3.***8.2**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5.1. Nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino al 31 dicembre 2026 la mancata stipula di contratti assicurativi su tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna

preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici. ».

8.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5.1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo Contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari. ».

8.4

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5.1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2026, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220. ».

8.5

MUSOLINO

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:

« 5-sexties. All'articolo 12, comma 16-duodevicies, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni nella legge 9 maggio 2025 n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026”.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.6

MUSOLINO

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:

« 5-sexties. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: “nell'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “in ciascuno degli anni 2025 e 2026”;

b) le parole: “per il triennio 2022-2024” sono sostituite dalle seguenti: “per il triennio 2023-2025”;

c) le parole: “30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025 e 2026, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta, rispettivamente, nell'anno 2024 e nell'anno 2025” ».

8.7

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, PAR-
RINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. All'articolo 12, comma 16-duodevicies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ‘Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026’”.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.8

GIORGIS, PARRINI, VALENTE, MANCA, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge n. 147 del 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. ».

8.9

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse già selezionate mediante procedura concorsuale, evitando l'onere economico e temporale derivante dall'indizione di un nuovo concorso durante la fase di ultimazione della riforma strutturale del dicastero e stante l'elevato grado di specializzazione per la figura professionale ricercata, la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della provincia di Bolzano (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 novembre 2022) Profilo Codice 05 – FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE, si intende prorogata di un anno dalla data di pubblicazione. ».

Art. 9.**9.1**

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « entro e non oltre il 30 giugno 2026 » con le seguenti: « entro e non oltre il 31 dicembre 2026 ».

9.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « entro e non oltre il 30 giugno 2026 » con le seguenti: « entro e non oltre il 31 dicembre 2026 ».

9.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « entro il 30 giugno 2026 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 »;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

9.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2.1. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "30 giugno 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026" ».

9.5

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2.1. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, è rifinanziata per l'anno 2026 con una dotazione pari a 80 milioni di euro ed è prorogata per gli anni 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.6

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3.1 Al fine di assicurare il completamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato “Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino”, con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

9.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 781, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per le medesime finalità di cui al primo periodo, per i comuni che non siano né

comuni montani con altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare né comuni costieri e che ricadono nei bacini territoriali dei capoluoghi di provincia di cui al precedente periodo e che non abbiano, sulla base dell'ultimo censimento dell'ISTAT, più di 2500 abitanti, la spesa di 1 milione di euro è autorizzata anche per ciascuno degli anni 2026 e 2027.”;

b) al comma 783 le parole: “a 1 milione di euro” sono sostituite dalle seguenti: “a 2 milioni di euro”;

3.2. Agli oneri di cui al comma 3.1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 3-sexies.

9.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 3-duodecies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-terdecies. Al fine di provvedere allo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 3-duodecies aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-terdecies. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle piccole imprese di trasporto nonché incentivare gli investimenti nella logi-

stica a minor impatto ambientale, all'articolo 1, comma 698, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026”. Conseguentemente, le risorse di cui al medesimo articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027. ».

9.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 3-duodecies aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-terdecies. All'articolo 1, comma 1031, lettera *b-bis*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

9.12

MUSOLINO

Dopo il comma 3-duodecies, aggiungere il seguente:

« 3-tredecim. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo sono posti a carico dei gestori, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore dell'Agenzia, sono devoluti direttamente all'Agenzia a titolo di entrata propria e sono destinate al potenziamento delle attività ispettive e di controllo dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e ad alimentare il fondo delle risorse decentrate.”;

b) al comma 9, lettera *b*), le parole: “668 unità, di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale” sono sostituite dalle seguenti: “642 unità, di cui 46 di livello dirigenziale non generale e 4 uffici di livello dirigenziale generale”;

c) al comma 10:

1) le parole: “e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “nonché quelle rela-

tive ai regolamenti di amministrazione che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Le deliberazioni del comitato direttivo relative ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia, qualora non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

“12-*bis*. In aggiunta ai trasferimenti statali già previsti a legislazione vigente, costituiscono entrate proprie riscosse direttamente dall’Agenzia:

1) le somme riscosse a seguito delle sanzioni irrogate ai sensi del comma 5;

2) i proventi derivanti dal pagamento in favore dell’Agenzia delle tariffe previste per le attività di cui agli articoli 5, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo n. 35 del 2011, nonché di quelle previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 2006 e dal comma 4-*quater* del presente articolo.”;

e) al comma 13, le parole: “tre posizioni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro posizioni” »;

9.13

MUSOLINO

Dopo il comma 3-duodecies, aggiungere il seguente:

« 3-*tredecim*. A decorrere dal 30 giugno 2026, l’articolo 25, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato ».

9.14

BASSO, GIORGIS, IRTO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 3-*terdecies*. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

“471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal

1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato ‘buono portuale’, pari all’80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, ovvero stazioni marittime passeggeri autorizzate ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un ‘buono portuale’ di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un ‘buono portuale’ di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un ‘buono portuale’ di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.”.

3-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

9.15

IRTO, GIORGIS, BASSO, FINA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« *3-terdecies.* All’articolo 1, comma 471, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: “per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026” sono inserite le seguenti: “e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030”.

3-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

9.16

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *3-terdecies.* All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *b)*:

1) al numero 3.1) le parole: “30 settembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2026” e le parole: “28 febbraio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026”;

2) al numero 3.2) le parole: “28 febbraio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026” e le parole: “15 settembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2026”;

3) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al numero 3.2) si intendono assolti anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”;

b) al comma 9, primo periodo, le parole: “28 febbraio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026” e le parole: “15 settembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2026” ».

9.17

IRTO, GIORGIS, BASSO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *3-terdecies.* L'operatività del Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

9.18

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-terdecies. L'operatività del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

9.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

1. Il contributo di cui ai commi 126-128 della legge 30.12.2025, n. 199 si applica a decorrere dal 1 luglio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 10.**10.1**

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI, ALFIERI, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028. ».

Art. 11.**11.1**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2.1. All'articolo 614, comma 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: “e 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2026”. ».

Art. 12.**12.1**

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere i commi 1 e 2.

12.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: “avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026”;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: “prorogabile fino al 30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile fino al 31 dicembre 2026”.

1-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

“2-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'efficienza della giustizia.

2-quater. Per le finalità del precedente comma 2-ter è autorizzata la spesa di 194.000.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione, finalizzata ad assicurare maggiori risparmi pari a 194.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.” ».

12.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Per consentire la stabilizzazione integrale del contingente reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire ulteriori procedure di stabilizzazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti di 3.800 unità nell'Area dei funzionari e di 700 unità

nell'Area degli assistenti per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguente incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

2-ter. Per l'attuazione del comma *2-bis* è autorizzata la spesa di 101.829.195 euro per l'anno 2026, di 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-quater. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma *2-bis*, i contratti del personale reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.

2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il comma seguente:

"716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 129, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028."

2-sexies. Agli oneri di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-bis, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. ».

12.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei pro-

cedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 194.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per gli anni 2026 e 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

12.5

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ».

12.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 4-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

luglio 2023, n. 87, le parole: “limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”.

3-ter. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “tredici anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattordici anni” ».

12.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “entro tredici anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quattordici anni” ».

12.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Nelle more di una riforma organica della professione forense, all’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “tredici anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattordici anni”. ».

12.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “entro tredici anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quattordici anni”. ».

12.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

« 5-bis. All’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: “31 ottobre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2027”. ».

12.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

« 5-bis. All’articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni” ».

12.12

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 5-bis. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l’Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

5-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 120.071.098 per l’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

12.13

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 5-bis. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026 e 120.071.098 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

12.14

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici scadute nell'anno 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

5-ter. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico. ».

12.15

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: “entro il 31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2027” ».

Art. 13.**13.1**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1.1. Al fine di assicurare la continuità della capacità operativa necessaria all'attuazione degli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, e favorire la stabilizzazione del personale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga al limite di durata massima complessiva di trentasei mesi per ciascun contratto. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 2.

13.3

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

“1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o

uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.” ».

13.4

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2031” ».

Conseguentemente, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

13.5

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, la parola: “centoventi” è sostituita dalla seguente: “centottanta” ».

13.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: « , finalizzato al completamento degli interventi di bonifica e di ambientalizzazione del sito di interesse nazionale di Taranto. ».

13.7

CAMUSSO, MARTELLA, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Il cronoprogramma procedurale e finanziario include specifici indicatori relativi all'impatto occupazionale degli interventi di bonifica, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle parti sociali territoriali attraverso apposite forme di informazione periodica. ».

13.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4-bis, lettera c), dopo le parole: « affidamento diretto » aggiungere le seguenti: « per la gestione pubblica del servizio idrico integrato ».

13.9

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5.1. Al fine di garantire la prosecuzione di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

13.10

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il cronoprogramma procedurale e finanziario include specifici indicatori relativi all'impatto occupazionale degli interventi di bonifica, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle parti sociali territoriali attraverso apposite forme di informazione periodica. ».

13.11

MUSOLINO

Dopo il comma 5-octies, inserire il seguente:

« 5-nonies. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 4 lettera a) aggiungere il seguente periodo: "Il formu-

lario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito digitalmente secondo le modalità contenute nel decreto di cui al comma 1, a partire dal quarantesimo mese dall'entrata in vigore dello stesso decreto.” ».

13.12

MUSOLINO

Dopo il comma 5-octies, inserire il seguente:

« 5-nonies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10 secondo periodo relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.” ».

13.13

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 5-decies. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, le parole: “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “tassativamente entro il 1° luglio 2027”. ».

13.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 5-decies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) le parole: “dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dell'anno 2026”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico”;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l’anno 2026 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2026”.

5-undecies. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma *5-decies* è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ».

13.15

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere, in fine, il seguente:

« *5-decies.* Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *h*) del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede alla modifica del termine indicato nell’articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, in conformità alla presente disposizione. ».

13.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere, in fine, il seguente:

« *5-decies.* All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 sostituire le parole: “31 dicembre 2025” con le seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

13.17

MUSOLINO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere il seguente:

« 5-decem. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. ».

13.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-decies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Fermo restando gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.” ».

13.19

IRTO, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-decies. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, l'operatività del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

13.20

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-decies. Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla modifica del termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, in conformità alla presente disposizione. ».

13.21

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-decies. All'articolo 11, comma 2-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) le parole: “entro il 30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2027” ».

13.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« 13-bis.

(Modifiche al regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) e *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del veicolo. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione. Nel caso di veicoli con allestimenti o accessori non valorizzati nelle citate tabelle, fatto salvo il caso in cui detti allestimenti o accessori sono pagati al fornitore direttamente dal dipendente, l'importo di cui al primo periodo è maggiorato in proporzione al rapporto tra il valore di listino degli allestimenti e accessori e il valore di listino del veicolo stesso.

2. Il comma 48-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

“48-*bis*. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso pro-

miscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026.”.

3. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro, difformi da quanto previsto dalla disposizione di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, in relazione alla concessione in uso di allestimenti o accessori relativi ai veicoli aziendali; su tale profilo, tuttavia, non si dà luogo al rimborso di maggiori imposte eventualmente versate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. ».

13.0.2

IRTO, MANCA, GIORGIS, NICITA, BASSO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Coordinamento con la programmazione europea)

1. Le amministrazioni competenti assicurano il coordinamento degli interventi prorogati o finanziati ai sensi del presente decreto-legge con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nel rispetto del principio di partenariato economico e sociale. ».

13.0.3

FURLAN, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Coordinamento con la programmazione europea)

1. Le amministrazioni competenti assicurano il coordinamento degli interventi prorogati o finanziati ai sensi del presente decreto con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nel rispetto del principio di partenariato economico e sociale. ».

Art. 14.**14.1**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”. ».

14.2

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1.1. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.2, in scadenza a giugno 2026, è autorizzata, a favore degli enti del terzo settore operanti nel territorio della Regione Piemonte, la concessione di contributi pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di cui al primo periodo sono concessi nel limite complessivo di spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Piemonte, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri del presente comma, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.3

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1.1. Per l'anno 2026, al fine di garantire la distribuzione della Carta europea della disabilità (*Disability card*) in formato fisico a tutti i

soggetti aventi diritto, è disposto un finanziamento di 2 milioni di euro a favore del Poligrafico dello Stato. Nelle more dell'adozione delle misure di erogazione della Carta europea della disabilità in formato fisico, ai soggetti aventi diritto è consentito, in ogni caso, fare richiesta della versione digitale della predetta Carta.

1.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.4

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1.1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 2023, 2024, 2025 e 2026” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al secondo periodo le parole: “50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “56 milioni di euro per l'anno 2024, 39 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026”;

c) al sesto periodo le parole: “11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “13 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro per l'anno 2026”. ».

14.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1-sexies, sostituire le parole: « il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può » con le seguenti: « le regioni possono ».

14.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

« 1-septies. All’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

“4-ter. La fruizione delle agevolazioni già riconosciute ai sensi della misura di cui al comma 4-bis è consentita entro e non oltre il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal beneficio previa notifica da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Le eventuali risorse rivenienti dalla predetta decadenza sono utilizzate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia del Sulcis Iglesiente, per l’indizione entro il 31 ottobre 2026 di un nuovo bando della misura Zona Franca Urbana, nell’ambito dell’attuazione del Piano Sulcis.” ».

14.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-septies. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio 2026”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.

1-octies. L’articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l’avvio dei procedimenti di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di cui all’articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-novies. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell’ufficio del registro delle imprese, all’articolo 40 del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.”;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: “, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,” sono soppresse.

In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 giugno 2026.

1-*decies*. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all’articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte. ».

14.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-*septies*. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2026”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.

1-*octies*. L’articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*novies*. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.”;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: “, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,” sono soppresse.

In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 aprile 2026.

1-*decies*. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte. ».

14.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-*septies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: “non” è soppressa;

b) al terzo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2026”. ».

14.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-septies. All’articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “nel triennio 2024-2026” sono sostituite dalle seguenti: “nel triennio 2026-2028”.

1-octies. All’articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l’anno 2028” sono sostituite dalle seguenti: “4 milioni di euro per l’anno 2027, 3,8 milioni di euro per l’anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2029”.

1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2027, 3,1 milioni di euro per l’anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-septies. All’articolo 10, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”.

1-octies. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2026.

1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 18.660.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

14.12

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-septies. Al fine di completare il processo di riorganizzazione aziendale, favorire il ricambio generazionale e garantire il pieno sviluppo dei processi di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano altresì per gli anni 2026 e 2027.

1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027, 270 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 54 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.13

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026”;

b) al comma 2-bis, le parole: “anche per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “anche per gli anni 2024, 2025 e 2026”;

c) al comma 2-ter, le parole: “per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026”. ».

14.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma I-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-septies. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: “31 gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”. ».

14.15

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma I-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-septies. I titoli concessori di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare. ».

14.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma I-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-septies. All’articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “, a 3 milioni di euro per l’anno 2025, a 5 milioni di euro per l’anno 2026, a 10 milioni di euro per l’anno 2027 e a 15 milioni di euro per l’anno 2028”. ».

14.17

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma I-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-septies. All’articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “2024” è sostituita dalla seguente: “2026”;

b) al comma 2, le parole: “sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 maggio 2026”.

1-*octies*. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.18

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-*septies*. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2026”.

1-*octies*. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.19

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-*septies*. All’articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023,” sono soppresse e le

parole: “lo svolgimento della” sono sostituite dalle seguenti: “la possibilità di svolgere la”. ».

14.20

MUSOLINO

Dopo il comma I-sexies è aggiunto il seguente:

« 1-septies. A decorrere dal 30 giugno 2026, all’articolo 1, comma 394, secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “e a 3 milioni di euro per l’anno 2025, 5 milioni di euro per l’anno 2026, 10 milioni di euro per l’anno 2027 e 15 milioni di euro per l’anno 2028”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026, a 7 milioni di euro per l’anno 2027 e a 15 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14.21

MUSOLINO

Dopo il comma I-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. All’articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “2024”, è sostituita dalla seguente: “2026”;

b) al comma 2, le parole: “sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “il 30 maggio 2026” ».

14.22

MUSOLINO

Dopo il comma I-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge

17 dicembre 2012, n. 221, all'ultimo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”.

1-ter. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della Giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione o conferiti successivamente ad essa, è rinnovabile per non più di due volte. ».

14.23

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: “31 gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026” ».

14.24

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 221, le parole: “a decorrere dal 1° aprile 2026” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2027” ».

14.25

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

« 1-septies. 1. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “nel triennio 2024-2026” sono sostituite dalle seguenti: “nel triennio 2026-2029”.

1-ter. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030”. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.26

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

« 1-septies. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro a 2,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.27

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “2024”, è sostituita dalla seguente: “2026”;

b) al comma 2, le parole: “sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “il 30 maggio 2026” ».

14.28

MUSOLINO

Dopo il comma I-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. All’articolo 21, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. Conseguentemente, le parole: “31 dicembre 2028” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

b) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2028”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

c) al comma 6, le parole: “31 dicembre 2028”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

i. Al primo periodo le parole “53,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 19,3 milioni di euro per l’anno 2028”, sono sostituite dalle seguenti: “107,4 milioni di euro per l’anno 2027, 38,6 milioni di euro per l’anno 2028 e di 19,3 milioni di euro per l’anno 2029”;

ii. Al secondo periodo, le parole “19,2 milioni di euro per l’anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2028” sono sostituite dalle seguenti: “38,4 milioni di euro per l’anno 2027, 13,8 milioni di euro per l’anno 2028 e 6,9 milioni di euro per l’anno 2029”.

iii. Al terzo periodo, le parole “72,9 milioni di euro per l’anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l’anno 2028”, sono sostituite dalle seguenti: “145,8 milioni di euro per l’anno 2027, 52,4 milioni di euro per l’anno 2028 e 26,2 milioni di euro per l’anno 2029”. »

14.29

MUSOLINO

Dopo il comma I-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. All’articolo 23, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 4, le parole “per l’anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “231,4 milioni di euro per l’anno 2027 e 115,7 milioni di euro per l’anno 2028”;

c) al comma 6, le parole: “31 dicembre 2027” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028” ».

14.30

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. All’articolo 24, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 7, dopo le parole: “115, 2 milioni di euro per l’anno 2027”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “230,4 milioni di euro per l’anno 2027 e 115, 2 milioni di euro per l’anno 2028”;

c) al comma 9, le parole: “31 dicembre 2027” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”. »

14.31

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026 e, comunque, non prima di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’articolo 1, comma 105-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. ».

14.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-septies. All’articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “nel triennio 2024-2026” sono sostituite dalle seguenti: “nel quadriennio 2026-2029”.

1-*octies*. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030”.

1-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-*septies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 193, è inserito il seguente:

“193-*bis*. La disposizione di cui al comma 191 è prorogata per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».

14.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-*septies*. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

1-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, nel limite di spesa pari a 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani,

donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. ».

14.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-*septies*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: “31 gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

14.36

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-*septies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2026” ;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.

1-*octies*. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte. ».

14.37

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-septies. All'articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “nel triennio 2024-2026” sono sostituite dalle seguenti: “nel quadriennio 2026-2029”.

1-octies. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030”.

1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.38

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-septies. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogata per il triennio 2027-2029. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031.

1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.39

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 193, è inserito il seguente:

“193-bis. La disposizione di cui al comma 191 è prorogata per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».

14.40

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: “31 gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026” ».

14.41

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-septies. All'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “31 dicembre 2026” e le parole: “31 dicembre 2028” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

b) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2028” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

c) al comma 6, le parole: “31 dicembre 2028” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

d) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: “53,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 19,3 milioni di euro per l’anno 2028” sono sostituite dalle seguenti: “107,4 milioni di euro per l’anno 2027, di 38,6 milioni di euro per l’anno 2028 e di 19,3 milioni di euro per l’anno 2029”;

2) al secondo periodo, le parole: “19,2 milioni di euro per l’anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2028” sono sostituite dalle seguenti: “di 38,4 milioni di euro per l’anno 2027, di 13,8 milioni di euro per l’anno 2028 e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2029”;

3) al quinto periodo, le parole “72,9 milioni di euro per l’anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l’anno 2028” sono sostituite dalle seguenti: “145,8 milioni di euro per l’anno 2027, 52,4 milioni di euro per l’anno 2028 e 26,2 milioni di euro per l’anno 2029” ».

14.42

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-septies. All’articolo 23, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 4, le parole: “e 115,7 milioni di euro per l’anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “, 231,4 milioni di euro per l’anno 2027 e 115,7 milioni di euro per l’anno 2028”;

c) al comma 6, le parole: “31 dicembre 2027” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”. ».

14.43

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-septies. All’articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ».

14.44

GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-*septies*. I titoli concessori di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare. ».

14.45

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-*septies*. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026”;

b) al comma 2, le parole: “sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 maggio 2026”.

1-*octies*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 14-bis.**

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025”;

b) al comma 3, le parole: “entro il 28 febbraio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2026”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 180 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il seguente:

“716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari 60 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 180 milioni di euro per l’anno 2028”. ».

14.0.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

« Art. 14-bis.

1. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole: “di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 499,7 milioni di euro per l’anno 2026, 461,8 milioni di euro per l’anno 2027, 273,3 milioni di euro per l’anno 2028 e 166,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.0.3

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 14-bis***(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.0.4

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***« Art. 14-bis.**

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: “28 febbraio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2026”. ».

14.0.5

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 14-bis.

(Proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il SSN)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 non si applicano all'accreditamento delle cure domiciliari di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recepito con l'accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2021. La stipula dei contratti per l'avvio del sistema di accreditamento delle cure domiciliari avviene tra tutti i soggetti in possesso dell'accreditamento istituzionale, in modo paritario e non discriminatorio, senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nei limiti delle risorse e del fabbisogno programmato assegnato dalla Regione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, sentite le associazioni di categoria di riferimento e d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, propone una revisione dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari, al fine di:

a) nei requisiti strutturali, semplificare la dotazione di sedi fisiche nel numero e nelle caratteristiche funzionali, permettendo di accorpate le funzioni che non necessitano di prossimità territoriale;

b) nei requisiti tecnologici, specificare le dotazioni per le attività di telemedicina, in coordinamento con le norme che regolano il funzionamento della piattaforma nazionale di telemedicina, nonché le modalità di digitalizzazione dei processi in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico;

c) nei requisiti organizzativi, specificare l'*équipe* minima di personale necessaria all'erogazione di una assistenza domiciliare qualificata e multiprofessionale. ».

14.0.6

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 14-bis.

(Incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

14.0.7

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 14-bis.

1. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previdenti gestioni della Cassa Pensioni degli Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari e alla Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP ora INPS, nonché qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio per i pubblici dipendenti comunque denominati. ».

Art. 15.**15.1**

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, premettere il seguente:

« 02. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità

della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

15.2

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, premettere il seguente:

« 02. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito tavolo tecnico-politico, finalizzato a formulare proposte di carattere normativo in materia di contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici che stabiliscano, in particolare, la nullità delle clausole che obbligano il lavoratore ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici e la possibilità per il lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Al tavolo di cui al primo periodo partecipano rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese assicurative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese. ».

15.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « al 31 marzo 2026 » con le seguenti: « al 31 dicembre 2026 »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro la data di cui al presente comma, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua i criteri di attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ai sensi del medesimo articolo, e le modalità con cui le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura adempiono all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, mediante le disposizioni attuative del Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura. ».*

15.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole: « 31 dicembre 2027 » con le seguenti: « 30 giugno 2026 ».

15.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". ».

15.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-sexies. Limitatamente ai mezzi agricoli di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine ultimo per la con-

segna dei beni strumentali agevolabili, previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2024, è prorogato al 31 marzo 2026. Il termine di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto è prorogato al 30 aprile 2026. ».

15.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-*sexies*. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “, 2025, 2026, 2027 e 2028”. ».

15.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 3-*sexies*. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026”.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.9

IRTO, BASSO, FINA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-*sexies*. All'articolo 5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ad impianti fo-

tovoltaici con moduli a terra, di potenza fino ad 1 MW, che aderiscono alle comunità energetiche rinnovabili.”;

b) al comma 2-*quater*, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

15.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-*sexies*. All’articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) alla lettera c), le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”;

d) alla lettera d), le parole: “dopo il 1° gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il 1° gennaio 2021”. ».

15.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-*sexies*. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, primo periodo, le parole: “che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo” sono sostituite dalle seguenti: “che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo”;

b) al comma 142, primo periodo, le parole: “a decorrere dal 31 luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° febbraio 2026”. ».

15.12

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-sexies. All’articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ».

15.13

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-sexies. All’articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”. ».

15.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 15-bis.**

(Proroga termini in materia di incentivi all’imprenditoria giovanile e femminile)

1. All’articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2023 e 2026”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.0.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga termini in materia di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2023 e 2026”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 16.**16.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativi all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per i rischi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono differiti fino a novanta giorni a decorrere dalla piena operatività del portale informatico, che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione, previsto dall'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

16.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, sopprimere le parole da: « Per gli esercizi » fino a: « imprese turistico ricettive ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: « 31 marzo 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

16.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* « imprese turistico ricettive » *aggiungere le seguenti:* « , per le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, numero 1) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, nonché per le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, numeri 2) e 3) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa. »;

b) *sostituire le parole:* « 31 marzo 2026 » *con le seguenti:* « 31 dicembre 2026 ».

16.4

MUSOLINO

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* « imprese turistico ricettive » *aggiungere le seguenti:* « le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, n. 1 dell'articolo 2424, comma 1 del codice civile, nonché le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, n. 2 e n. 3 dell'articolo 2424, comma 1 del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa, »;

b) *sostituire le parole:* « 31 marzo 2026 » *con le seguenti:* « 31 dicembre 2026 ».

16.5

MUSOLINO

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* « imprese turistico ricettive » *aggiungere le seguenti:* « le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui al-

l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, n. 1 dell'articolo 2424, comma 1 del codice civile, nonché le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, n. 2 e n. 3 dell'articolo 2424, comma 1 del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa, »;

b) *sostituire le parole: « 31 marzo 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2026 »* *sostituire le parole: « 31 marzo 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2026 ».*

16.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sopprimere le parole da: « Per gli esercizi » fino a: « imprese turistico ricettive ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: « 31 marzo 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

16.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, sopprimere le parole da: « Per gli esercizi » fino a: « imprese turistico ricettive ».

16.8

MUSOLINO

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole da: « Per gli esercizi » fino a: « imprese turistico ricettive »;*

b) *sostituire le parole: « 31 marzo 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2026 ».*

16.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, dopo le parole: « turistico ricettive » aggiungere le seguenti: « e termali ».

16.10

GIORGIS, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: « legge 25 agosto 1991, n. 287, » aggiungere le seguenti: « per le imprese di gestione di stabilimenti balneari, ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "le inondazioni" sono inserite le seguenti: ", le mareggiate". ».

16.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: « legge 25 agosto 1991, n. 287, » aggiungere le seguenti: « per le imprese di gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante, ».

16.12

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: « legge 25 agosto 1991, n. 287, » aggiungere le seguenti: « per le imprese di gestione di cinema, teatri, musei, di luoghi e istituti culturali, ».

16.13

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: « turistico ricettive » aggiungere le seguenti: « e termali ».

16.14

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: « imprese turistico ricettive » aggiungere le seguenti: « , per le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, numero 1) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, nonché per le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, numeri 2) e 3) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa. ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: « 31 marzo 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

16.15

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga al comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fino al 31 dicembre 2026, nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la mancata stipula di contratti assicurativi sui tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della medesima legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

16.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo 11-bis della Tabella C, dopo le parole: "Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo" sono inserite le seguenti: "nonché assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi stipu-

late dalle imprese ai sensi dell’articolo 1, commi 100 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.” ».

16.17

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-ter. All’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “dal 1° marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2028”. ».

16.18

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-ter. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “31 ottobre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”. ».

16.19

MUSOLINO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

« 3-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026. ».

16.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Termini normativi per la durata delle autorità indipendenti)*

1. All'articolo 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “con voto limitato” aggiungere: “e con maggioranza dei tre quinti”.

b) al comma 3, primo periodo, le parole: “durata settennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata quinquennale”.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla nomina del nuovo collegio del Garante per la protezione dei dati personali. ».

16.0.2

FURLAN, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Opzione Donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

b) al comma 3, le parole: “28 febbraio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2026”. ».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,2 milioni di euro per l'anno 2025, 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027,

233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030;

il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2026.

16.0.3

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Fondo per il benessere psicologico)

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 863, le parole: “per ciascuno degli anni 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028”. Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

16.0.4

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella “Zona Economica Speciale del Mezzogiorno – ZES Unica”)

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, i fini dell'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale Unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono considerate ammissibili anche le spese sostenute per la realizzazione di opere murarie, opere edili e interventi assimilati, qualora funzionali e strettamente pertinenti al programma di investimenti produttivi, anche se realizzate su immobili non di proprietà dell'impresa beneficiaria, purché

l'impresa ne abbia la legittima disponibilità in forza di contratti di locazione, concessione amministrativa, concessione demaniale o altro titolo giuridico idoneo ai sensi dell'ordinamento vigente. Le spese di cui al primo periodo sono agevolabili indipendentemente dalla loro classificazione contabile, ivi incluse quelle iscritte tra le immobilizzazioni immateriali quali "migliorie su beni di terzi" o "beni gratuitamente devolvibili", ai sensi dei principi contabili applicabili, a condizione che siano capitalizzate in bilancio e destinate in modo durevole all'esercizio dell'attività economica svolta nella ZES Unica.

2. Ai fini delle comunicazioni e degli adempimenti necessari per la fruizione del credito d'imposta, le spese di cui al comma precedente sono ricomprese nella categoria "Immobili" ovvero, in alternativa, in apposita categoria dedicata individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, senza che la loro diversa classificazione contabile pregiudichi l'accesso all'agevolazione. ».

16.0.5

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella
"Zona Economica Speciale del Mezzogiorno – ZES Unica")*

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, il limite secondo cui le spese relative all'acquisto, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili e alle opere murarie e assimilate non possono eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile, deve intendersi riferito all'intero programma di investimento nel suo complesso, anche se realizzato in più periodi d'imposta. Il rispetto del predetto limite è verificato con riferimento al totale degli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di vigenza dell'agevolazione di cui al presente articolo, ricompreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, e non con riferimento alle singole annualità di realizzazione degli investimenti.

2. La ripartizione temporale degli investimenti tra le diverse categorie di spesa nel corso delle annualità 2026, 2027 e 2028 non rileva ai fini del rispetto del limite di cui al comma precedente, purché, al termine del programma di investimento, l'ammontare complessivo delle spese per im-

mobili e opere murarie non ecceda il cinquanta per cento del valore totale dell'investimento agevolato. ».

16.0.6

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Iscrizione Albo degli educatori)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, come modificato dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, 2025 convertito dalla legge 3 ottobre 2025 n. 148, le parole: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2027”. ».

16.0.7

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Proroga modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. I titoli concessori di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare. ».

16.0.8

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Proroga fine lavori opere medie)

1. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 3 dicembre 2018 n. 145, all'ultimo periodo, le parole: “31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026”. ».

16.0.9

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Aiuti di Stato IMU – Proroga registrazione in RNA)

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “30 novembre 2025” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2026”.

b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2026”. ».

16.0.10

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni.” ».

16.0.11

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Turn over dinamico per le Unioni di comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “per il triennio 2022-2024” sono aggiunte le seguenti: “e per il triennio 2026-2028”. ».

16.0.12

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Proroga del termine di inserimento CUP “piccole opere” nel sistema REGIS)

1. All'articolo 1, comma 31-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “entro il 31 luglio 2025” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 maggio 2026”. Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2026 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-*bis*.” ».

16.0.13

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre

2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari ».

16.0.14

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali)

1. All'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2026". ».

16.0.15

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

1. All'articolo 27, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti parole: "limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". ».

16.0.16

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Proroga disposizioni in materia di vicesegretario comunale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza ».

16.0.17

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali)

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 3-*bis*, le parole: “cinque anni”, sono sostituite dalle seguenti parole: “sette anni” ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

370^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1004) ROMEO e altri. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri è stata inviata a tutti i senatori la proposta di parere del relatore da lui già illustrata nella precedente seduta e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), richiamando l'intervento già svolto in discussione generale, annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta avanzata dal relatore.

Il senatore BERRINO (*FdI*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo mentre il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere presentata dal relatore è approvata.

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2025, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, che si compone di 17 articoli. Per le parti di competenza segnala in primo luogo l'articolo 12, che reca specificamente disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. Nel dettaglio: il comma 1 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia, al fine – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – di « evitare che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli uffici giudiziari, centrali e periferici, subiscano impoverimenti di organico dovuti a trasferimenti non previamente valutati dall'Amministrazione ». Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa per il personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 3 proroga di un anno, fino al 31 gennaio 2027, la validità della graduatoria del concorso per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022. Il comma 4 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente a tale termine sono effettuate mediante le cosiddette infrastrutture digitali interdittettuali previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023 per la finalità – esplicitata nel testo di « assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero ». Il comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di esercitare le facoltà assunzionali per la copertura dei posti vacanti all'interno della dotazione organica, in deroga alla normativa vigente. Risultano altresì di interesse della Commissione giustizia le seguenti disposizioni: l'articolo 1, comma 7, che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine finale di operatività della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di mancato versamento dei contributi previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle Pubbliche Amministrazioni con riguardo ai propri dipendenti, nonché ai soggetti che hanno prestato una collaborazione coordinata e continuativa. L'articolo 1, comma 10, che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie nell'ambito della giustizia sportiva. L'articolo 1, comma 19-*quinquies*, introdotto dalla Camera, che differisce

al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione delle disposizioni che prevedono l'obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali; L'articolo 2, comma 4, che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la localizzazione, realizzazione e ampliamento di punti di crisi (*hotspot*) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti. L'articolo 2, comma 6-*quater*, introdotto dalla Camera, che proroga al 31 dicembre 2027 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati. L'articolo 4, commi 1 e 3, posticipa di un anno, fino al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore, rispettivamente, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo n. 173 del 2024) e del testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo n. 175 del 2024), in ragione dell'imminente adozione di decreti correttivi e integrativi della citata riforma fiscale. L'articolo 4, comma 6, che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. L'articolo 4, comma 11, che proroga di nove mesi, fino al 30 settembre 2026, l'applicabilità delle norme relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali, al fine di evitare un vuoto normativo, in attesa della nuova disciplina recata nel testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali (Atto del Governo n. 331), in corso di esame presso le Commissioni 2^a e 6^a riunite. L'articolo 5, comma 3, lettera b), che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine di applicazione della norma transitoria recata dall'articolo 4, commi 8-*septies* e 8-*octies*, del decreto-legge n. 215 del 2023. (cosiddetto « scudo penale sanitario ») sulla limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. L'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 1° dicembre 2026, il termine per l'adozione da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF e il MIT, del decreto relativo all'aggiornamento biennale – in base all'andamento inflattivo del biennio 2025-2026 – degli importi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, da applicare a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo. L'articolo 11, comma 2-*bis* che proroga fino al 31 dicembre 2026 la previsione – introdotta durante l'emergenza Covid-19 – che consente il deposito in via informatica (mediante PEC) di alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari e fa salvi, con effetto retroattivo, i depositi effettuati secondo tali modalità dal 1°

gennaio 2026 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. L'articolo 16, comma 2, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2026, il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofici riferito alle piccole imprese e le microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.

Non essendovi osservazioni da formulare propone un parere non ostativo.

Poiché non vi sono interventi verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE fa presente che alla scadenza del termine sono stati presentati 80 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Invita pertanto i presentatori a procedere all'illustrazione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) nell'illustrare le proposte emendative del Gruppo del Movimento 5 Stella fa presente di aver tenuto in particolare attenzione la possibilità per i giovani professionisti di poter entrare, senza costi e vincoli eccessivi, nel modo delle rispettive professioni. A questo riguardo richiama pertanto l'emendamento 2.17 che prevede l'iscrizione gratuita ai rispettivi albi professionali per i primi tre anni. E poi intervenuta sui temi dei tirocini della formazione propedeutica all'esame di abilitazione ai fini di accelerare, anche in questo caso, l'accesso al mercato del lavoro. Ritiene infatti importante rafforzare quanto più possibile il collegamento tra la formazione universitaria e quella professionale. Con l'emendamento 2.52 il suo Gruppo intende poi proporre una revisione organica dell'istituto dell'equo compenso allo scopo di renderla applicabile ai rapporti di natura non convenzionale e con l'obiettivo di diminuire il parametro dimensionale del committente. Le proposte di modifica si sono concertare anche su alcuni temi particolarmente cari al Movimento 5 Stelle: in particolare l'emendamento 2.31 prevede l'obbligo del voto telematico per gli ordini professionali attraverso modalità certificate che garantiscano l'integrità del voto, l'anonimato, l'accesso gratuito e semplificato a tutti gli scritti, con la conseguente eliminazione della necessità di costituzione dei seggi fisici. Analogamente l'emendamento 2.34 prevede l'obbligo di consultazione tele-

matica degli scritti per le modifiche ai codici deontologici e per le decisioni di rilevante impatto economico sugli albi. Con l'emendamento 2.36 si propone inoltre il limite massimo di due mandati consecutivi per favorire il ricambio generazionale negli organi direttivi degli ordini. Sottolinea quindi che con l'emendamento 2.59 la sua parte politica ha inteso stabilire le linee etiche per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle professioni. Infine, illustra l'emendamento 2.55 diretto a introdurre meccanismi di vigilanza sulle condizioni economiche fissate dalle compagnie assicuratrici, al fine di evitare che queste impongano costi di assicurazione troppo elevati che di fatto rappresentano – in particolare per i giovani – vere e proprie barriere di accesso alla professione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1644) GELMETTI e Lavinia MENNUNI. – *Disposizioni per la tutela dell'identità personale nell'uso di tecnologie di intelligenza artificiale*

(Parere all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di sette articoli ed è volto a difendere la libertà individuale, la reputazione e la sicurezza digitale, in un contesto di crescente utilizzo di contenuti multimediali generati o manipolati tramite tecniche avanzate di intelligenza artificiale (i cosiddetti *deepfake*), sempre più realistici e difficili da riconoscere. L'articolo 1 riconosce a ogni persona fisica il diritto esclusivo al proprio nome, alla propria immagine, voce, espressione facciale, identità visiva e sonora, anche nel caso in cui siano riprodotti, simulati o modificati da strumenti di intelligenza artificiale. Gli elementi suddetti costituiscono espressione della personalità e rientrano nella sfera della dignità umana e del diritto alla riservatezza. L'articolo 2 reca il divieto di riprodurre, imitare, simulare o diffondere mediante l'intelligenza artificiale l'immagine, la voce o l'identità di una persona, senza il suo consenso esplicito, informato e documentato. Il divieto è esteso anche all'utilizzo per finalità artistiche, satiriche o parodistiche, se da questo può derivare un danno alla reputazione, alla dignità o all'integrità della persona rappresentata. L'articolo 3 prevede, al comma 1, una presunzione di danno alla persona, superabile mediante prova contraria, in caso di utilizzo non autorizzato dell'immagine o della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 2 riconosce alla persona lesa dal contenuto generato con i sistemi di intelligenza artificiale il diritto alla rimozione immediata del contenuto da ogni piattaforma, a una rettifica pubblica e al risarcimento del danno materiale e morale. L'articolo 4 stabilisce, in primo luogo, che chiunque diffonda contenuti audiovisivi generati o alterati da sistemi di intelligenza artificiale che riproducono sembianze umane debba segnalare in modo chiaro e visibile la natura artificiale del contenuto. Esso reca inoltre l'obbligo per le piattaforme digitali di prevedere strumenti di segnalazione e di

blocco rapido dei contenuti suddetti, su richiesta del soggetto interessato. L'articolo 5 attribuisce al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere percorsi formativi nelle scuole sul diritto all'identità digitale, sull'etica dell'intelligenza artificiale e sul diritto all'autodeterminazione dell'immagine. Il Ministero della cultura dovrà invece avviare iniziative di sensibilizzazione e campagne informative sul diritto all'identità personale e sui rischi derivanti dalla manipolazione digitale. L'articolo 6 prevede come sanzioni per la violazione delle disposizioni del disegno di legge in esame, oltre al risarcimento del danno, la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e, in caso di dolo o recidiva, la reclusione da sei mesi a tre anni. L'articolo 7 chiarisce che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano conformemente al regolamento europeo n. 1689 del 2024, recante regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale (il cosiddetto *AI Act*), nonché alle norme internazionali in materia di protezione dei dati personali e diritti della personalità.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame per approfondire la materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute le osservazioni con rilievi dell'8^a Commissione permanente.

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) presenta un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, integrato con alcune delle osservazioni avanzate dalle Commissioni 4^a e 8^a.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere alternativo a quella del relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE chiede un breve rinvio fino a martedì 3 marzo per poter approfondire il nuovo schema di parere presentato dal relatore nonché quello della senatrice Cucchi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta plenaria avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1004**

La Commissione, esaminati per quanto di competenza gli emendamenti al provvedimento in titolo:

premesso che:

le proposte emendative 2.0.5, 2.0.7, 3.5, 3.0.2, e – nella parte finale – anche la proposta 3.0.1, recano tutte modifiche strutturali al codice penale (anche con la introduzione di nuove ipotesi di reato) o al codice di procedura penale (anche con la previsione di specifici criteri di competenza territoriale del fatto-reato), ovvero introducono nuove disposizioni di individuazione di condotte e violazioni che prevedono sanzioni, presentando pertanto profili di estraneità alla materia oggetto del disegno di legge. In particolare, si osserva che le modifiche al codice penale e di rito, in ragione della necessità di preservare la complessa sistematica codicistica, sono attribuite alla competenza primaria della Commissione giustizia;

con specifico riferimento alla proposta emendativa 3.5, che introduce una novella all'articolo 604-*bis* del codice penale, si evidenzia che la formulazione della condotta punibile appare generica, suscettibile di determinare una violazione dei principi di tassatività e determinatezza propri del precetto penale. Il parere è pertanto contrario;

con riferimento all'emendamento 3.0.1, che introduce una norma per la prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e le relative sanzioni, esprime parere non ostativo, segnalando la necessità di valutarne – nella fase del raccordo e del coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate – l'impatto con il principio della autonomia didattica e statutaria in ambito scolastico e universitario;

sugli emendamenti 2.16, 2.20 e 2.21, che propongono di estendere la formazione sui temi dell'antisemitismo anche ad altri soggetti tra i quali la magistratura, la carriera prefettizia e gli operatori dell'informazione, esprime parere non ostativo;

il parere è altresì non ostativo sui restanti emendamenti per i profili di competenza.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesse che:

la riforma accentua l'anticipazione della tutela, la valorizzazione del rischio e la centralità della condotta individuale rispetto al programma dell'organizzazione criminale;

l'elasticità derivante dalla formulazione delle fattispecie introdotte dallo schema di decreto, nonché la moltiplicazione delle aggravanti, possono rendere difficile l'individuazione del confine tra illecito grave e minore, con il rischio di un aumento della discrezionalità giudiziale;

lo schema di decreto rafforza il ricorso a fattispecie di pericolo, sganciate dalla immediata rilevabilità ed attualità del danno, purché il rischio non sia « irrilevante », accentuando così la funzione preventiva del diritto penale ambientale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in via generale:

– valuti il Governo l'impatto derivante dalla formulazione di alcune fattispecie rispetto ai principi fondamentali del diritto penale, tra cui la legalità, la determinatezza, la proporzionalità e l'offensività;

– valuti il Governo di attenuare gli effetti dell'assenza di una precisa definizione di confini tra « lecito » e « illecito » derivante dal riferimento all'area delle sanzioni amministrative, che non consentono al destinatario del precetto penale la conoscenza predeterminata di ciò che sia vietato;

– valuti il Governo, al fine di definire un impianto normativo realmente in grado di rispondere agli obiettivi europei di innalzamento del livello di tutela ambientale, di affiancare alle nuove fattispecie di reato e all'inasprimento del quadro sanzionatorio dei reati esistenti, anche il potenziamento degli strumenti amministrativi premiali quali il procedimento di estinzione delle contravvenzioni bagatellari e l'ampliamento dei casi di ravvedimento fativo e operoso dinanzi a situazioni di contaminazione ambientale (in linea con il considerando n. 4 della direttiva, che prevede che la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l'ambiente);

– valuti il Governo, al fine di rispondere alle previsioni della direttiva (UE) 2024/1203 (come anche richiamato nel considerando n. 6 della medesima) secondo cui gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente determinate condotte illecite, di definire con maggiore precisione i reati pertinenti e armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione, mettere ordine nel contenuto definitorio delle norme che intervengono in materia di inquinamento ambientale, di pericolo colposo di inquinamento e disastro, e coordinare, secondo logiche di una reale progressione di offensività, le nuove fattispecie di disastri e reati ambientali, anche alla luce del recente decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (cosiddetto decreto-legge « Terra dei Fuochi »), che è intervenuto inasprendo le sanzioni contro i reati ambientali e il traffico illecito di rifiuti, per superare l'evidente disallineamento punitivo tra diverse fattispecie di reato e risposte punitive;

– valuti il Governo di integrare lo schema di decreto con specifiche disposizioni in materia di formazione obbligatoria in tema ambientale come previsto dall'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1203, al fine di garantire che venga periodicamente fornita una adeguata formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in materia di reati e illeciti ambientali;

in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5:

– valuti il Governo, al fine di garantire un'interpretazione uniforme e coerente delle disposizioni, di integrare la disposizione con la definizione di « prodotto », introdotta con il nuovo reato di cui all'articolo 452-*bis*.1 del codice penale relativo al « Commercio di prodotti inquinanti » nonché con la definizione di « abusività », anche alla luce dell'introduzione dell'articolo 452-*quinquiesdecies* del codice penale;

– valuti il Governo, in coerenza con le misure di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, della Direttiva (UE) 2024/1203, di introdurre nel decreto legislativo le definizioni puntuali di « compromissione », « deterioramento », « significatività » e « misurabilità » al fine di assicurare il rispetto del principio di determinatezza per i criteri che definiscono l'inquinamento penalmente rilevante. Il testo in esame introduce o riformula infatti concetti intrinsecamente valutativi, quali « compromissione o deterioramento significativi e misurabili », « danno rilevante » ed « ecosistema di dimensioni notevoli », già presenti nell'articolo 452-*bis* del codice penale ed estesi al nuovo articolo 452-*bis*.1. Sebbene la Relazione illustrativa e la Direttiva forniscano indicatori sintomatici (durata del danno, reversibilità, estensione spaziale) questi non sempre integrano il precetto penale in modo vincolante, rimanendo confinati a livello interpretativo o unionale. Tale indeterminatezza – che si traduce in discrezionalità valutativa – affida al giudice un ruolo di integrazione sostanziale del fatto tipico, con valutazioni *ex post* dipendenti dal caso concreto e dalle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili;

– valuti il Governo di attenuare le modifiche all'articolo 452-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, che prevedono l'inserimento del concetto di « *habitat* » quale oggetto autonomo di tutela – definito come ambiente di ZPS e SIC dall'articolo 2 del medesimo schema. La definizione introdotta nel codice penale, infatti, rischia di generare conseguenze rilevanti in quanto l'individuazione del perimetro reale degli habitat protetti non è sempre semplice, in particolare nelle aree di sovrapposizione tra sfruttamento agricolo, venatorio e silvo-pastorale, con il rischio di dar luogo ad una responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 452-*bis* del codice penale come modificato, del tutto inconsapevole;

– valuti il Governo di rivedere la definizione normativa della nozione di « abusivamente » di cui all'articolo 452-*quinqüesdecies* del codice penale introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, in quanto rappresenta un elemento critico. Anche con riferimento all'articolo 2 della direttiva, valuti pertanto il Governo di riformulare la disposizione riducendo il concetto di « abusività » al minimo esigibile dalla Direttiva, limitandolo a violazioni di disposizioni legislative dell'Unione Europea e dei relativi decreti attuativi, escludendo le fonti regolamentari e amministrative, con ciò preservando la separazione tra illegalità amministrativa e penale e riducendo l'incertezza. Si ritiene infatti opportuno evitare il rischio che il giudice penale sia chiamato a sindacare la legittimità sostanziale di atti amministrativi, rendendo incerti i confini tra giurisdizione penale e amministrativa, nonché incidendo sul principio di affidamento degli operatori economici autorizzati. Se tale estensione è infatti una scelta nazionale di massima tutela, potrebbe rivelarsi potenzialmente incompatibile con i principi di proporzionalità e certezza del diritto unionale;

– valuti il Governo, in relazione alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, di integrare la rubrica dell'articolo 452-*ter* del codice penale, a seguito dell'introduzione, nell'articolo medesimo, del reato di commercio di prodotti inquinanti a fianco del reato di inquinamento ambientale;

– valuti il Governo di integrare – relativamente ai reati nelle emissioni in atmosfera di impianti e attività – le nuove fattispecie di reato di cui all'articolo 452-*bis*.1 (introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), all'articolo 4 (Produzione e commercio di sostanze ozono lesive) e all'articolo 5 (Produzione e commercio di gas effetto serra), all'interno del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale);

– valuti altresì il Governo di introdurre modifiche all'articolo 291, comma 1-*quater*, del codice di procedura penale al fine di escludere l'obbligo per il giudice di procedere ad interrogatorio preventivo prima dell'emissione di una misura cautelare in caso di

pericolo di reiterazione del reato quando si proceda per il reato di cui all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale recante il reato di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti;

in relazione all'articolo 6:

– valuti il Governo di inserire una disposizione diretta a chiarire le cause di non punibilità dei reati colposi, per introdurre una distinzione tra i casi in cui l'inquinamento sia dovuto ad una condotta dolosa e i casi in cui invece, anche adottando le migliori tecniche disponibili (le cosiddette BAT) l'evento inquinante si verifica per colpa o per caso fortuito o forza maggiore. Al riguardo, si valuti in particolare l'introduzione – intervenendo sull'articolo 452-*decies* del codice penale – di una specifica causa di non punibilità al fine di chiarire che « per i delitti colposi previsti nel presente titolo ovvero nei casi fortuiti o di forza maggiore, fatta salva l'azione civile per il risarcimento dei danni all'ambiente o alla salute umana, non è punibile chi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia provveduto spontaneamente e senza ritardo ad attivare l'*iter* amministrativo e ad avviare le attività di smaltimento o recupero dei rifiuti, alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi »;

– valuti il Governo di introdurre una disposizione per chiarire – attraverso la modifica dell'articolo 452-*undecies* del codice penale in materia di confisca – che « l'istituto della confisca per i delitti previsti nel presente Titolo VI-*bis* e nel decreto legislativo n. 152 del 2006 non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto allo smaltimento o recupero dei rifiuti, alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 452-*decies* »;

– valuti il Governo di introdurre modifiche all'articolo 452-*duodecies* del codice penale al fine chiarire che « fuori dai casi di cui all'articolo 452-*decies*, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice » e, conseguentemente, prevedere la soppressione del vigente secondo comma dell'articolo citato laddove dispone che al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della Parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di ripristino ambientale ;

in relazione all'articolo 8:

– valuti il Governo, sul piano amministrativo, e in coerenza con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 116 del 2025 che ha trasformato le contravvenzioni sui rifiuti in delitti, di intervenire sulla Parte Sesta-*bis* del Testo unico ambientale al fine di ampliare i casi di estinzione delle

contravvenzioni ambientali oggi legate alle sole fattispecie che non abbiano causato un danno o un pericolo concreto di danno;

in relazione all'articolo 10:

– valuti il Governo di prevedere, al comma 3, che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel « Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale », possa avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

in relazione all'articolo 11:

– valuti il Governo di specificare che la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali è predisposta dal Governo, che ne trasmette lo schema alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

**PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE CUCCHI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo

premesso che,

lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, sostituendo le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, con l'obiettivo di rafforzare il livello di protezione penale dell'ambiente attraverso l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e l'adeguamento di quelle già previste nell'ordinamento nazionale;

lo schema interviene in modo significativo sul Titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, ampliando l'area del penalmente rilevante e introducendo fattispecie di particolare gravità, alcune delle quali non risultavano finora tipizzate nel codice penale. Tali interventi appaiono funzionali a colmare lacune dell'attuale sistema repressivo, in particolare con riferimento a condotte ad elevato impatto ambientale e a fenomeni di criminalità ambientale connotati da dimensione organizzata e transnazionale;

in questo quadro, il decreto rappresenta un passaggio rilevante nel processo di rafforzamento della tutela penale dell'ambiente, in linea con l'evoluzione del diritto dell'Unione europea e con il progressivo riconoscimento dell'ambiente quale bene giuridico autonomo tutelato dagli articoli 9 e 41 della Costituzione,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 452-*bis* del codice penale, si evidenzia l'esigenza di preservare una tutela rafforzata nei casi in cui l'inquinamento riguardi habitat situati all'interno di aree naturali protette ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici o archeologici. In particolare, appare necessario che, in tali ipotesi, vengano mantenute le aggravanti da un terzo a due terzi della pena previste dal terzo periodo dell'articolo, non soltanto per le condotte di distruzione dell'*habitat*, ma anche per quelle di deterioramento e compromissione, senza subordinare la loro punibilità al requisito della significatività e della misurabilità dell'alterazione. La previsione di tali requisiti rischia di indebolire la tutela penale in contesti caratterizzati da un valore ambientale, culturale o paesaggistico intrinsecamente ele-

vato, nei quali anche alterazioni di entità limitata possono determinare pregiudizi irreversibili o comunque di particolare gravità;

inserimento delle nuove fattispecie di reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere *n*) e *o*), della direttiva (UE) 2024/1203. In relazione alle ulteriori fattispecie di reato previste dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere *n*) e *o*), della direttiva (UE) 2024/1203, si rileva infatti l'insufficienza delle attuali previsioni di reato comprese nell'ordinamento penale nazionale. Si richiede quindi:

per quanto concerne le condotte di cui alla lettera *n*), la modifica dell'articolo 727-*bis* del codice penale, prevedendo l'ampliamento alle fattispecie previste dall'articolo, in particolare aggiungendone ulteriori riferite nello specifico a condotte quali: distruzione, prelievo, possesso e la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali protette;

per quanto concerne le condotte di cui alla lettera *o*), di introdurre le relative fattispecie incriminatrici mediante un nuovo articolo 727-*ter* all'interno del codice penale, ampliandone l'ambito applicativo in modo espresso, così da garantire una piena e puntuale attuazione della direttiva;

inserimento di norme specifiche volte a recepire quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1203, in particolare affinché anche le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e la salute dei cittadini e soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente possano costituirsi parte civile nei procedimenti riguardanti i reati ambientali.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1663**Art. 1.****1.1**

CANTALAMESSA, MINASI

Al comma 1, dopo le parole: « uno o più decreti legislativi » inserire le seguenti: « di istituzione, ».

1.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione », aggiungere in fine le seguenti: « ovvero su proposta del consiglio nazionale nelle materie attribuite dalla legge a ciascun ordine professionale ».

1.3

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione » aggiungere le seguenti: « e previa acquisizione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito all’impatto delle disposizioni sulla concorrenza e sulla libertà di accesso al mercato dei servizi professionali »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Il parere è reso » inserire le seguenti: « , sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ».

1.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « ciascuna professione », aggiungere in fine le seguenti: « e gli schemi così definiti sono preventivamente trasmessi ai consigli nazionali delle altre professioni che condividono i medesimi titoli di studio di accesso per un parere, limitatamente alle competenze professionali attribuite, da rendersi entro 30 giorni ».

Art. 2.**2.1**

MANCINI, BERRINO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi » aggiungere le seguenti: « , nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 ».

2.2

ZANETTIN, GASPARRI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi » aggiungere le seguenti: « , nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 ».

2.3

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: « culturale del Paese », aggiungere le seguenti: « nonché stabilire che la regolamentazione professionale deve essere proporzionata alla tutela degli interessi pubblici prevalenti, in particolare salute, sicurezza e diritti fondamentali dei cittadini, e non deve determinare restrizioni alla concorrenza non giustificate da tali esigenze di tutela ».

2.4

SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) prevedere l'obbligo per i consigli nazionali e per gli ordini e collegi territoriali di pubblicare annualmente, anche in formato digitale aperto, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, l'ammontare dei contributi richiesti agli iscritti e la loro destinazione e una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti; detti documenti sono trasmessi al Ministero vigilante, che li utilizza per la redazione di una relazione annuale da trasmettere alle Camere; ».

2.5

MANCINI, BERRINO

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 1), inserire il seguente:

« 1-bis) che nelle materie di cui al punto 1) sia attribuita ai professionisti iscritti agli albi professionali anche l'attività di consulenza; ».

2.6

RAPANI

Al comma 1, lettera c), punto 2), aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche in coerenza con i quadri di riferimento adottati in ambito nazionale ed europeo per la classificazione e la comparabilità delle competenze; ».

2.7

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 2-bis) che le attività riservate in via esclusiva siano limitate a quelle il cui esercizio da parte di soggetti non abilitati non comporti un rischio diretto e significativo per la salute, la sicurezza o i diritti dei cittadini e che sia prevista una revisione periodica dell'elenco delle attività

riservate, con cadenza almeno quinquennale, sentito previamente l'Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato. ».

2.8

MANCINI, BERRINO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4 con il seguente:

« 4) che tutte le attività che la legge non indica come riservate
a una o più professioni siano libere e possano essere svolte da tutti i
professionisti; ».

2.9

ZANETTIN, GASPARRI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:

« 4) che tutte le attività che la legge non indica come riservate
a una o più professioni siano libere e possano essere svolte da tutti i
professionisti; ».

2.10

MATERA, BERRINO

*Al comma 1, lettera c), punto 4, sostituire le parole: « attribuito alla
competenza di una o più professioni » con le seguenti: « riservato per
legge a una o più professioni ».*

2.11

ZANETTIN, GASPARRI

*Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire la parola « attribuito »
con la seguente: « riservato ».*

2.12

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera c), punto 4, sostituire la parola « attribuito » con la seguente: « riservato ».

2.13

MINASI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) disciplinare l'istituzione dell'ordine professionale dei grafologi, prevedendo che:

1) alla figura professionale del grafologo venga garantita una presenza unitaria ed istituzionale, che consenta di confrontarsi e proporsi come soggetto scientifico *partner* delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati;

2) l'attività dei grafologi venga svolta con metodi, strumenti e tecniche riconosciuti dalla comunità scientifica, attraverso l'identificazione dei tratti distintivi e della paternità di una scrittura o in altre prestazioni d'opera inerenti lo studio delle scritture, della grafia e del gesto grafico; nonché l'espletamento di prestazioni professionali consistenti nell'identificazione della paternità di una scrittura ovvero in altre prestazioni d'opera inerenti le scritture, la grafia e il gesto grafico nelle vesti di periti o consulenti tecnici d'ufficio o di parte in procedimenti e processi giudiziari, o nell'effettuazione di prestazioni di potenziamento del gesto grafico e di rieducazione della scrittura; ».

2.14

CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) disciplinare l'istituzione dell'ordine professionale dei sociologi, prevedendo che:

1) alla figura professionale del sociologo venga garantita una presenza unitaria ed istituzionale, che consenta di confrontarsi e proporsi come soggetto scientifico *partner* delle istituzioni pubbliche e dei soggetti preposti allo sviluppo socioeconomico ed imprenditoriale del Paese;

2) l'attività dei sociologi venga svolta con metodi, strumenti e tecniche riconosciuti dalla comunità scientifica, attraverso la ricerca e l'a-

nalisi sociologica, in conformità alla loro formazione professionale e accademica e che operi in tutti i settori pubblici e privati della società dove possano espletare il loro compito professionale di analisi, elaborazione e progettazione a supporto degli obiettivi del soggetto committente; ».

2.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « fatte salve le disposizioni della legge 8 novembre 2021, n. 163 », aggiungere in fine le seguenti: « , per l'effetto stabilendo parametri uniformi sull'intero territorio nazionale per la determinazione dei contributi a carico degli studenti e dell'Amministrazione, nonché per l'equo riparto degli stessi contributi tra atenei e ordini professionali coinvolti ».

2.16

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: « fatte salve le disposizioni della legge 8 novembre 2021, n. 163 », aggiungere le seguenti parole: « , per l'effetto stabilendo parametri uniformi sull'intero territorio nazionale per la determinazione dei contributi a carico degli studenti e dell'Amministrazione, nonché per l'equo riparto degli stessi contributi tra atenei e ordini professionali coinvolti; ».

2.17

LOPREIATO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « prevedendo la gratuità dell'iscrizione agli albi professionali per i primi tre anni dall'abilitazione per i giovani professionisti con un indicatore ISEE inferiore a una soglia determinata con decreto del Ministro vigilante, al fine di rimuovere gli ostacoli economici all'avvio della carriera professionale; ».

2.18

MINASI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) prevedere che l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini TSRM-PSTRP, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, costituisca titolo idoneo e sufficiente ai fini dell'esercizio dell'attività professionale, in forma autonoma o dipendente, a tutela dei diritti acquisiti, della continuità dei rapporti di lavoro in essere, pubblici e privati, nonché della validità del titolo sull'intero territorio nazionale.

L'esercizio professionale comprende attività di prevenzione e trattamento di patologie osteo-articolari, anche di natura post-traumatica, mediante massoterapia e rieducazione funzionale, con eventuale utilizzo di apparecchiature strumentali secondo il piano tecnico-operativo definito dal medico. Le relative prestazioni sono rimesse alla responsabilità dell'esecuzione del professionista, con esclusione degli interventi relativi a patologie del sistema nervoso centrale e di natura viscerale. ».

2.19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione », *con le seguenti:* « su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione, che adotta apposito regolamento vincolante, con particolare riferimento alle professioni che esercitano attività simili »;

b) *dopo le parole:* « in convenzione con le università », *aggiungere in fine il seguente periodo:* « . Le norme, che dispongono l'innalzamento dei titoli di studio per l'accesso alla professione, non modificano l'ambito delle competenze stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione, anche rispetto a coloro che siano iscritti all'albo con il titolo di studio inferiore ».

2.20

LOPREIATO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , assicurando che l'organizzazione dei corsi e il conferimento degli incari-

chi di docenza avvengano mediante procedure pubbliche trasparenti, basate esclusivamente sul merito, vietando il cumulo di incarichi in capo ai medesimi soggetti per più di due mandati consecutivi; ».

2.21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: « , ovvero consentendo la certificazione, da parte di enti a tal fine riconosciuti e accreditati, delle competenze rilevanti per ciascuna specializzazione ».

2.22

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera g) dopo la parola: « università » aggiungere le seguenti: « , ovvero consentendo la certificazione, da parte di enti a tal fine riconosciuti e accreditati, delle competenze rilevanti per ciascuna specializzazione ».

2.23

SPINELLI, BERRINO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

« g-bis) prevedere che l'Ordine e i suoi organi direttivi, territoriali e nazionali, in qualità di enti pubblici non economici, agiscono al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale e non esercitano attività sindacale e di rappresentanza degli interessi della categoria. ».

2.24

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:

« g-bis) introdurre, per le categorie professionali interessate, sentiti i rispettivi Consigli nazionali, un periodo di tirocinio propedeutico al so-

stenimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, da svolgersi dopo aver acquisito 180 CFU, interamente durante il corso di laurea magistrale a ciclo unico ».

2.25

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« g-bis) introdurre, per le categorie professionali interessate, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, un periodo di tirocinio propedeutico al sostenimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, da svolgersi interamente durante il corso di laurea magistrale; ».

2.26

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« g-bis) introdurre, per le categorie professionali interessate, sentiti i rispettivi Consigli nazionali, un periodo di tirocinio propedeutico al sostenimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, da svolgersi interamente durante il corso di laurea magistrale; ».

2.27

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole:* « disciplinare il sistema elettorale », *inserire le seguenti:* « nel rispetto della piena autonomia organizzativa »;

b) *al numero 3), sostituire le parole:* « garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, l'alternanza dei generi nella composizione della lista o altre misure idonee », *con le seguenti:* « garantiscano la parità di genere attraverso misure determinate autonomamente dai consigli nazionali, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea ».

2.28

RAPANI

Al comma 1, lettera h), alinea dopo le parole: « disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli ordini e collegi professionali » inserire le seguenti: « assicurando la coerenza dell'assetto temporale degli organi elettivi con le fasi di attuazione e completamento delle riforme ordinamentali introdotte in attuazione della presente legge, nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività ».

2.29

MINASI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: « disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli ordini e collegi professionali » inserire le seguenti: « , assicurando la coerenza dell'assetto temporale degli organi elettivi con le fasi di attuazione e completamento delle riforme ordinamentali introdotte in attuazione della presente legge, nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività ».

2.30

LOPREIATO

Al comma 1, lettera h), alinea, dopo le parole: « collegi professionali » inserire le seguenti: « , basandolo sul sistema del sorteggio tra gli appartenenti alla medesima categoria professionale, ».

2.31

LOPREIATO

Al comma 1, lettera h), numero 2), sostituire dalle parole: « anche mediante l'utilizzo » fino alla fine del periodo con le seguenti: « esclusivamente mediante modalità telematiche certificate al fine di garantire l'integrità del voto, l'anonimato, l'accesso gratuito e semplificato a tutti gli iscritti, eliminando, in tal modo, l'obbligo di costituzione di seggi fisici; ».

2.32

STEFANI, POTENTI

Al comma 1, lettera h), numero 2), aggiungere infine le seguenti parole: « nonché prevedere che i risultati del voto elettronico siano conservati per l'intera durata del mandato dell'organo così eletto e siano ostensibili agli eventi diritto ».

2.33

ZANETTIN

Al comma 1, lettera h), numero 2), dopo le parole: « personalità del voto » aggiungere le seguenti: « nonché prevedere che i risultati del voto elettronico siano conservati per l'intera durata del mandato dell'organo così eletto e siano ostensibili agli eventi diritto. ».

2.34

LOPREIATO

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) prevedere l'obbligo di consultazione telematica degli iscritti per le modifiche ai codici deontologici e per le decisioni di rilevante impatto economico sugli albi ».

2.35

ZANETTIN, GASPARRI

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

« 3-bis) prevedere che, ai fini dell'elezione dei Consigli nazionali dei singoli Ordini e Collegi professionali, il numero dei voti attribuiti a ciascun Consiglio territoriale in funzione del numero di iscritti rispetti un principio di proporzionalità degressiva, che consenta di attribuire un peso maggiore ai voti espressi dai Consigli territoriali aventi un minor numero di iscritti in rapporto ai voti espressi dai Consigli territoriali aventi un maggior numero di iscritti. In base a detto principio, dovrà essere attribuito almeno un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da

duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; fino a un massimo di un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti. ».

2.36

LOPREIATO

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-bis) prevedere un limite massimo di due mandati consecutivi anche al fine di favorire il ricambio generazionale, garantire l'imparzialità e la trasparenza delle scelte, nonché di prevenire fenomeni di personalismo. ».

2.37

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera h) dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

« 3-bis) prevedere che i regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione garantiscano una adeguata rappresentanza dei giovani professionisti attraverso specifiche misure quali le quote di riserva; ».

2.38

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: « altre attività », aggiungere in fine le seguenti: « e disciplinare il regime delle incompatibilità tra le cariche negli organismi di categoria ».

2.39

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire la lettera l), con la seguente:*

« l) disciplinare la natura giuridica degli ordini e collegi di ciascuna professione e dei rispettivi organi di autogoverno a livello nazionale e territoriale, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e soggetti alla vigilanza del Ministro della Giustizia qualora esercitino funzioni di carattere giurisdizionale, ovvero di altro Ministro stabilito per competenza; »;

b) sopprimere la lettera m).

2.40

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire la lettera l) con la seguente:*

« l) disciplinare la natura giuridica degli ordini e collegi di ciascuna professione e dei rispettivi organi di autogoverno a livello nazionale e territoriale, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e soggetti alla vigilanza del Ministro della Giustizia qualora esercitino funzioni di carattere giurisdizionale, ovvero di altro Ministro stabilito per competenza. »;

b) sopprimere la lettera m).

2.41

STEFANI, POTENTI

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: « tenendo conto della loro realtà numerica e patrimoniale ».

2.42

ZANETTIN

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tenendo conto della loro realtà numerica e patrimoniale ».

2.43

MANCINI, BERRINO

Al comma 1, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: « e che gli stessi siano soggetti alle sole disposizioni che li ricomprendono espressamente nel proprio campo di applicazione; ».

2.44

ZANETTIN

Al comma 1, lettera o), punto 2), sostituire le parole: « sentito il relativo consiglio nazionale », con le seguenti: « o del consiglio nazionale, comunque sentito quest'ultimo » e dopo le parole « territoriali limitrofi » inserire le seguenti: « ovvero a livello regionale od interregionale ».

2.45

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 6) con il seguente:

« 6) prevedere l'obbligo per i membri dei consigli di disciplina nazionali e territoriali di partecipazione a corsi di formazione specifica, attivati dai consigli nazionali di ciascuna professione nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, secondo i crediti formativi e le modalità stabiliti dai regolamenti dei consigli nazionali, prevedendo che le conseguenze della mancata partecipazione siano determinate dai codici deontologici e dai regolamenti degli ordini professionali; ».

2.46

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera o), sostituire il punto 6) con il seguente:

« 6) prevedere l'obbligo per i membri dei consigli di disciplina nazionali e territoriali di partecipazione a corsi di formazione specifica, attivati dai consigli nazionali di ciascuna professione nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, secondo i crediti formativi e le modalità stabiliti dai regolamenti dei consigli nazionali, prevedendo che le conseguenze della mancata partecipazione siano determinate dai codici deontologici e dai regolamenti degli ordini professionali; ».

2.47

MANCINI, BERRINO

*Al comma 1, lettera o), punto 6), sopprimere le parole: « , per un minimo di 5 crediti annui ».***2.48**

BERRINO

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

« q) a riservare in via esclusiva ai consigli nazionali di ciascuna professione la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico, allo scopo di garantire efficienza e innovazione del settore di riferimento; prevedere che i codici deontologici siano aggiornati, a tutela delle imprese, alla normativa vigente in materia di intelligenza artificiale, con l'esplicita previsione, anche a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale medesima, anche se resa con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto all'albo ».

2.49

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: « competenze specifiche dell'iscritto all'albo » aggiungere le seguenti: « , prevedendo che i codici de-

ontologici disciplinino l'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale in modo proporzionato, senza precluderne l'impiego come strumento di supporto alla prestazione professionale, e nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. ».

2.50

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera r), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « con decreto del Ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione », *con le seguenti:* « con regolamento adottato dal consiglio nazionale di ciascuna professione, previa comunicazione al Ministro vigilante »;

b) *dopo le parole:* « da adottare entro centoventi giorni », *inserire le seguenti:* « , prorogabile di ulteriori sessanta giorni per motivate esigenze tecniche, »;

c) *aggiungere in fine il seguente periodo:* « . Prevedere, altresì, che i parametri di cui al periodo precedente siano applicati anche nelle liquidazioni disposte dagli organi giurisdizionali, fermo restando la possibilità di disciplinare con successivi provvedimenti la riorganizzazione dei tempi e le modalità di espletamento degli incarichi peritali, stabilendo i tempi di liquidazione del compenso in ragione delle specificità delle diverse funzioni giudiziali e delle esigenze di coordinamento operativo e di razionalizzazione dei rapporti funzionali tra magistrati, consulenti tecnici d'ufficio e ausiliari del giudice, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto del principio di equo compenso, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 ».

2.51

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera r) apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* « con decreto del Ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione » *con le seguenti:* « con regolamento adottato dal consiglio nazionale di ciascuna professione, previa comunicazione al Ministro vigilante »;

b) *dopo le parole*: « anche svolte in forma associata o societaria » *aggiungere il seguente periodo*: « ; prevedere, altresì, che i parametri di cui al periodo precedente siano applicati anche nelle liquidazioni disposte dagli organi giurisdizionali, fermo restando la possibilità di disciplinare con successivi provvedimenti la riorganizzazione dei tempi e le modalità di espletamento degli incarichi peritali, stabilendo i tempi di liquidazione del compenso in ragione delle specificità delle diverse funzioni giudiziali e delle esigenze di coordinamento operativo e di razionalizzazione dei rapporti funzionali tra magistrati, consulenti tecnici d'ufficio e ausiliari del giudice, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto del principio di equo compenso, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49. ».

2.52

LOPREIATO

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: « equo compenso » *inserire le seguenti*: « . Proprio a tal fine, provvedere ad una revisione organica e ad un potenziamento della disciplina introdotta con la legge 21 aprile 2023, n. 49, anche allo scopo di renderla applicabile ai rapporti di natura non convenzionale e di diminuire il parametro dimensionale del committente, ».

2.53

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

« *r-bis*) procedere ad una riorganizzazione della disciplina del tirocinio professionale, attraverso la previsione dell'obbligatorietà di un rimborso spese forfettario mensile parametrato alla durata e all'impegno orario, che garantisca comunque un equo compenso, a carico dello studio o del professionista ospitante, vietando espressamente il tirocinio gratuito e stabilendo sanzioni pecuniarie e disciplinari in caso di violazione; ».

2.54

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: « da aggiornare ogni cinque anni con decreto del Ministro vigilante, sentito il relativo consiglio

nazionale », con le seguenti: « da aggiornare con cadenza almeno quinquennale o con termini ridotti, nel caso di significative variazioni delle condizioni di mercato, mediante regolamento adottato dal consiglio nazionale di ciascuna professione, previa comunicazione al Ministro vigilante ».

2.55

LOPREIATO

Al comma 1, lettera s) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché vigilare sulle condizioni economiche fissate dalle compagnie assicuratrici al fine di evitare che queste impongano notevoli costi di assicurazione che, per i giovani in particolare, potrebbero rappresentare vere e proprie limitazioni all'accesso alla professione; ».

2.56

ZANETTIN, GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

« *t-bis*) prevedere per i rapporti professionali esclusi dall'ambito di applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, fermo il termine di prescrizione ordinario decorrente dalla data di conoscibilità del danno, che l'azione di responsabilità professionale non possa essere esercitata oltre un termine superiore a quindici anni. ».

2.57

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera u), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole:* « sentito il Ministro vigilante », *inserire le seguenti:* « , il quale può formulare osservazioni non vincolanti, »;

b) *al numero 6), sostituire le parole:* « un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale », *con le seguenti:* « , modalità

e contenuti formativi relativi alla conoscenza e all'utilizzo consapevole e deontologicamente corretto dei nuovi strumenti digitali, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti, come autonomamente determinati dai regolamenti dei Consigli Nazionali ».

2.58

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera u), numero 5), dopo le parole: « della formazione continua, » inserire le seguenti: « i quali scongiurano l'avverarsi di situazioni discriminatorie e prive di trasparenza, nonché che l'offerta formativa erogata direttamente dagli ordini e collegi professionali non goda di condizioni preferenziali rispetto a quella degli enti terzi autorizzati ».

2.59

LOPREIATO

*Al comma 1, lettera u), numero 6), dopo le parole: « per il loro utilizzo in ambito professionale » inserire le seguenti: « al fine di gestire le implicazioni etiche, sociali, e legali dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti i settori professionali così da garantire: il rispetto dei diritti fondamentali; la presenza dell'essere umano quale centro di ogni decisione e di qualsiasi risultato derivante dai sistemi di intelligenza artificiale; la conoscenza e l'uso consapevole delle tecnologie; la lealtà, la trasparenza e l'informazione verso il cliente; la tutela della *privacy* e della *cybersecurity*; i confini e i limiti della responsabilità professionale; ».*

2.60

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera u), numero 6), sostituire le parole: « proposti dagli ordini o collegi e dagli enti terzi autorizzati », con le seguenti: « proposti dai Consigli nazionali e dagli Ordini e Collegi territoriali, anche per il tramite delle Fondazioni da essi istituite, e dagli enti terzi autorizzati ».

2.61

LOPREIATO

Al comma 1, lettera u), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

« 6-bis) l'obbligo di inserire nei piani formativi moduli specifici dedicati alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare e alla transizione ecologica, affinché l'esercizio di ogni attività professionale sia orientato al rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; ».

2.62

MANCINI, BERRINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera v):*

1) *al numero 2), dopo le parole:* « partecipazione alle società » *inserire le seguenti:* « , prevedendo che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno ai due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere professionisti iscritti all'Albo, »;

2) *al numero 7), dopo la parola:* « fiscale » *inserire le seguenti:* « e previdenziale »;

3) *al numero 7), sostituire le parole:* « modelli societari dalle stesse adottati » *con la seguente:* « professionisti ».

b) *alla lettera z), sostituire le parole:* « modelli societari dalle stesse adottati » *con le seguenti:* « professionisti, in applicazione del principio di cui all'art. 8 della legge 9 agosto 2023, n. 111. ».

2.63

ZANETTIN, GASPARRI

Al comma 1, lettera v), al numero 2), dopo le parole: « alle società » *inserire le seguenti:* « , ivi inclusa la partecipazione dei soci investitori e degli investitori istituzionali di cui all'articolo 111-octies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 ».

2.64

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera v), al numero 2), dopo le parole: « alle società », inserire le seguenti: « , ivi inclusa la partecipazione dei soci investitori e degli investitori istituzionali di cui all'articolo 111-octies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, ».

2.65

LOPREIATO

Al comma 1, lettera v), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , impedendo in ogni caso la partecipazione di soci capitalisti che operino in settori in conflitto di interesse con l'oggetto sociale della società tra professionisti, al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia intellettuale del professionista iscritto. ».

2.66

SPINELLI, BERRINO

Al comma 1, lettera v), numero 7), dopo le parole: « dalle stesse adottati; » aggiungere le seguenti: « in particolare, prevedendo l'eliminazione della duplicazione del contributo integrativo previdenziale per i professionisti che si aggregano in Società tra professionisti in forma di società di capitali o cooperativa. ».

2.67

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Al comma 1, dopo la lettera v), inserire le seguenti:

« v-bis) istituire una anagrafica obbligatoria delle società abilitate ad operare nel campo dei servizi di ingegneria e di architettura, al pari di quanto previsto per le società tra professionisti, al fine di rendere certa l'identificazione dei soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi ed eventualmente contributivi verso le Casse di riferimento;

v-ter) apportare una modifica al Codice dei contratti pubblici al fine di esplicitare che le società di costruzione, i contraenti generali di

appalti pubblici e in generale tutti i soggetti che possono operare nel campo dei servizi di architettura e ingegneria siano tenuti ad addebitare in fattura il contributo integrativo sulle prestazioni professionali;

v-quater) adeguare la normativa fiscale in materia di fatturazione dei compensi professionali affinché, per i soggetti che svolgono contemporaneamente attività di impresa e di arti e professioni, risulti possibile identificare attraverso la dichiarazione IVA la quota del volume di affari riferita ai corrispettivi professionali soggetta a imponibile previdenziale rispetto alla quota di volume di affari non professionale; ».

2.68

STEFANI, POTENTI

Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

aa-bis) ridefinire la disciplina civilistica in materia di responsabilità civile professionale per garantire una più equa ripartizione degli obblighi tra i diversi operatori economici coinvolti nel rispetto dei seguenti principi:

1) prevedere che il progettista possa essere chiamato a rispondere solo in caso di dolo o colpa grave, e, comunque, solo dopo che il committente abbia escusso l'appaltatore e gli altri soggetti responsabili della realizzazione dell'opera;

2) prevedere che la responsabilità in solido a carico degli eredi dei professionisti sia ridimensionata, nei casi in cui la responsabilità sia insorta per effetto dell'attività del *de cuius*;

3) prevedere che il progettista non possa essere ritenuto responsabile per errori tecnici che non erano ragionevolmente riconoscibili dall'appaltatore o dal committente al momento della progettazione.

2.69

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere, in fine, la seguente:

« *aa-bis)* istituire portali telematici per la pubblicazione dei corrispettivi medi percepiti per le prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione, assicurando la tracciabilità dei pagamenti e il rispetto delle norme sull'equo compenso. ».

2.70

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere, in fine, la seguente:

« aa-bis) prevedere, per le fondazioni costituite dagli ordini e dai consigli nazionali, il divieto di cumulo tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente degli organi di amministrazione della fondazione medesima; stabilire che i componenti degli organi di gestione delle fondazioni non possano percepire indennità di funzione superiori a quelle previste per gli organi dell'ente pubblico di riferimento e che la loro nomina avvenga previa procedura di evidenza pubblica basata su requisiti di competenza e integrità; ».

2.71

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere, in fine, la seguente:

« aa-bis) estendere espressamente alle Fondazioni istituite dai consigli nazionali e dagli ordini territoriali gli obblighi di trasparenza, pubblicità e integrità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché le procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi; prevedere che i bilanci di tali Fondazioni siano allegati al bilancio dell'ente pubblico di riferimento e soggetti al medesimo regime di controllo e responsabilità contabile, indipendentemente dalla loro forma giuridica privatistica; ».

2.72

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le disposizioni attuative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, nelle materie di competenza tecnico-professionale, sono adottate in via prioritaria mediante regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione, previa comunicazione al Ministro vigilante. Il Governo o il Ministro vigilante possono adottare propri regolamenti solo nelle materie di carattere ordinamentale generale e di coordinamento tra le professioni, previo parere obbligatorio e vincolante da parte del consiglio nazionale interessato. In caso di parere negativo motivato, il regolamento governativo può essere adottato solo con deliberazione del Consiglio dei Ministri e previa nuova consultazione del Consiglio Nazionale. ».

2.73

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le disposizioni attuative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, nelle materie di competenza tecnico-professionale, sono adottate in via prioritaria mediante regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione, previa comunicazione al Ministro vigilante. Il Governo o il Ministro vigilante possono adottare propri regolamenti solo nelle materie di carattere ordinamentale generale e di coordinamento tra le professioni, previo parere obbligatorio e vincolante da parte del consiglio nazionale interessato. In caso di parere negativo motivato, il regolamento governativo può essere adottato solo con deliberazione del Consiglio dei Ministri e previa nuova consultazione del Consiglio Nazionale. ».

2.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Salvaguardia dell'autonomia regolamentare)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo garantisce la piena autonomia dei Consigli Nazionali e degli Ordini e Collegi professionali nella adozione di regolamenti nelle seguenti materie:

- a) organizzazione interna degli organi professionali;
- b) formazione deontologica per l'abilitazione e l'esercizio della professione;
- c) formazione continua e specializzazioni;
- d) codici deontologici e procedimenti disciplinari;
- e) criteri di determinazione e parametri dei compensi professionali;
- f) requisiti per l'esercizio della professione e delle specializzazioni;
- g) modalità di svolgimento della vigilanza sull'esercizio professionale.

2. I regolamenti adottati dai Consigli Nazionali, ai sensi del comma 1, sono vincolanti per il legislatore delegato e per le pubbliche amministrazioni, salvo contrasto con norme di legge o con principi costituzionali.

3. Il Ministro vigilante può formulare osservazioni non vincolanti sui regolamenti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro comunicazione. Decorso tale termine senza osservazioni, i regolamenti si intendono definitivi.

4. In caso di osservazioni del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale si pronuncia in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Solo in caso di manifesto contrasto con norme di rango primario o con principi costituzionali, il Ministro vigilante può impugnare il regolamento davanti al giudice amministrativo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. ».

2.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Salvaguardia dell'autonomia regolamentare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo garantisce la piena autonomia dei Consigli Nazionali e degli Ordini e Collegi professionali nella adozione di regolamenti nelle seguenti materie:

- a) organizzazione interna degli organi professionali;
- b) formazione deontologica per l'abilitazione e l'esercizio della professione;
- c) formazione continua e specializzazioni;
- d) codici deontologici e procedimenti disciplinari;
- e) criteri di determinazione e parametri dei compensi professionali;
- f) requisiti per l'esercizio della professione e delle specializzazioni;
- g) modalità di svolgimento della vigilanza sull'esercizio professionale.

2. I regolamenti adottati dai Consigli Nazionali, ai sensi del comma 1, sono vincolanti per il legislatore delegato e per le pubbliche amministrazioni, salvo contrasto con norme di legge o con principi costituzionali.

3. Il Ministro vigilante può formulare osservazioni non vincolanti sui regolamenti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro comunica-

zione. Decorso tale termine senza osservazioni, i regolamenti si intendono definitivi.

4. In caso di osservazioni del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale si pronuncia in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Solo in caso di manifesto contrasto con norme di rango primario o con principi costituzionali, il Ministro vigilante può impugnare il regolamento davanti al giudice amministrativo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. ».

2.0.3

STEFANI, POTENTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche alla Legge 4 febbraio 1967, n. 37)

1. L'articolo 27 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37 è sostituito dal seguente: "L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa può altresì chiedere, alternativamente rispetto a quanto previsto dal comma 1, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'esenzione totale del contributo personale di cui al precedente articolo 26. L'esercizio della predetta facoltà comporta l'azzeramento delle prestazioni previdenziali per il periodo di esenzione richiesto." ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 273

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 25 febbraio 2026

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE DEL GRUPPO DI AMICIZIA
ITALIA-SERBIA*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

330^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla 4^a Commissione l'esame, in sede referente, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026 (*Doc. LXXXVI*, n. 4), trasmessa dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'esame del *Doc. LXXXVI*, n. 4 sarà avviato quanto prima dalla 4^a Commissione.

La Commissione conviene.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 32)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che modifica la normativa sulla

lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), assicurando alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un adeguato accesso ai dati IVA scambiati a livello dell'Unione.

Condividendo l'esigenza di tale intervento, ricorda che il gettito annuale IVA degli Stati membri dell'Unione europea supera i 1.000 miliardi di euro, di cui circa 24 miliardi sono destinati alle risorse proprie, corrispondenti a circa il 16 per cento del bilancio dell'Unione, e che nel 2022 la perdita di gettito IVA nell'Unione è stata di circa 89 miliardi di euro.

Propone, quindi, di evidenziare che allo stato attuale EPPO e OLAF possono accedere alle informazioni IVA esclusivamente tramite cooperazioni bilaterali con ogni singolo Stato membro. Ciò comporta che, in caso di frode transfrontaliera, la medesima procedura debba essere attivata separatamente con ciascuno degli Stati membri coinvolti, determinando così un processo lento e farraginoso, non coerente con l'esigenza di tempestività necessaria per intercettare efficacemente i meccanismi di frode.

Ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposte indirette.

A suo avviso, anche il principio di sussidiarietà è rispettato, poiché occorre un intervento a livello dell'Unione per stabilire le modalità di accesso più dirette e semplificate, per EPPO e OLAF, alle informazioni sull'IVA scambiate a livello europeo.

Ritiene, tuttavia, che la proposta possa essere maggiormente allineata al principio di proporzionalità, in ragione di cinque specifiche osservazioni.

In primo luogo, osserva che, in riferimento alle modifiche all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010, relative all'obbligo di Eurofisc di comunicare, spontaneamente o su richiesta, a EPPO e OLAF le informazioni IVA pertinenti, sarebbe opportuno prevedere anche un obbligo per EPPO e OLAF di fornire a Eurofisc, spontaneamente o su richiesta, un *feedback* sulle informazioni comunicate, nell'ottica di un potenziamento della reciproca collaborazione e arricchimento informativo in materia di frodi IVA transfrontaliere, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti istitutivi.

In secondo luogo, osserva che, sebbene l'articolato della proposta non preveda, a ragione, un accesso diretto anche alle informazioni del TNA (*Transaction Network Analysis*) – ovvero l'applicativo utilizzato in ambito Eurofisc per la raccolta automatizzata dei dati contenuti nel VIES (*VAT information exchange system*) sulle partite IVA e per lo scambio rapido di qualifiche e segnali di rischio sui soggetti potenzialmente coinvolti in frodi fiscali – in ragione del fatto che i dati presenti nel TNA sono frutto di un'attività di trattamento e analisi congiunta tra le autorità degli Stati membri, tuttavia, nella scheda sulle « dimensioni digitali », che

accompagna la proposta, si afferma la necessità di garantire che EPPO e OLAF abbiano un accesso anche alle « informazioni specifiche memorizzate nel sistema TNA, con consultazione diretta ». Ritiene, pertanto, opportuno che la scheda di accompagnamento sia resa conforme alle modifiche all'articolo 36, in cui si prevede che l'accesso di EPPO e OLAF alle informazioni di Eurofisc (tra le quali sono da ascrivere anche quelle presenti nel TNA) non avvenga in modo diretto – come per l'accesso a VIES e CESOP (*Central Electronic System of Payment information*) – ma attraverso una comunicazione, spontanea o su richiesta, veicolata dai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc.

In terzo luogo, ritiene opportuno introdurre idonee procedure per la verifica della rispondenza dell'accesso diretto a VIES e CESOP alle finalità della stessa proposta di regolamento.

In tal senso, propone inoltre di valutare la previsione di condizioni specifiche di utilizzo delle informazioni IVA per finalità diverse da quelle antifrode previste dal regolamento.

Infine, ritiene opportuno chiarire, nella stessa proposta legislativa, cosa si intenda per supervisione, laddove si stabilisce che l'accesso di EPPO e OLAF avvenga « sotto la supervisione dei funzionari di collegamento Eurofisc », evitando un rinvio a successivi atti di esecuzione della Commissione europea, anche perché tale attività di supervisione andrà a incidere in maniera sostanziale sull'impegno richiesto alle Amministrazioni fiscali nazionali di appartenenza dei funzionari di collegamento Eurofisc.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere all'8^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, dopo aver dato conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, relativo alla valorizzazione della risorsa mare, illustra uno schema di parere non ostativo.

Propone di indicare nelle premesse un orientamento favorevole sugli emendamenti 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8, che recano una delega al Governo per l'emanazione, entro 12 mesi, di disposizioni volte a dare attuazione alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, come modificata dal Protocollo del 1996, e che richiamano l'autorizzazione all'adesione al Protocollo già conferita con la legge n. 201 del 23 dicembre 2009.

Ricorda che, nel parere sul testo del disegno di legge, espresso il 28 gennaio 2026, la 4^a Commissione aveva sottolineato l'opportunità di ri-

attivare la delega per dare compiuta attuazione alla predetta Convenzione e di procedere alla ratifica del Protocollo.

Propone, inoltre, di rilevare l'eventuale necessità di coordinare gli emendamenti 18.0.9 e 18.0.10 con i contenuti dell'articolo 20 del disegno di legge, e gli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 29.0.4 e 29.0.5 con la direttiva 2003/88/CE, attuata con il decreto legislativo n. 66 del 2003, con riguardo alle ore di lavoro a bordo delle navi da pesca.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, che reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, in materia di termini normativi.

Si tratta del periodico provvedimento con cui si procede alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché, in questo caso, di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto-legge si compone di 17 articoli, molti integrati durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della 4^a Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard*. La disposizione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della Riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla Missione 1 – Componente 1-Riforma 1.14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La scadenza per l'obiettivo di definizione dei LEP programmato nel PNRR è il secondo trimestre 2026.

L'articolo 6, ai commi 2 e 3, prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2026 i contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito. A tal proposito, ricorda che la direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (*Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe*) e CEEP (Centro europeo delle imprese pubbliche) sul lavoro a tempo determinato, ha

posto dei limiti al ricorso a tale forma contrattuale. Ciononostante, le norme predette appaiono comunque idonee a superare il rischio di contrasto con la normativa dell'Unione europea.

L'articolo 13, comma 2, apporta modifiche all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, che fissava al 1° gennaio 2025 (termine già prorogato una volta dal 1° gennaio 2024) la decorrenza dell'obbligo in capo alle società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) annui di provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. Tale termine viene ora prorogato, con decorrenza dell'obbligo a partire dal 1° gennaio 2026.

La proroga al 1° gennaio 2026 della decorrenza dell'obbligo summenzionato si inserisce nel più ampio contesto della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e dei successivi aggiornamenti apportati dalla direttiva (UE) 2023/2413 (cosiddetta RED III). Al riguardo, la proroga appare funzionale a consentire il completamento dell'istruttoria tecnica e il coordinamento della disciplina nazionale con gli obiettivi aggiornati in materia di energie rinnovabili nel settore termico, come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2024 (PNIEC) alla luce della direttiva RED III.

Il Presidente relatore illustra, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, non rilevandosi profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) sottolinea che, tra le numerose disposizioni previste per le molteplici materie oggetto del provvedimento, figura anche il finanziamento a Radio Radicale per il 2026, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, ma senza raggiungere le somme riconosciute nelle ultime convenzioni annuali.

Ricorda che del finanziamento si era già discusso nel corso della legge di bilancio, ma si era poi deciso di rinviarne l'attuazione al cosiddetto decreto milleproroghe. Lamenta quindi l'insufficienza degli stanziamenti, che mettono a rischio l'esistenza della radio quale fondamentale servizio pubblico, presidio di libertà e di trasparenza della democrazia italiana.

Chiede, pertanto, l'integrazione dello schema di parere con un invito a prevedere uno stanziamento pieno, rispondente alle effettive esigenze di sopravvivenza dell'emittente. In alternativa, potrebbe essere adottato un ordine del giorno che impegni a individuare e stanziare in breve tempo le risorse.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*) esprime il suo pieno sostegno all'appello per assicurare il necessario finanziamento a Radio Radicale.

Il senatore NASTRI (*FdI*) ricorda la ristrettezza dei tempi tecnici per eventuali modifiche al testo, ma evidenzia la rilevanza del punto sollevato.

Il PRESIDENTE propone quindi di inserire un invito a valutare l'opportunità di adeguare il contributo concesso in favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato a favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) evidenzia che la valutazione di opportunità non corrisponde all'assunzione di un impegno, ma a una valutazione preliminare, rispetto alla quale andrebbero definite le modalità di realizzazione.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) esprime sostegno alla formulazione esposta dal Presidente, non ritenendo tuttavia tecnicamente possibile in questa fase procedere a ulteriori modifiche al testo del disegno di legge in esame.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,35.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo sulla proposta di parere relativa al provvedimento nel suo complesso, ma si dichiara soddisfatta dell'osservazione inserita, di cui condivide lo scopo.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, come integrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (n. 378)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire la direttiva (UE) 2024/2811 e ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione europea più attraenti per le società e facilitare l'accesso

delle piccole e medie imprese (PMI) ai capitali. Lo schema di decreto si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, alle lettere *a)* e *b)*, introduce una disciplina organica per la ricerca in materia di investimenti, conformemente alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2811. In particolare, si precisa che la ricerca prodotta dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento o da terzi, e utilizzata dai soggetti abilitati, dai loro clienti o dai loro potenziali clienti o a essi distribuita, deve essere corretta, chiara e non fuorviante, nonché chiaramente identificabile come tale o in termini analoghi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dai regolamenti dell'Unione.

Si recepiscono, inoltre, le novità in tema di « ricerca sponsorizzata dall'emittente », che deve essere prodotta nel rispetto del relativo codice di condotta dell'Unione, nonché le modalità di pagamento dei servizi di ricerca, definendo i connessi poteri di vigilanza in capo alla Consob. In tal senso, si prevedono i requisiti al ricorrere dei quali è consentito il pagamento congiunto dei servizi di ricerca e di esecuzione, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato degli emittenti. Infine, si circoscrive la nozione di ricerca e i relativi casi di esclusione. Le disposizioni attuative della nuova disciplina sono rimesse al potere regolamentare della Consob.

L'articolo 1, alla lettera *c)*, modifica la definizione di « mercato di crescita per le piccole e medie imprese » prevista nella parte relativa alla disciplina dei mercati del Testo unico della finanza (TUF), per includervi il « segmento » del sistema multilaterale di negoziazione.

La lettera *d)* dell'articolo 1 integra i criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, prevedendo che il gestore del mercato regolamentato possa respingere la domanda di ammissione di uno strumento finanziario alla quotazione ove ritenga che la situazione dell'emittente sia tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.

La lettera *e)* introduce nel TUF il nuovo articolo 66.1, che disciplina condizioni particolari relative all'ammissione di azioni alla negoziazione in materia di capitalizzazione di borsa e flottante. Per l'ammissione a negoziazione delle azioni sui mercati regolamentati si prevede un rinvio alla disciplina secondaria della Consob per la definizione della disciplina in tema di flottante minimo.

La lettera *f)* modifica l'articolo 69 del TUF, al fine di consentire che anche un segmento di un sistema multilaterale di negoziazione possa chiedere la registrazione come mercato di crescita per le PMI. Sono quindi disciplinate le condizioni che il segmento del sistema multilaterale di negoziazione deve soddisfare ai fini della registrazione presso la Consob.

L'articolo 2, alle lettere da *a)* a *e)*, introduce una serie di modifiche al TUF al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, cosiddetto « *Listing Act* », con particolare riguardo alle disposizioni in materia di esenzione dall'obbligo di pubbli-

cazione del prospetto informativo, al fine di renderlo meno oneroso per gli emittenti. Ciò in attuazione della delega di cui all'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025).

Infine, gli articoli 3 e 4 prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo. Inoltre, l'articolo 4 demanda alla Consob di adottare le disposizioni attuative al TUF come modificato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 942 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che si inserisce nel quadro dell'Unione del risparmio e degli investimenti (*SIU – Savings and Investments Union*), mirando a rafforzare l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione europea e il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari, a beneficio degli investitori, delle imprese e dell'economia dell'Unione. L'obiettivo principale è di consentire a investitori e imprese di accedere a una gamma più ampia di opportunità finanziarie e di mobilitare in modo più efficiente il risparmio verso investimenti produttivi.

A tal fine, la proposta persegue quattro obiettivi specifici. In primo luogo, intende favorire un'ulteriore integrazione dei mercati, eliminando gli ostacoli nei settori della negoziazione, della post-negoziazione e della gestione patrimoniale, così da consentire agli operatori di svolgere attività transfrontaliere in modo più fluido e di beneficiare di economie di scala, con ricadute positive per gli utenti finali.

In secondo luogo, la proposta mira a rafforzare l'integrazione della vigilanza, superando le inefficienze e le incoerenze derivanti dalla frammentazione degli approcci nazionali.

In terzo luogo, l'intervento intende favorire l'innovazione, rimuovendo ostacoli normativi all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito (DLT) nei servizi finanziari, al fine di consentire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche efficienti, garantendo nel contempo un'adeguata gestione dei rischi.

Infine, la proposta persegue un obiettivo di semplificazione normativa, mediante la razionalizzazione degli obblighi, la riduzione degli oneri amministrativi e il contenimento dei fenomeni di sovra regolamentazione nazionale, così da rendere le attività transfrontaliere più efficaci sotto il profilo dei costi.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

La Commissione europea ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi perseguiti, in particolare l'eliminazione delle divergenze normative e di vigilanza che ostacolano le attività transfrontaliere e determinano frammentazione del mercato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri agendo singolarmente.

Con riferimento al principio di proporzionalità, la proposta si limita a introdurre modifiche mirate ai quadri normativi esistenti, volte a rimuovere ostacoli all'integrazione dei mercati, semplificare gli obblighi e rafforzare la convergenza della vigilanza, senza eccedere quanto necessario per conseguire l'obiettivo di un mercato unico più integrato ed efficiente.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 16 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA, DEL 23-24 FEBBRAIO 2026 A BRUXELLES

Il PRESIDENTE comunica che, nei giorni 23 e 24 febbraio scorsi, ha partecipato a Bruxelles, alla « Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione europea », dei cui lavori riferirà più in dettaglio in seguito.

La Conferenza, dopo il primo giorno dedicato ai lavori presso le Commissioni economica (ECON), affari sociali (EMPL) e bilancio (BUDG), nel secondo giorno si è articolata in una sessione dedicata alle sfide per il mercato unico alla creazione di un contesto favorevole alle imprese e alla prospettata Unione del risparmio e degli investimenti, nonché in una sessione incentrata sul tema della resilienza del mercato del lavoro a fronte delle sfide poste dall'intelligenza artificiale.

Merita, inoltre, menzione la sessione del Parlamento europeo, del 24 febbraio, a cui è stato possibile assistere in occasione del quarto anniversario dell'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina e nella quale è intervenuto in video-conferenza il presidente Zelenski.

Infine, il Presidente ha ricordato l'incontro con il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Vincenzo Celeste, che si è rivelato particolarmente utile per approfondire i tanti temi europei e internazionali di attualità, prospettando altresì l'opportunità di una sua audizione in Senato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2025) 685 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-
bis*, n. 32) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI
DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 685, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), allo scopo di assicurare alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un adeguato accesso ai dati IVA scambiati a livello dell'Unione;

ricordato che il gettito annuale IVA degli Stati membri dell'Unione europea supera i 1.000 miliardi di euro (dati 2025 del Consiglio dell'Unione), di cui circa 24 miliardi sono destinati alle risorse proprie, corrispondenti a circa il 16 per cento del bilancio dell'Unione;

considerato che, secondo il rapporto 2024 della Commissione europea, sul divario di adempimento IVA (*VAT compliance gap*), ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso dalle autorità fiscali, nel 2022 la perdita di gettito IVA è stata di circa 89 miliardi di euro, e che circa un quarto di questa perdita sia imputabile alle « frodi carosello » transfrontaliere (MTIC – *Missing Trader Intra-Community*) tra Stati membri, in gran parte gestite da organizzazioni criminali;

condivisa la conseguente opportunità di rafforzare l'operatività dei soggetti coinvolti nella lotta alle frodi in materia di IVA a livello di UE, quali Eurofisc, EPPO e OLAF;

considerato, in particolare, che:

– il regolamento EPPO (regolamento (UE) n. 2017/1939) e il regolamento OLAF (regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013) prevedono già l'obbligo per i singoli Stati membri di trasmettere a tali enti le informazioni pertinenti in materia di IVA necessarie allo svolgimento dei loro mandati;

– il regolamento (UE) n. 904/2010, che prevede lo scambio di informazioni IVA tra Stati membri nell'ambito della rete Eurofisc e at-

traverso i sistemi informatici quali VIES (sulle partite IVA) e CESOP (sui pagamenti transfrontalieri), tuttavia, non contiene un riferimento esplicito al coinvolgimento di EPPO e OLAF;

– attualmente, infatti, EPPO e OLAF possono accedere alle informazioni IVA solo in modo bilaterale con ciascuno Stato membro, dovendo ripetere la procedura con tutti gli Stati membri che ritengono coinvolti in una frode, risultando così un processo lento e farraginoso rispetto alla rapidità necessaria per l'individuazione dei meccanismi di frode a livello transfrontaliero;

– la proposta di regolamento in titolo, pertanto, introduce l'obbligo per i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di fornire a EPPO e OLAF, spontaneamente o su loro richiesta, le informazioni IVA pertinenti, e l'obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di concedere a EPPO e a OLAF un accesso diretto ai sistemi informatici dell'UE (VIES e CESOP), limitatamente alle sole ricerche mirate, su categorie di dati specifiche in materia di IVA, che saranno definite mediante successivo atto di esecuzione della Commissione europea, e in relazione ai rispettivi mandati costitutivi;

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle imposte indirette;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di stabilire le modalità di accesso più dirette e semplificate, per EPPO e OLAF, alle informazioni sull'IVA scambiate a livello europeo a norma del regolamento (UE) n. 904/2010, non può essere conseguito pienamente a livello dei singoli Stati membri;

ritiene, infine, che la proposta sia suscettibile di una maggiore conformità al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

1) In riferimento alle modifiche all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010, relative all'obbligo di Eurofisc di comunicare, spontaneamente o su richiesta, a EPPO e OLAF le informazioni IVA pertinenti, sarebbe opportuno prevedere anche un obbligo per EPPO e OLAF di fornire a Eurofisc, spontaneamente o su richiesta, un *feedback* sulle informazioni comunicate, nell'ottica di un potenziamento della reciproca collaborazione e arricchimento informativo in materia di frodi IVA transfrontaliere, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti istitutivi. Le informazioni fornite da Eurofisc sono, infatti, il frutto di un'elaborazione e di una valutazione da parte dei funzionari di collegamento

(*Eurofisc Liaison Officer – ELO*) delle diverse Amministrazioni fiscali, circostanza che rende opportuno prevedere un coordinamento tra il *network* di Eurofisc ed EPPO e OLAF, per un corretto e proficuo utilizzo nei rispettivi ambiti di competenza.

2) Coerentemente con il menzionato meccanismo di scambio di informazioni IVA tra Eurofisc, EPPO e OLAF, la formulazione proposta ai paragrafi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 36, non prevede un « accesso diretto » da parte di EPPO e OLAF alle informazioni del TNA (*Transaction Network Analysis*), l'applicativo utilizzato in ambito Eurofisc per la raccolta automatizzata dei dati contenuti nel VIES e per lo scambio rapido di qualifiche e segnali di rischio sui soggetti potenzialmente coinvolti in frodi fiscali, essendo i dati presenti nel TNA frutto di un'attività di trattamento e analisi congiunta tra le autorità degli Stati membri.

Tuttavia, nella scheda che accompagna la proposta, nella parte relativa alle « dimensioni digitali » si afferma la necessità di garantire che EPPO e OLAF abbiano un accesso tempestivo anche alle « informazioni specifiche memorizzate nel sistema TNA, con consultazione diretta », e che l'iniziativa si articola in tre componenti principali: garantire una connettività di rete sicura tra EPPO, OLAF e i sistemi informatici tra cui VIES, CESOP « e TNA »; adeguare i relativi *software*; ed elaborare rapporti e viste dedicati, in CESOP « e TNA », adattati a OLAF e a EPPO, nel rispetto dei principi di protezione dei dati e di limitazione dell'accesso.

Si ritiene, pertanto, opportuno che la parte della scheda sulle « dimensioni digitali », che accompagna la proposta di regolamento, sia resa conforme all'impostazione della proposta stessa, laddove le modifiche all'articolo 36 prevedono che l'accesso di EPPO e OLAF alle informazioni di Eurofisc (tra le quali sono da ascrivere anche quelle presenti nel TNA) non avvenga in modo diretto (come per l'accesso a VIES e CESOP), ma attraverso una comunicazione (spontanea o su richiesta) veicolata dai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc.

3) In riferimento ai nuovi articoli 49-bis e 49-ter, che dispongono l'accesso diretto di EPPO e di OLAF ai sistemi informatici dell'Unione, quali VIES e CESOP, si evidenzia l'opportunità di introdurre idonee procedure per la verifica della rispondenza di tale accesso alle finalità della stessa proposta di regolamento.

4) Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di prevedere disposizioni volte a specificare le condizioni di utilizzo di tali informazioni per eventuali finalità diverse da quelle relative all'accertamento e all'applicazione dell'IVA.

5) Infine, si conviene con l'intenzione sottesa alla disposizione che stabilisce la condizione che l'accesso avvenga « sotto la supervisione dei funzionari di collegamento Eurofisc ». Al riguardo, infatti, si deve tenere conto che l'efficacia nell'uso dei dati in questione è strettamente le-

gata all'esperienza e al *know-how* dei funzionari di collegamento Eurofisc che li utilizzano e li valorizzano mediante un costante scambio di informazioni e di incrocio di dati con le altre informazioni a loro disposizione, relative, ad esempio, all'assolvimento degli obblighi fiscali, dichiarativi e di versamento a carico dei soggetti sotto indagine.

Tuttavia, andrebbe chiarito, nei nuovi articoli 49-*bis* e 49-*ter*, cosa si intende precisamente con tale attività di supervisione, non essendo opportuno rinviare tale specifica a successivi atti di esecuzione della Commissione europea, come invece è previsto, anche perché tale attività di supervisione andrà a incidere in maniera sostanziale sull'impegno richiesto alle Amministrazioni fiscali nazionali di appartenenza dei funzionari di collegamento Eurofisc.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1624**

La 4^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sulla valorizzazione della risorsa mare;

ricordato il parere sul testo del disegno di legge, espresso il 28 gennaio 2026;

considerati favorevolmente gli emendamenti 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8, che recano una delega al Governo per l'emanazione, entro 12 mesi, di disposizioni volte a dare attuazione alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, come modificata dal Protocollo del 1996, e che richiamano l'autorizzazione all'adesione al Protocollo già conferita con la legge 23 dicembre 2009, n. 201;

rilevata l'eventuale necessità di coordinare gli emendamenti 18.0.9 e 18.0.10, con i contenuti dell'articolo 20 del disegno di legge;

rilevata, inoltre, l'eventuale necessità di coordinare gli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 29.0.4 e 29.0.5, con la direttiva 2003/88/CE, attuata con il decreto legislativo n. 66 del 2003, con riguardo alle ore di lavoro a bordo delle navi da pesca,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

considerato che il comma 1 dell'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine previsto per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché dei relativi costi e fabbisogni *standard*, e che tale disposizione è finalizzata altresì al perseguimento degli obiettivi della Riforma del quadro fiscale subnazionale, di cui alla Missione 1 – Componente 1 – Riforma 1.14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato che il comma 19-*bis* dello stesso articolo 1 prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per le spedizioni di prodotti editoriali continui ad applicarsi per il periodo dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui e che l'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutato altresì il comma 3-*octies* dell'articolo 9 interviene sulla disciplina del buono portuale, con l'obiettivo di prorogare l'orizzonte temporale delle misure al 2027 e di rimodularne importi e finalità, precisando che lo stesso contributo è erogato in conformità con la normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato;

considerati, infine, i commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 14, i quali prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. *bonus* giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. *bonus* ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. *bonus* donne), nel presupposto che gli incentivi siano coerenti con la normativa europea;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

si invita a valutare l'opportunità di adeguare il contributo concesso in favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato a favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

524^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1692) RAPANI. – Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), sulla base della nota depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 2 con il seguente:

“Art. 2.

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 1, comma 2, in merito alla proroga dell'incarico del subcommissario per gli anni 2026 e 2027, considerato che la disposizione posticipa dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario, che andrebbe chiarito se lo stesso abbia operato nel corso dell'anno 2025 e, in caso affermativo, mediante quali risorse sia stato remunerato. Dato che viene posticipato il termine finale per la realizzazione degli interventi sull'isola della Maddalena, andrebbero fornite informazioni circa la disponibilità di risorse utilizzabili a tal fine. Andrebbe inoltre escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare, differenti da quelli già scontati a legislazione vigente.

Parimenti, in relazione ai commi 3 e 4, che posticipano il termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente. Andrebbero, inoltre, fornite informazioni circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura finanziaria.

Il comma 11 rende permanente la riduzione del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale (SSN) per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, determinato in occasione del Giubileo per l'anno 2025. Atteso che i dati tendenziali dovrebbero scontare i nuovi livelli contributivi previsti dalla legge n. 213 del 2023, sarebbe utile acquisire dati ed elementi volti ad accertare che l'estensione permanente ai titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi del regime agevolato previsto per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa il comma 15, al fine di valutare l'idoneità della copertura finanziaria individuata, appare opportuno che siano fornite maggiori delucidazioni circa le effettive disponibilità presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 922 del 2022, nonché assicurazioni sull'assenza

di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Andrebbero altresì forniti chiarimenti circa l'assenza di effetti sui saldi.

Per quel che riguarda il comma 16-*bis*, in merito al differimento dell'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, andrebbe chiarito se gli oneri specifici discendenti dalla tenuta del registro siano, anche parzialmente, a carico di eventuali tariffe cui gli operatori soggetti ad iscrizione sono tenuti a pagare. In particolare, andrebbe assicurato che nessun onere a carico del soggetto responsabile della tenuta del registro possa determinarsi per effetto del rinvio dell'obbligatorietà dell'iscrizione al 2027 per gli operatori subacquei e iperbarici.

Per il comma 19-*bis*, riguardo ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che le riduzioni delle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali possano, ove necessario, essere rimodulate in modo da essere contenute nel limite di spesa. Per i profili di copertura, andrebbero forniti elementi confermativi in merito alla sostenibilità dello stanziamento annuo nel limite massimo di 30 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, atteso che la disposizione in esame precisa che tale copertura non dovrà incidere sulla quota del Fondo spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 3, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità delle disposizioni di proroga con la normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti della pubblica amministrazione, al fine di escludere il possibile insorgere di obblighi di stabilizzazione del relativo personale a contratto in capo all'Ente di cui trattasi.

In merito al comma 4, appare opportuno acquisire conferma che l'ANAC possa adempiere ai compiti ad essa affidati anche nell'anno 2026 con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, dal momento che la norma prevede un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, come stabilito dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità di tale onere a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati.

Circa l'articolo 4, comma 12-*sexies*, andrebbe assicurato che la proroga del termine per l'inserimento e la pubblicazione delle delibere delle tariffe TARI sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di marzo 2026, riferita alla TARI del 2025, non pregiudichi l'acquisizione del gettito TARI integralmente nell'anno di competenza.

In riferimento all'articolo 5, comma 10-*ter*, al fine di confermare la complessiva neutralità finanziaria della disposizione, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo sui relativi effetti finanziari, anche alla luce dei dati di consuntivo riferiti al primo biennio di applicazione recentemente terminato (2024-2025), volti a verificare se la maggiore spesa per la retribuzione dei dirigenti medici trattenuti in servizio sia stata compensata dai corrispondenti risparmi di spesa previdenziale nello stesso anno, nonché dai risparmi derivanti dal rinvio della sostituzione del dirigente trattenuto in servizio. A tal proposito, andrebbe acquisita conferma che la deroga ai limiti previsti all'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, sia riferita esclusivamente ai limiti di età per il collocamento a riposo, e che continui ad applicarsi la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 del citato articolo 15-*nonies*, in base alla quale la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti, posto che, in caso contrario, si determinerebbero maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al comma 10-*quater*, appare necessario chiarire se la disposizione incida su contributi già erogati nelle annualità 2021 e 2022, in relazione ai quali viene ora prevista la proroga (dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari o se si tratta di contributi ancora da erogare, per i quali il predetto adeguamento rappresenta il requisito necessario per poterne fruire. In quest'ultimo caso, andrebbe chiarito se si tratta di mera facoltà di concedere un contributo attribuita alle regioni e province autonome o se vi siano risorse da destinare a tale finalità per l'anno 2026 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

Per quanto attiene ai commi 10-*sexies*, 10-*septies* e 10-*octies*, andrebbero forniti dati a supporto della congruità dello stanziamento di complessivi 54 milioni di euro per la copertura degli oneri correlati alla proroga dell'assistenza sanitaria per i profughi ucraini, posto che tale tipologia di spesa non si configura come comprimibile in un limite di spesa. Andrebbero poi fornite indicazioni circa l'entità delle risorse complessivamente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 202 del 2024, riferite all'annualità 2025, delle quali 54 milioni di euro sono utilizzati per la copertura in termini di saldo netto da finanziare (SNF).

In merito all'articolo 6, comma 1, per i profili di copertura finanziaria, si evidenzia che durante l'esame in prima lettura è stato modificato il fondo utilizzato per la copertura, originariamente individuato nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 e ora individuato nel Fondo « La buona scuola » di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Andrebbe pertanto confermata la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per gli anni 2026, 2027 e 2028, assicurando che la riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di inter-

venti eventualmente già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Riguardo ai commi 2 e 3, che posticipano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine massimo per la durata degli incarichi temporanei dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione entro il limite di 7,9 milioni di euro annui, occorre avere conferma della correttezza delle stime, considerato che da un calcolo sommario risulterebbe una spesa superiore.

In merito all'articolo 9, comma 2, atteso che la norma posticipa dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 il termine per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, andrebbe chiarito se la predetta proroga possa determinare una manifestazione della spesa differente rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, con impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Relativamente ai commi 3-*octies* e 3-*novies*, osserva che, sebbene l'onere si configuri come un limite di spesa, la norma pone una serie di parametri rigidi e non modulabili per la concessione dei contributi ivi contemplati. Andrebbe pertanto chiarito se l'onere possa essere contenuto nell'ambito del tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 14, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, premesso che la quantificazione degli oneri correlati alle proroghe in esame, peraltro parzialmente riduttive dell'entità dei benefici fruibili, ingloba, per espressa indicazione dell'alinnea del comma 1-*ter*, anche le risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'INPS rispetto alla vigente versione dei benefici, e che i benefici sono tutti riconosciuti entro limiti di spesa, si ritiene necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica per la puntuale verifica delle stime.

In merito all'articolo 15, commi 3-*quater* e 3-*quinqüies*, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla eventualità che possano determinarsi effetti in termini di fabbisogno derivanti dalla possibile accelerazione dei pagamenti in acconto per effetto del rinvio dei controlli al momento dell'erogazione del saldo e non più in fase di acconto.

Per l'articolo 16, comma 3-*bis*, andrebbe chiarito se le eventuali economie che si registrerebbero in assenza della presente disposizione sarebbero acquisite all'erario o restituite alla Commissione, coinvolgendo risorse afferenti al PNRR.

Con riferimento ai rilievi sopra esposti, risulta necessario acquisire dal Governo l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva depositare la relazione tecnica aggiornata nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1674) *Deputato BERRUTO e altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è composto di un unico articolo e non è corredato di relazione tecnica.

Il comma 1, lettera *b*), aggiunge un comma 4-*bis* all'articolo 96, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale prevede che con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Viene inoltre previsto che sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. L'ultimo periodo del comma 4-*bis* reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

A tale riguardo, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di chiarimenti, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in quanto sebbene tali disposizioni pongano a carico dei concessionari gli oneri di gestione relativi ad un più ampio orario di utilizzo degli impianti, appare ragionevole ritenere che un utilizzo più intenso degli impianti sia suscettibile di determinare anche un degrado anticipato di tali impianti e di conseguenza una accelerazione delle esigenze periodiche di rigenerazione degli stessi, i cui oneri appaiono destinati a gravare sugli enti locali proprietari.

Il comma 2, lettera *a*), aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, il quale al primo periodo prevede che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Al secondo periodo, viene previsto che se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. L'ultimo periodo del comma 1-*bis* reca una clausola di invarianza finanziaria con la quale si dispone che dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che successivamente alla realizzazione del progetto spetterà ai proponenti l'uso gratuito dell'impianto per una durata

proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento, appare necessario che il Governo fornisca, anche in merito alla portata finanziaria della convenzione di cui al secondo periodo, elementi istruttori volti a escludere che gli oneri di gestione non previsti, a legislazione vigente, vadano a gravare, per gli anni stabiliti dalla convenzione, sugli enti locali interessati, così da suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al terzo periodo. Occorre inoltre valutare l'opportunità di specificare, al primo periodo, che gli oneri del progetto sono a carico delle Associazioni e delle Società Sportive senza fini di lucro che lo presentano, e al secondo periodo precisare che il valore dell'intervento è quello posto a carico delle Associazioni e delle Società Sportive, al fine di evitare il riconoscimento di un uso gratuito maggiore rispetto al contributo finanziario apportato alla realizzazione dell'opera.

Occorre infine valutare se dal comma 2, lettera *b*), numero 1), che estende l'utilizzo degli impianti fuori dell'orario scolastico anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali, possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare, in una prossima seduta, la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è in via di definizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di trasmissione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che la relazione tecnica aggiornata è in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ricordando che il provvedimento è prossimo all'esame in Assemblea ed evidenziandone la rilevanza politica.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nuovamente nota del sollecito, fa presente che si è in attesa dell'acquisizione da parte delle competenti amministrazioni degli elementi necessari alla relazione tecnica, richiesta il 3 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 9,25.

Plenaria**525^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, richiamando i rilievi già formulati nella seduta antimeridiana di oggi in sede di parere alla 1^a Commissione permanente, che non ha concluso l'esame in sede referente.

Ribadisce quindi la necessità di acquisire dal Governo l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto, rimarca innanzitutto come non vi sia stato tempo adeguato per analizzare la relazione tecnica di passaggio. Inoltre, la Commissione di merito non ha avuto modo di esaminare compiutamente gli emendamenti presentati. Tutto ciò, unito all'esame effettuato da un solo ramo del Parlamento e

all'apposizione della questione di fiducia, che non consente la trattazione di emendamenti neanche in Assemblea, configura una lesione delle prerogative, non solo del Senato nel suo complesso, ma anche del singolo parlamentare, nella sua veste, tra l'altro, di portatore di istanze legate ai territori.

Lamenta altresì la mancata assegnazione in sede congiunta del provvedimento, nonostante il suo contenuto eminentemente economico, che viene sottratto all'esame della Commissione bilancio.

Dichiara per queste ragioni il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel condividere quanto dichiarato dal senatore Nicita, sottolinea il proprio netto dissenso della prassi, assolutamente dominante, di effettuare una sola lettura sostanziale dei decreti-legge.

Evidenzia inoltre che i tempi e i modi dell'esame non risultano compatibili con un esercizio pieno delle prerogative dei singoli senatori.

Dichiara in conclusione il voto contrario sul parere, non solo nel merito ma anche per il metodo, che ha impedito il confronto politico e la discussione sul contenuto del provvedimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria relativa ai rilievi formulati dalla Commissione.

La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo NT1 relativo al disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: sia soppresso l'articolo 15; all'articolo 17, il comma 2 sia sostituito dai seguenti: “2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento al Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge. 2-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, numero 15, dopo le parole: ‘zuccheri, miele, uova o formaggio’ sono aggiunte le seguenti: ‘, con la sola inclusione di destrosio e saccarosio, di grassi e di

oli alimentari industriali, di cereali interi o in granella e di semi, di semi oleosi, di erbe aromatiche e di spezie di uso comune’.”; il testo dell’articolo 19 sia sostituito dal seguente: “1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” ».

Non essendovi richieste di intervento, con l’avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1619) ANCOROTTI. – *Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell’attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell’abusivismo*

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che l’istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

Plenaria

526^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1004) ROMEO e altri. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di riscontro ai rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, siano apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire la lettera *a*) con la seguente: “*a*) utilizzare la banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, avuto riguardo sia ai crimini d'odio che agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;”;

– alla lettera *b*) dopo la parola: “prevedere” inserire le seguenti: “, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;”;

– sostituire le lettere *c*) e *d*) con la seguente: “*c*) facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse”;

– alla lettera *e*) sopprimere le parole: “di cui alla lettera *d*)”;

– alla lettera *f*), dopo la parola: “promuovere” inserire le seguenti: “, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche” e dopo le parole: “di formazione” sopprimere la seguente: “specifiche”;

– alla lettera *h*) dopo la parola: “promuovere” inserire le seguenti: “, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, e inserire infine il seguente periodo: “Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport sono definite le modalità attuative della presente disposizione.”;

dopo l’articolo 3, sia aggiunto il seguente: “Art. 4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso favorevole sulla proposta di parere.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta, in quanto non si sentiva il bisogno di un nuovo intervento su un tema già regolato in modo pienamente efficace da una legge vigente.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) dichiara un voto contrario per ragioni di metodo, evidenziando che in Conferenza dei Capigruppo era stato raggiunto un accordo che prevedeva la calendarizzazione di tre provvedimenti, secondo una logica di pacchetto, nella stessa settimana. Contrariamente a quanto concordato, vi è stata invece un’accelerazione solo per il disegno di legge in titolo, mentre gli altri due risultano ancora bloccati in Commissione.

Auspica, comunque, che nel merito il provvedimento possa essere oggetto di un esame approfondito presso la Commissione in sede referente.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute plenarie della Commissione bilancio, già convocate domani, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 9 e alle ore 14, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria
294^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1692) RAPANI. – *Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare*

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente GARAVAGLIA dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, programmazione economica sul testo del disegno di legge e invita il relatore a tener conto della condizione espressa.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) presenta l'emendamento 2.1, pubblicato in allegato, che accoglie la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda che all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti e avverte quindi che si passerà alla votazione dell'articolo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva l'articolo 1.

La Commissione, previo parere favorevole della rappresentante del GOVERNO, accoglie poi l'emendamento 2.1 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CROATTI (*M5S*) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, motivato dalla sottolineatura di criticità comunque persistenti nella gestione del territorio del comune interessato, pur dando atto alla maggioranza di aver affrontato una questione annosa che andava risolta sotto molteplici aspetti.

Incidentalmente interviene il relatore ORSOMARSO (*FdI*), il quale puntualizza che il testo in votazione non prevede meccanismi di sanatoria o condoni per abusi pregressi ma consente, viceversa, di sanare gli errori nel trasferimento degli immobili dal Demanio al comune di Praia a Mare, che hanno sostanzialmente impedito l'operatività della legge « Praia » n. 113 del 1983.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) preannuncia il voto favorevole per il Gruppo Fratelli d'Italia esprimendo soddisfazione per l'individuazione di un percorso ottimale di interpretazione normativa della legge n. 113 del 1983, rimasta inattuata per più di quaranta anni, senza aprire la strada a misure di sanatoria e di condono che non appartengono alle politiche di governo del territorio sostenute dal proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo la parola per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1692, con le modifiche apportate, autorizzandolo altresì ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento e formali.

(1495) MATERA e Anna Maria FALLUCCHI. – Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 febbraio.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 5 marzo, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 1495 (Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1692

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

282^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1761) MARTI. – *Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo*

(Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge in esame, a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, precedentemente assegnato in sede redigente, è stato rimesso alla sede referente su richiesta dei Gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva. Propone di dare per acquisita la trattazione fino ad ora svolta in sede redigente.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto, nella giornata di ieri, un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge in titolo.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 11 di lunedì 2 marzo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. – *Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena »*, approvato dalla Camera dei deputati

(762) MARTI e altri. – *Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione*

(Seguito della discussione congiunta e sospensione)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che, sull'Atto Senato 1695, assunto come testo base, oltre alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione industria, di cui si è già dato conto, si è espressa anche la Commissione bilancio con un parere di tenore non ostativo.

Dopo aver ricordato che nella precedente seduta si era conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, invita i rappresentanti del Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli atti di indirizzo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/1695/1/7 e G/1695/2/7.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) si esprime in senso conforme al Rappresentante del Governo.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), cofirmatario degli atti di indirizzo, chiede che gli stessi siano posti in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli ordini del giorno G/1695/1/7 e G/1695/2/7 sono, quindi, posti separatamente in votazione e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si esprime in senso conforme al relatore.

Prima di procedere alle votazioni, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione del seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è indi sospeso.

(1112) IRTO e altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione

(1711) OCCHIUTO e altri. – Legge quadro sull'architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha concluso, nella giornata di ieri, il ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge in titolo.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena », approvato dalla Camera dei deputati

(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Ripresa della discussione congiunta e conclusione)

Riprende la discussione congiunta precedentemente sospesa.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.1, essendo l'unico presentato all'articolo ed essendo di tenore soppressivo, non viene posto in votazione ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento. Si procederà direttamente alla votazione del mantenimento dell'articolo 1.

Viene posto indi ai voti il mantenimento dell'articolo 1, che è approvato.

In sede di articolo 2, la Commissione respinge l'emendamento 2.1, nonché, con successiva votazione congiunta, gli identici emendamenti 2.2 e 2.3.

Anche gli identici emendamenti 2.4 e 2.5 sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 2.12 e chiede alla Rappresentante del Governo di dar conto delle motivazioni sottese al proprio parere contrario.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI fa presente che il Governo è contrario a tale emendamento, così come ai successivi, in quanto tali proposte non presentano un carattere migliorativo del testo già approvato in prima lettura.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione non accoglie gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 – quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) –, 2.21 e 2.22.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 2.23, sollecitando il relatore e il rappresentante del Governo a esplicitare le ragioni dell'orientamento contrario su tale proposta, che non può limitarsi alla generica affermazione circa il suo carattere non migliorativo.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) fa presente che il provvedimento è stato oggetto di approfondimenti in prima lettura e concorda con il Governo che le proposte emendative, pur legittimamente presentate dai Gruppi opposizione, non rafforzano i contenuti del disegno di legge ed eventuali approfondimenti rischiano di avere un mero effetto dilatorio dei tempi di approvazione.

L'emendamento 2.23, posto ai voti, non è accolto.

Si passa alla votazione dell'articolo 2.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario, stigmatizzando la chiusura della maggioranza e del Governo rispetto alle proposte emendative presentate dalla propria parte politica al fine di correggere le criticità di un provvedimento che ha un impatto rilevante sulla disciplina del Codice dei beni culturali e respingendo la critica circa presunte finalità ostruzionistiche delle stesse.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle, sottolineando che gli emendamenti sono stati presentati in funzione propositiva e reputando deplorabile l'assenza di puntuali argomentazioni rispetto alla contrarietà del Governo.

L'articolo 2 è indi posto ai voti e approvato.

In sede di articolo 3 è posto ai voti e non accolto l'emendamento 3.1.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.2 che mira a sanare la lacuna procedurale relativa al mancato coinvolgimento delle principali rappresentanze di settore nell'ambito dell'*iter* di definizione della strategia e degli obiettivi di valorizzazioni dei beni culturali di cui all'articolo 3. Nel domandare quali siano le ragioni della contrarietà a tale proposta, coglie l'occasione per stigmatizzare la posizione del Governo secondo cui nessuno degli emendamenti presentati sarebbe idoneo ad arricchire il disegno di legge in votazione.

Rispetto alla richiesta da parte dei Gruppi di opposizione di conoscere le motivazioni puntuali dell'orientamento contrario, il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a farsi carico di tale esigenza quanto meno in vista dell'esame di ulteriori provvedimenti afferenti il settore di propria competenza, al fine di favorire un effettivo dialogo democratico fra le parti.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI dà assicurazioni in tal senso.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) plaude alla presa di posizione della Presidenza, perché favorisce il rispetto nei confronti del Parlamento nel suo complesso, e non solo dei Gruppi di opposizione.

L'emendamento 3.2 è indi posto ai voti e respinto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.3, volto a sopprimere le parole « Italia in scena » sia

perché si tratta di un'espressione forviante in quanto evocativa dello spettacolo dal vivo, sia perché ritiene singolare che la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali debba assumere una denominazione mutuata da una pubblicazione del primo firmatario del provvedimento in esame.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nonché 3.9, approva l'articolo 3 e respinge gli emendamenti aggiuntivi 3.0.1 e 3.0.2.

In sede di articolo 4, la Commissione respinge, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 4.1 e 4.2, nonché, in esito a separate votazioni, gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

L'articolo 4 è indi posto ai voti e quindi approvato.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 5.1, accoglie l'articolo 5.

In sede di articolo 6, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario sull'articolo 6, stigmatizzando il mancato accoglimento dell'emendamento 6.1, diretto a valorizzare la professionalità degli archeologi e della rete museale territoriale.

L'articolo 6 è indi posto ai voti è accolto.

Non essendovi iscritti a parlare in dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Marcheschi a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'Atto Senato 1695, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre il conseguente assorbimento dell'Atto Senato n. 762.

(545) Carmela BUCALO e altri. – Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 settembre.

Dopo aver fatto presente che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e preso atto che non vi sono richieste di inter-

vento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver informato che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere di tenore non ostativo sul disegno di legge in titolo, ricorda che nella precedente seduta era stata avviata la discussione generale.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 13 di lunedì 2 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura recante approvazione del secondo programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 (n. 380)

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che nella precedente seduta è stata conclusa la discussione generale, dà la parola alla relatrice.

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) propone indi l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) e il senatore PIRONDINI (*M5S*) annunciano il voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione approva.

Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei (n. 114)

(Parere a al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri la relatrice Cosenza aveva svolto la relazione illustrativa e prospettato il voto favorevole sulla proposta di nomina e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, avverte che si passerà alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: Vincenza ALOISIO (*M5S*), Carmela BUCALO (*FdI*), Susanna Donatella CAMPIONE (*FdI*), Giulia COSENZA (*FdI*), CRISANTI (*PD-IDP*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), Anna Maria FALLUCCHI (*FdI*), Barbara FLORIDIA (*M5S*), MARCHESCHI (*FdI*), MARTI (*LSP-PSd'Az*), OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), PIRONDINI (*M5S*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*), BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Romeo), SALLEMI (*FdI*) (in sostituzione del senatore Speranzon), VERDUCCI (*PD-IDP*), Giusy VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*).

Il PRESIDENTE comunica che la proposta di nomina è approvata con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1024

Il PRESIDENTE informa che è stato deferito, in data 23 febbraio 2026, alle Commissioni riunite 3a e 7a, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle condizioni degli atleti con disabilità e prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso ai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato (Atto n. 1024).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria
283^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.

La seduta inizia alle ore 9,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi (COM(2025) 780 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) comunica che sono pervenute le richieste di integrazione del Gruppo Movimento 5 Stelle, l'ultima delle quali in tarda serata di ieri. Alla luce della necessità di valutare tali proposte e di interloquire con il Governo, propone di rinviare la votazione a martedì prossimo. Invita peraltro i Gruppi che non lo avessero fatto a inviare eventuali ulteriori istanze di modifica entro la giornata odierna.

Il sottosegretario D'ERAMO concorda con le tempistiche prospettate dal Presidente.

Non essendoci osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE domanda al relatore e ai commissari se si intenda svolgere un ciclo di audizioni sull'atto in titolo.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) propone di svolgere un limitato ciclo di audizioni delle associazioni del settore mangimistico.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a questa sera il termine per far pervenire i nominativi dei soggetti da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 227

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

382^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1204) DAMIANI. – *Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Fatta presente l'importanza dell'obiettivo dell'autosufficienza, relativamente alla disponibilità di sangue ed emocomponenti, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione, risultando approvato.

Il presidente ZAFFINI evidenzia che la deliberazione è stata unanime.

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricapitola l'andamento dell'*iter* del disegno di legge in esame, con particolare riferimento alla trattazione presso la Commissione di merito.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1204

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge n. 1204, recante istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue;

premesso che:

- le attività trasfusionali sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti;
- finalità principale delle attività trasfusionali è il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- è meritevole di apprezzamento e di attento esame ogni intervento legislativo rivolto al perseguimento della suddetta finalità;
- attualmente, numerose organizzazioni non lucrative di utilità sociale già concedono autonomamente, con propri regolamenti interni, riconoscimenti al raggiungimento di un determinato numero di donazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Occorre valutare se la prevista onorificenza e i connessi benefici di avanzamento nei gradi superiori a favore dei militari (pur senza effetti economici su pensioni, assegni o indennità) siano pienamente in linea con i caratteri della donazione, con particolare riferimento al profilo della gratuità.

Occorre valutare la congruità dei previsti requisiti per l'ottenimento della onorificenza (ossia 25 donazioni per la medaglia di bronzo, 50 per la medaglia d'argento e 75 per la medaglia d'oro), tenendo conto che: secondo i dati del Centro nazionale sangue, ogni donatore in media effettua 1,8 donazioni l'anno; secondo le linee guida per la donazione del sangue, il numero massimo di donazioni di sangue intero nell'anno non deve essere superiore a 4 per l'uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile.

Appare opportuno chiarire se le donazioni prese in considerazione dal disegno di legge siano solo quelle di sangue intero o anche quelle degli emocomponenti, tenendo presente che le maggiori difficoltà nel raggiungimento dell'autosufficienza si riscontrano nella raccolta del plasma.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 25 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 10,10

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, proseguendo l'esposizione già avviata nella seduta del 21 gennaio 2026, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), la senatrice Ester MIELI (*FDI*) e il deputato Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 25 febbraio 2026

Comitato VIII
Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti
e nei contratti pubblici

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,15

Audizione di Paolo Canaparo, direttore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 9,05.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'amministratore delegato di Sogin S.p.A., Gian Luca Artizzu, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia

(Svolgimento e conclusione)

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin S.p.A.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Gian Luca ARTIZZU, *amministratore delegato di Sogin S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Pietro LOREFICE (*M5S*), Silvia FREGOLENT (*IV-C-RE*) e Simona PETRUCCI (*FDI*), i deputati Marco SIMIANI (*PD-IDP*), Gerolamo CANGIANO (*FDI*), Stefano VACCARI (*PD-IDP*) e Maria Stefania MARINO (*PD-IDP*), nonché, a più riprese, Jacopo MORRONE, *presidente*.

Gian Luca ARTIZZU, *amministratore delegato di Sogin S.p.A.*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Mercoledì 25 febbraio 2026

Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,25

